



COMUNE DI PISA

**Regolamento
sul Canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria
e sul Canone mercatale**

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 57 del 23.12.2020

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Oggetto del regolamento e modalità di gestione dei canoni

Articolo 1- Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina:

a) il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dall'art. 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

b) il Canone mercatale, previsto dall'art. 1, commi da 837 a 847 della legge medesima.

2. Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e il Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP), previsto dall'art. 62 dello stesso decreto legislativo.

3. Il Canone mercatale sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e, limitatamente ai casi di occupazione temporanea, la Tassa sui rifiuti giornaliera (TARIG) di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

4. Oltre ad ogni disposizione di legge, si applicano le norme di rango superiore al presente regolamento.

Articolo 2 - Gestione dei canoni e funzionario responsabile

1. Salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, le funzioni relative alla gestione, al controllo, all'adozione degli atti di cui ai successivi articoli da 55 a 57 e, fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, alle attività inerenti la riscossione, anche coattiva, dei canoni, sono svolte dalla Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.) ai sensi dell'art. 21 del Regolamento generale delle entrate. La S.E.PI. S.p.A. è il soggetto gestore dei canoni e svolge detta funzione con i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano al Comune di Pisa.

2. La S.E.PI. S.p.A. designa, fra il proprio personale, un funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività organizzative e gestionali relative ai canoni di cui al presente regolamento, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie. L'atto di designazione del funzionario responsabile dei canoni è immediatamente trasmesso al Comune.

Titolo II CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Capo I Disciplina generale del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Pisa e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Pisa, sui beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Se la concessione o l'autorizzazione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuta dai contitolari in solido fra loro.

3. Se la concessione di occupazione è rilasciata ad un condominio, l'ammontare del canone è dovuto dall'amministratore pro tempore del condominio, in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice civile. A seguito di variazione dell'amministratore del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare a S.E.P.I. S.p.A. la sua nomina entro 30 giorni dalla stessa.

4. Se il condominio non ha l'obbligo di nominare un amministratore, ai sensi dell'art. 1129 del Codice civile, e non l'ha nominato, i condomini possono chiedere la cointestazione della concessione di passo carrabile e provvedere al pagamento del canone in quote parti di pari importo fra loro, ferma restando l'obbligazione solidale di ciascun cointestatario per l'intero importo del canone. In tal caso, ove uno dei cointestatari sia moroso, si procede in via preliminare nei suoi confronti, fermo restando l'obbligo solidale degli altri. Non si applica l'art. 29, comma 2, del Regolamento generale delle entrate.

5. La disciplina di cui al comma precedente si applica per i passi carrabili che accedono a corti interne degli edifici, fino ad un massimo di otto cointestatari, salvo che non sia stato costituito il condominio.

6. Il canone deve essere versato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non usufruiscono in tutto o in parte dell'occupazione.

Articolo 5 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento, il canone è determinato in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

4. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

5. Agli effetti del calcolo della superficie assoggettabile al canone, i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi d'identico contenuto riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro, si considerano come un unico mezzo pubblicitario.

6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

7. Non sono soggette al canone le superfici pubblicitarie inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 6 - Tipologie di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari in base alla durata

1. Si considera permanente l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari che si protrae per l'intero anno solare.

2. Si considera temporanea l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari che si protrae per un periodo inferiore all'anno solare.

3. Tutte le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui ai commi precedenti, sia che comportino sia che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da concessione o autorizzazione.

Articolo 7 - Tariffe

1. La tariffa *standard* annua in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è € 50,00 per metro quadrato.

2. La tariffa *standard* giornaliera in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è € 1,20 per metro quadrato.

3. Le tariffe *standard* di cui ai commi precedenti possono essere variate dal Comune secondo la disciplina prevista dalla legge e dal presente regolamento. A tal fine, per ciascuna categoria di occupazione, permanente o temporanea, e per ciascuna tipologia di esposizione di messaggi pubblicitari, permanente o temporanea, prevista dal presente regolamento, sono stabilite tariffe che tengono conto, rispettivamente:

- della tipologia e del valore dell'occupazione e cioè e del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dello spazio;
- della classificazione delle strade e della tipologia dei mezzi pubblicitari, come riportata nell'**allegato "A"** del presente regolamento.

4. Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe già in vigore in base all'ultima deliberazione approvata.

5. Per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è determinato ai sensi dell'art. 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Articolo 8 - Esenzioni previste dalla legge

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. I comitati, le associazioni, le fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro, ai fini dell'esenzione prevista dalla lettera i) del comma 1, presentano a S.E.P.I. S.p.A. la documentazione relativa al possesso dei

requisiti previsti per beneficiare dell'esenzione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; in mancanza, il canone è dovuto.

Articolo 9 - Termini e modalità di pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato a favore del Comune di Pisa, al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, con le modalità previste dalla legge e pubblicate sul sito internet della S.E.PI. S.p.A. e/o indicate negli atti di riscossione inviati al debitore.

2. Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti, il pagamento del canone dovuto per la prima annualità è effettuato prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione. Il pagamento del canone per ciascuna delle successive annualità è effettuato entro il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

3. Per l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari temporanee, il pagamento del canone, determinato secondo la disciplina del presente regolamento, è effettuato entro l'inizio dell'occupazione o diffusione ed è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.

4. Il canone relativo alle concessioni o autorizzazioni permanenti, se di importo superiore ad Euro 300,00, può essere corrisposto in 4 rate di pari importo, aventi scadenza nell'anno a cui si riferisce, l'ultimo giorno dei mesi di febbraio, aprile, luglio e ottobre, senza aggravio di interessi.

5. Il canone relativo alle concessioni o autorizzazioni temporanee di durata non inferiore a cinque mesi può essere assolto in unica soluzione o in rate mensili purché aventi scadenza entro il termine di fine occupazione o diffusione; l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 300,00.

6. La S.E.PI. S.p.A. trasmette annualmente gli avvisi per il versamento del canone dovuto dai titolari di concessioni o autorizzazioni aventi carattere permanente. Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.

Articolo 10 - Occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusive

1. L'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate senza concessione o autorizzazione sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari:

- difformi dalle disposizioni del provvedimento di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine di scadenza, in assenza di rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione, ovvero oltre la decadenza, estinzione o revoca della concessione o autorizzazione;
- che sono effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo canone;
- che sono realizzate come occupazioni d'urgenza in assenza dei relativi presupposti.

2. In caso di occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari abusive, il Comune, previa redazione di processo verbale di contestazione delle violazioni, dispone la rimozione dell'occupazione o dei mezzi pubblicitari, la messa in pristino del suolo e/o dei beni pubblici interessati, assegnando un termine per provvedervi trascorso il quale procede d'ufficio con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

3. Non si procede alla messa in pristino quando l'occupante abusivo si attiva per regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dall'avvenuta contestazione, presentando istanza di concessione e provvedendo al relativo pagamento, purché l'occupazione non rechi intralcio alla circolazione stradale ovvero non sia in contrasto con le norme a tutela dei beni ambientali o storico-artistici ovvero non sia fonte di pericolo per l'igiene e la sicurezza pubblica.

4. Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, a seguito della redazione del processo verbale di contestazione delle violazioni, il Comune procede all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata.

5. Resta comunque a carico del trasgressore ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati al Comune o a terzi per effetto della violazione posta in essere.

6. Alle occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone, relativo alla tipologia di occupazione o di diffusione pubblicitaria, maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

7. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive, effettuate con impianti o manufatti di carattere stabile, per le quali sia impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, sono considerate decorrenti dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione o diffusione pubblicitaria abusiva.

Capo II Delle occupazioni

Articolo 11 - Categorie di occupazione

1. Per l'applicazione delle tariffe del canone sono individuate le seguenti categorie di occupazione:

<i>Categoria di occupazione</i>
1) Passi carrabili
2) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo non aventi natura commerciale: fognature, pozzetti, Imhoff, griglie di areazione, ecc.
3) Esposizioni commerciali senza vendita di beni o servizi, aventi carattere promozionale, commerciale o pubblicitario
4) Esposizione e vendita di beni o servizi: chioschi, edicole, vetrine, distributori di tabacchi, bacheche, ecc.
5) Tende fisse o retrattili
6) Distributori di carburante
7) Esercizi pubblici di ristorazione, bar, pub, ecc.: con espositori, tavoli, sedie, gazebo-ombrelloni, pedane, fioriere, panchine e tende parasole
8) Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: luna park, circhi, ecc.
9) Manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative, politiche, dalle quali non sia tratta, nemmeno indirettamente, alcuna utilità commerciale
10) Attività edilizia: impalcature, ponteggi (anche mobili), cantieri, automezzi per carico/scarico merci, scavi, gru ed autocestelli
11) Altre attività commerciali
12) Altre attività non commerciali
13) Cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità
14) Impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazioni

Articolo 12 - Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni

1. Il territorio del comune è suddiviso in quattro zone, in relazione alla rilevanza economica delle strade e delle aree che possono essere richieste in concessione. Le zone sono le seguenti:

- Zona 1, che comprende l' "Asse pedonale";
- Zona 2, che comprende il "Litorale";
- Zona 3, che comprende il "Centro storico, Porta a Lucca, Porta a Piagge";
- Zona 4, che comprende il "CEP, La Vettola, Porta a Mare, Barbaricina, Porta Nuova, Gagno";
- Zona 5, che comprende il "Ospedaletto, Coltano, Oratoio, Montacchiello".

2. L'elenco delle strade e delle aree ricomprese nelle zone di cui al comma precedente è riportato nell'**allegato "B"** al presente regolamento.

Articolo 13 - Particolari tipi di occupazione

1. Ai fini dell'applicazione del Canone di occupazione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono individuati i seguenti tipi particolari di occupazione con la relativa disciplina speciale:

a) Occupazioni per attività commerciali

Le occupazioni sono concesse nel rispetto delle norme contenute nel Codice della strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e, comunque, in modo da non intralciare il traffico dei veicoli ed il passaggio

dei pedoni sulle vie e piazze o in altri spazi pubblici e non impedire l'accesso alle abitazioni, ai negozi, agli uffici e agli ingressi pubblici e privati. Le occupazioni sono essere effettuate nel rispetto delle norme previste dai regolamenti comunali e dai progetti di riqualificazione approvati dal Comune. Le occupazioni sono essere effettuate nel rispetto del verde, della tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano e, comunque, solo da soggetti in possesso dei necessari titoli al legittimo esercizio dell'attività commerciale.

E' facoltà degli uffici competenti vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi per i quali è stata richiesta l'occupazione.

b) Occupazioni con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali

L'occupazione dei marciapiedi con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali all'interno del centro abitato può essere consentita fino ad un massimo della metà della larghezza interna del locale prospiciente al marciapiede, purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, può essere consentita l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria.

Fuori del centro abitato può essere consentita l'occupazione di spazi pubblici con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali solo se non vietata in base alle norme del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

L'occupazione di cui ai punti precedenti è in ogni caso possibile solo a seguito del rilascio della relativa concessione di suolo pubblico, previa verifica di conformità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore, nonché del relativo titolo abilitativo.

c) Occupazioni per attività finalizzata al consumo di alimenti e bevande nelle aree antistanti agli esercizi pubblici

L'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie, nonché con altre attrezzature consentite in relazione alle caratteristiche dello spazio pubblico in cui si inseriscono, finalizzata al consumo di alimenti e bevande da parte della clientela presso l'esercizio stesso, può essere oggetto di autorizzazione se connessa con l'attività dell'esercizio, previa verifica della compatibilità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione in vigore.

Per l'intera Zona 1 - Asse Pedonale e la Zona 3 ("Centro storico, Porta a Lucca e Porta a Piagge"), la dimensione massima del suolo pubblico concedibile non può superare la dimensione della superficie interna di somministrazione dell'esercizio. Per gli esercizi dotati di servizi igienici adeguati alle esigenze delle persone diversamente abili, detta occupazione del suolo pubblico può essere aumentata del 50% oltre la dimensione di cui sopra.

Nel caso in cui, in corrispondenza di un'occupazione a carattere permanente della categoria 5 ("Tende fisse o retrattili"), venga richiesta un'occupazione temporanea del suolo sottostante, si detrae dal canone dovuto per l'occupazione temporanea una quota pari al canone relativo alla soprastante tenda per superficie e durata corrispondente a quella del suolo temporaneamente occupato.

d) Espositori

L'occupazione di suolo pubblico a mezzo di espositori mobili, purché decorosi, è consentita nei limiti e con le modalità previste dai regolamenti comunali e dagli eventuali piani in materia purché non costituisca esercizio autonomo di attività commerciale e sia ubicata nelle immediate vicinanze di detta attività. L'estensione laterale dell'occupazione non deve eccedere l'ampiezza del fronte del fondo nel quale si svolge l'attività. Deve, in ogni caso, essere garantito il libero passo pedonale, anche con riferimento alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Gli espositori devono essere rimossi durante i periodi di chiusura, anche giornaliera, dell'attività.

e) Occupazioni per attività edilizie

Qualora l'occupazione di suolo pubblico comporti la realizzazione di opere edilizie che richiedono concessione edilizia, ovvero altro titolo abilitativo, alla domanda relativa al rilascio del provvedimento relativo all'occupazione di suolo pubblico dovrà essere allegata la documentazione necessaria.

Le concessioni relative a lavori realizzabili su concessione edilizia, C.I.L.A. o S.C.I.A. sono subordinate alla durata e validità di queste.

Chiunque, anche in possesso di concessione che autorizza l'occupazione di suolo pubblico, area o spazio pubblico, esegue lavori o deposita materiali, ponteggi, strutture od altro, ovvero apre cantieri, deve rispettare le norme relative ai comportamenti e le modalità stabilite dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

f) Passi carrabili

Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad un'area laterale, idoneo allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile, quale listone di pietra o appositi intervalli lasciati nel marciapiede, o una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

I cartelli segnaletici di divieto di sosta per i passi carrabili, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'art. 22, comma 3, del Codice della strada e dell'art. 120 (figura II 78) del D.P.R. 495/1992, sono esclusivamente quelli consegnati dalla S.E.P.I. S.p.A. al titolare dell'atto di concessione. Il cartello di divieto di sosta deve essere restituito in occasione della revoca della concessione o della richiesta di duplicato del cartello stesso.

L'eventuale installazione di dissuasori di sosta, ai fini di agevolare l'utilizzatore del passo carrabile, comporta il computo della superficie occupata da tali manufatti in aggiunta a quella del passo corrispondente.

Il canone per i passi carrabili si applica indipendentemente da chi abbia realizzato l'intervento.

La superficie del passo carrabile da assoggettare a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.

Se il titolare del passo carrabile non ha più interesse ad utilizzarlo, può presentare domanda per la messa in pristino dell'assetto stradale. Se S.E.P.I. S.p.A., previa acquisizione dei nulla osta da parte degli uffici interessati, consente la chiusura del passo, le spese necessarie per la relativa operazione sono a carico del richiedente.

Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

g) Accessi carrabili o pedonali a filo del manto stradale (passi a raso)

Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non devono essere presenti alterazioni dello stato dei luoghi rispetto ad una situazione naturale dell'area interessata, quali riempimento di scarpata, muretti d'ala o qualsiasi tipo di pavimentazione comunque realizzata.

Nel caso di semplici accessi posti a filo con il manto stradale e, comunque, quando manca un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, è dovuto il canone solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedono ed ottengono il rilascio di apposito cartello segnaletico contenente lo stemma del Comune ed il numero progressivo di rilascio, dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spese e diritti di concessione, per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, senza che ciò consenta al richiedente l'esercizio di particolari attività o l'apposizione di altra segnaletica o la realizzazione di altre opere sull'area medesima.

L'istruttoria dell'istanza per l'autorizzazione è di competenza dello stesso ufficio preposto al rilascio delle concessioni per passi carrabili.

I cartelli segnaletici di divieto di sosta devono essere esclusivamente quelli consegnati da S.E.P.I. S.p.A. ai titolari della concessione, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 e dell'art. 120 del D.P.R. 495/1992.

h) Occupazioni effettuate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità e dalle aziende esercenti attività strumentali a questa

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete (Categoria 13) il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicate per la tariffa prevista dall'art. 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i comuni con popolazione oltre 20.000 abitanti.

In ogni caso l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a € 800,00 per anno.

L'importo della misura unitaria del canone è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il canone e deve essere denunciato dall'azienda interessata al soggetto incaricato della riscossione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in una unica soluzione entro il predetto termine del 30 aprile di ciascun anno.

i) Impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazioni

Ogni occupazione effettuata su suolo pubblico con impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazione (Categoria 14) è soggetta a preventiva concessione.

Il gestore di impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di comunicazione deve richiedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico avente alternativamente ad oggetto:

- l'installazione dell'impianto con conseguente posizionamento dei relativi apparati (occupazione principale);
- il solo posizionamento di propri apparati su supporto esistente già oggetto di concessione o la condivisione di apparati altrui (occupazione secondaria in *co-siting* o *sharing*).

In tutti i casi di cui al periodo precedente il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionale di 50 metri quadrati.

La concessione di occupazione di suolo pubblico può riguardare le seguenti tipologie di impianti ed è ha luogo con le seguenti modalità:

- impianto singolo: unico atto di concessione per occupazione principale relativa alla superficie convenzionale di 50 metri quadrati, rilasciabile unicamente a gestore titolare di concessione governativa o a soggetto da esso delegato; durata della concessione pari a 6 anni;
- impianti in *co-siting* e impianti in *sharing*: due o più atti di concessione (una per l'occupazione principale e una per ogni occupazione secondaria del medesimo sito) aventi ad oggetto ciascuna la superficie convenzionale di 50 metri quadrati, rilasciabile unicamente a gestori titolari di concessione governativa o di soggetti da essi delegati; durata della concessione pari a 6 anni e comunque non superiore al periodo residuo della concessione relativa all'occupazione principale.

Per tutte le suddette tipologie di concessione sono inoltre stabilite le seguenti condizioni specifiche:

- preventiva costituzione, a norma dell'art. 28 del Regolamento generale delle entrate, di garanzia dell'importo di € 25.000 a copertura del corretto ripristino dell'area;
- divieto di sub concessione;
- in caso di esercizio del diritto di recesso, l'impianto deve essere rimosso entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del recesso con riconsegna dell'area al Comune;
- obbligo di ospitare nel sito impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito qualora il Comune lo richieda.

Il canone per occupazione di suolo pubblico per impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazione è quantificato applicando le tariffe stabilite dal Comune in relazione alla superficie convenzionale di 50 metri quadrati.

Per le installazioni temporanee di impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazione, legate ad oggettive esigenze transitorie di copertura del servizio, possono essere rilasciate concessioni temporanee per la durata massima di 90 giorni. Il relativo canone è quantificato moltiplicando l'importo del canone giornaliero per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea. Il canone giornaliero è pari al triplo del canone annuo di riferimento rapportato al giorno.

Articolo 14 - Occupazione d'urgenza

1. Si intende per "occupazione d'urgenza" l'occupazione effettuata senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione, motivata da:

- cause di forza maggiore;
- motivi di urgenza eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico;
- ragioni che rendono improcrastinabile la realizzazione di lavori urgenti.

Articolo 15 – Riduzioni

1. Si applica una riduzione del 35 per cento per le occupazioni di carattere permanente effettuate nella Zona 2 ("Litorale") nel periodo dal 15 settembre al 15 maggio. Si applica una riduzione del 30% alle occupazioni di carattere temporaneo effettuate nella Zona 2 ("Litorale") nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile.

2. Le occupazioni di suolo pubblico con arredi complementari a pubblici esercizi, beneficiano delle seguenti riduzioni:

- in caso di utilizzo del suolo pubblico dalle ore 11.00 alle ore 23.00, riduzione del 25% della tariffa base;
- in caso di utilizzo del suolo pubblico dalle ore 8.00 alle ore 20.00, riduzione del 30% della tariffa base;
- in caso di utilizzo del suolo pubblico dalle ore 18.00 alle ore 06.00, riduzione del 35% della tariffa base.

Le occupazioni che si protraggono oltre una delle fasce orarie di cui al presente comma sono comunque soggette al pagamento della tariffa piena.

3. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate all'interno delle aree "A" e "B" individuate dall'art. 1, comma 8, del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 9 luglio 2019, effettuate da attività economiche che aderiscono al disciplinare "Città Sicura" di cui all'art. 3, comma 1, del Regolamento medesimo, beneficiano di una riduzione tariffaria del 10%; tale agevolazione spetta limitatamente al periodo di adesione al disciplinare ed è cumulabile con la riduzione eventualmente spettante ai sensi del comma 3. L'agevolazione è concessa sulla base di comunicazione a S.E.PI. S.p.A., da parte dell'ufficio comunale competente, dell'avvenuta adesione al disciplinare "Città Sicura". La riduzione tariffaria prevista dal presente comma si applica dal 1 gennaio 2021 al 8 luglio 2024.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico della Categoria 8 ("Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: una park, circhi, ecc.") la tariffa è ridotta del 50% per la superficie fino a 100 metri quadrati del 75% per la superficie oltre 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 90% per la superficie oltre 1.000 metri quadrati.

5. Per le occupazioni di suolo pubblico della Categoria 10 ("Attività edilizia: impalcature, ponteggi, cantieri, automezzi per carico/scarico mezzi, scavi, gru ed auto cestelli") la tariffa è ridotta del 1% in presenza di provvedimenti idonei a segnalare l'occupazione ai portatori di handicap.

6. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate da esercizi commerciali ed artigianali in strade e piazze che, con provvedimento del Comune, vengono transitoriamente limitate nel traffico veicolare per una durata superiore a tre mesi continuativi per la realizzazione di lavori pubblici, beneficiano di una riduzione del 40% dell'importo del canone dovuto per il periodo di divieto del transito. Ai fini del beneficio della riduzione, i titolari dei predetti esercizi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, entro la scadenza della concessione.

Articolo 16 – Esenzioni regolamentari

1. Oltre ai casi di esenzione previsti dall'art. 8 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 833, lett. f), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone le seguenti occupazioni:

a) occupazioni di soprasuolo con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi, delle finestre o delle vetrine;

b) intercapedini, fondamenta e altre opere simili che non diminuiscano la fruibilità del suolo cittadino, quando siano necessarie alla stabilità o agibilità degli edifici;

c) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato;

d) aree, chioschi, impianti, opere in genere riservate agli autoveicoli in servizio pubblico di trasporto in concessione;

e) occupazioni effettuate per attività edilizie finalizzate al restauro di immobili appartenenti ai soggetti individuati dalla lettera a) del comma 833 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2019 n. 160;

f) occupazioni realizzate in proprio dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 460/1997, purché da tali occupazioni non venga tratta, nemmeno indirettamente, alcuna utilità commerciale; in ogni caso, non sono escluse dal pagamento del canone le attività di vendita e somministrazione anche se organizzate dai soggetti di cui alla presente lettera;

g) opere o altri manufatti di arredo urbano che non determinino un'apprezzabile riduzione della fruibilità del suolo pubblico ma che ne costituiscano un abbellimento o comunque una valorizzazione;

h) opere, manufatti, impianti in genere realizzati per lo svolgimento di un servizio pubblico in forma non commerciale cui venga riconosciuto dalla Giunta Comunale un rilevante interesse cittadino;

i) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare a soggetti portatori di handicap l'accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi ovvero la fruibilità di ogni altro servizio pubblico; posteggi riservati, nei casi previsti dalla legge, a soggetti portatori di handicap;

j) occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico strettamente necessarie a realizzare opere di urbanizzazione primaria o secondaria, escluse le opere di urbanizzazione a scomputo, per la durata dei lavori di realizzazione.

Capo III

Delle esposizioni pubblicitarie

Articolo 17 - Piano generale degli impianti pubblicitari

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune in conformità e in attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle relative norme tecniche di attuazione.

2. Il Piano generale degli impianti pubblicitari definisce la localizzazione e la tipologia degli impianti pubblicitari o suscettibili di esposizione pubblicitaria e degli impianti per le pubbliche affissioni.

3. Al di fuori delle tipologie di impianti previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari e delle altre forme di pubblicità previste dal presente regolamento, non è consentita sul territorio comunale nessuna forma di esposizione pubblicitaria, neppure a carattere informativo, da chiunque esercitata. Possono essere autorizzate, in base al Piano generale degli impianti pubblicitari, esposizioni informative di carattere eccezionale e non ricorrente, annualmente o stagionalmente legate ad eventi culturali, sportivi, politici o religiosi, nonché esposizioni legate a manifestazioni ed eventi culturali, sportivi, politici o religiosi, patrocinati o promossi dal Comune, nonché postazioni anche fisse di impianti destinati alla pubblicizzazione di eventi o all'indicazione di strutture di pubblico interesse.

Articolo 18 - Classificazione del territorio in categorie

1. Ai fini dell'applicazione del canone alla diffusione di messaggi pubblicitari, le strade, le aree e gli spazi del territorio comunale sono classificati in due distinte categorie:

- categoria normale;
- categoria speciale.

2. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco **allegato "C"** al presente regolamento. Le località di cui al comma 1, diverse da quelle comprese nella categoria speciale, si intendono incluse nella categoria normale.

3. Alle località appartenenti alla categoria normale viene applicata la tariffa base. La tariffa applicata alle esposizioni pubblicitarie effettuate nelle vie della categoria speciale è maggiorata fino ad un massimo del 150 per cento.

Articolo 19 – Tipologie di diffusione pubblicitaria

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento sono quelle stabilite dal Piano generale degli impianti pubblicitari che ne indica le tipologie, la quantità e l'ubicazione sul territorio comunale nonché i criteri e modalità di effettuazione della pubblicità, suddivise per:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni;
- d) pubblicità varia.

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con manifesti. Per le definizioni si fa riferimento a quelle di cui all'art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni" disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia". E' compresa nella pubblicità ordinaria la pubblicità mediante affissioni dirette di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, nei casi e nei modi previsti dal Piano degli impianti pubblicitari.

3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come di seguito indicato:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con marchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli art. 57 e 59 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada nonché, nei casi di cui alla precedente lettera a), le disposizioni in materia di pubblicità itinerante previste dal Piano degli impianti pubblicitari.

4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile.

5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni" la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6. La pubblicità varia comprende:

- a) la pubblicità effettuata mediante striscioni, ammessa solo nei casi e nei modi previsti dal Piano generale degli impianti pubblicitari a gestione privata diretta;
- b) la pubblicità effettuata, sul territorio del Comune, da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime, definita "pubblicità da aeromobili";
- c) la pubblicità effettuata con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
- d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, definita "pubblicità in forma ambulante";
- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

7. E' vietato il lancio o getto dei volantini. Il volantaggio potrà essere effettuato solo tramite consegna a mano o apposizione nelle cassette delle lettere.

8. Fatto salvo il divieto previsto dall'art. 21, comma 6, del presente Regolamento, la pubblicità fonica è consentita, sia fuori che dentro i centri abitati, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

9. Le tipologie di pubblicità comprese tra quelle previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari sono soggette alle previsioni del Piano medesimo.

10. Preinsegne per attività commerciali, artigianali o ricettive. La collocazione delle preinsegne per attività commerciali, artigianali o ricettive, la loro tipologia, le caratteristiche e le quantità sono autorizzate da S.E.PI. S.p.a. sulla base delle previsioni del Piano degli impianti pubblicitari. Sulla base di tali localizzazioni S.E.PI. S.p.A. rilascia ai soggetti interessati le autorizzazioni le quali hanno validità quinquennale. Al rilascio di dette autorizzazioni S.E.PI. S.p.A., richiede il costo di acquisto e di installazione del cartello e, nelle annualità seguenti, il costo relativo alla manutenzione del cartello.

Articolo 20 - Preinsegne per attività commerciali, artigianali o ricettive

1. La collocazione delle preinsegne per attività commerciali, artigianali o ricettive, la loro tipologia, le caratteristiche e le quantità sono autorizzate da S.E.PI. S.p.A. sulla base delle previsioni del Piano generale degli impianti pubblicitari.

2. Sulla base di tali localizzazioni S.E.PI. S.p.A. rilascia ai soggetti interessati le autorizzazioni le quali hanno validità quinquennale.

3. S.E.PI. S.p.A., in fase di autorizzazione, richiede il costo di acquisto e di installazione del cartello e, nelle annualità seguenti, il costo relativo alla manutenzione del cartello.

Articolo 21 - Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici, indicati dall'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'autorità competente alla tutela dei beni medesimi. Può essere rilasciata autorizzazione per la collocazione di cartelli od altri mezzi pubblicitari lungo le strade situate nell'ambito e in prossimità dei beni sopra indicati, previo parere favorevole dell'autorità competente alla tutela, in merito alla compatibilità della collocazione e della tipologia del mezzo con i valori paesaggistici dei beni interessati.

2. Sugli edifici e nei luoghi d'interesse storico e artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sui muri di cinta e nelle zone di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e di luoghi di culto, o in prossimità di tali edifici o luoghi, è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità. Può essere rilasciata autorizzazione per la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade situate nell'ambito o in prossimità di edifici o luoghi d'interesse storico e artistico, previo parere favorevole dell'autorità competente alla tutela dei suddetti beni, sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

3. Nelle località di cui al comma 1 e sul percorso d'immediato accesso agli edifici e opere di cui al comma 2 può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione, di cui agli articoli 131, 134, 135 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495.

4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli, fuori dei centri abitati, si applicano i divieti posti dall'art. 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e delle norme contenute nel relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni. All'interno dei centri abitati si applicano le norme del presente Regolamento; si osserva la delimitazione del centro abitato effettuata, ai sensi dell'art. 4 del Codice della strada, con il Regolamento urbanistico comunale.

5. Oltre che nei casi indicati al comma 2, la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari è vietata nelle vie e piazze di interesse storico o architettonico.

6. Nelle adiacenze degli edifici d'interesse storico e artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e riposo, scuole, luoghi di culto, cimiteri, all'interno della Zona a Traffico Limitato, nonché in Via Santa Maria, Via Bonanno Pisano e sui lungarni, è vietata ogni forma di pubblicità fonica dalle ore 17.00 alle ore 9.00.

7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari, ed alle altre forme di pubblicità vietate dal presente articolo, si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni previsti dalla normativa richiamata dal precedente comma 4, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 a tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Articolo 22 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dei centri abitati, ai sensi dell'art. 23 del Codice della strada, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle disposizioni del relativo Regolamento di esecuzione.

2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, comprese le insegne, targhe e simili, all'interno dei centri abitati sono soggetti alle condizioni previste dal Piano degli impianti pubblicitari e dal Regolamento edilizio comunale.

3. Le caratteristiche e i materiali dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono disciplinati dal Piano generale degli impianti pubblicitari e dalle norme del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

4. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati deve essere effettuato nel rispetto delle distanze minime nonché dei divieti di cui all'art. 23 del Codice della strada, e degli articoli 51 e 52 del relativo Regolamento di esecuzione, nonché in conformità alle previsioni del Piano generale degli impianti pubblicitari. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati deve essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal Piano generale degli impianti pubblicitari e dal relativo progetto esecutivo.

5. Le disposizioni relative alle distanze minime e il divieto di posizionamento in curva, previsti dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli. Fuori dei centri abitati deve essere comunque

rispettata una distanza non inferiore a metri 3 dal limite della carreggiata. All'interno dei centri abitati si applicano le norme previste dal Piano degli impianti pubblicitari e dal relativo progetto esecutivo.

6. Gli impianti pubblicitari devono essere installati da ditte regolarmente iscritte alla Camera di commercio. L'installazione deve garantire il rispetto delle normative, di cui ai commi precedenti, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada; deve inoltre essere stipulata dall'interessato polizza assicurativa per la responsabilità civile per il periodo di esposizione.

7. Gli impianti a messaggio variabile devono avere un periodo di variabilità non inferiore a 10 secondi, se posti in senso trasversale al senso di marcia dei veicoli.

8. Nei centri abitati l'occupazione di marciapiedi da parte di cartelli o altri mezzi pubblicitari può essere consentita fino a un massimo della metà della loro larghezza purché in adiacenza ai fabbricati e purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri. La tipologia, le caratteristiche e la collocazione degli impianti parapedoni sono regolati dal Piano degli impianti pubblicitari.

Articolo 23 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e le cautele prescritte dall'art. 49 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Piano degli impianti pubblicitari ove applicabili.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada. All'interno dei centri abitati l'installazione di pannelli luminosi, aventi le caratteristiche di cui al comma 4 del precedente articolo 19, è soggetta alle medesime disposizioni, nonché alle disposizioni di altri regolamenti comunali in materia ove applicabili.

Articolo 24 - Obblighi dei soggetti autorizzati

1. E' fatto obbligo ai soggetti autorizzati al collocamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune o da S.E.P.I. S.p.a., anche successivamente all'autorizzazione, per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere a proprie spese alla rimozione quando venga meno il titolo autorizzatorio ovvero vengano meno le condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o in presenza di motivata richiesta del Comune, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali; la rimozione deve essere effettuata entro 48 ore dal venire meno del titolo o dalla richiesta del Comune e comunque senza ritardo. In caso d'inadempienza, si procede d'ufficio alla rimozione con oneri con rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili.

2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

Articolo 25 – Riduzioni

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, e da ogni altro ente senza scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, turistiche, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Alla pubblicità realizzata attraverso mezzi che comprendono, oltre ai messaggi relativi ai soggetti e alle manifestazioni indicati nel comma 1, anche l'indicazione di ulteriori soggetti che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista nel suddetto comma. La presenza di eventuali sponsor, altre diciture o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario non fa venir meno il diritto alla riduzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore al 30% della superficie complessiva di ciascun impianto. Tale riduzione non si applica, pur in presenza dei requisiti di cui al comma 1, in relazione ai mezzi che contengono anche messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica per promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualunque natura.

3. I requisiti soggettivi previsti alla lettera a) del comma 1 sono dichiarati dall'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, l'interessato è invitato dal responsabile del procedimento a produrre la documentazione ritenuta necessaria, fissando un congruo termine per adempiere. La dichiarazione e la documentazione sono acquisite la prima volta e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in caso di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono verificati direttamente da S.E.PI. S.p.A. attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili.

5. Qualora la pubblicità con proiezioni abbia durata superiore a 30 giorni, per i giorni successivi al trentesimo la tariffa è ridotta della metà.

Articolo 26 – Esenzioni regolamentari

1. Oltre ai casi di esenzione previsti dall'art. 8 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 833, lettera f), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:

- a) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi purché di superficie non superiore 25 centimetri quadrati;
- b) le tabelle esposte all'esterno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- c) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- d) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali anche nell'ipotesi in cui siano presenti i logo tipi di eventuali sponsor ma gli stessi non superino il 30% della superficie complessiva e comunque non superino 0,3 metri quadrati;
- e) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino mezzo metro quadrato di superficie;
- f) la pubblicità apposta sulle vetrine delle agenzie di viaggio e delle agenzie immobiliari, sempre che le dimensioni non superino il 40% della superficie complessiva di ciascuna vetrina;
- g) le preinsegne delle attività ricettive, alberghiere ed extra alberghiere;
- h) la pubblicità effettuata mediante gli schermi multimediali installati nelle localizzazioni individuate dal percorso turistico definito dal Piano Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile (PIUSS) della città di Pisa e collocati su suolo pubblico, nel numero, con le caratteristiche e per la durata definite nel relativo bando di gara.

2. Le tipologie di esposizione pubblicitaria esenti dal canone necessitano comunque di preventiva autorizzazione.

Titolo III CANONE MERCATALE

Capo I Disciplina del Canone mercatale

Articolo 27 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, di aree e di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Pisa destinati a mercati anche in strutture attrezzate.

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

3. Il Canone mercatale si applica con riferimento al commercio su aree pubbliche effettuato nei mercati annuali, periodici, stagionali, straordinari, nelle fiere, nei posteggi isolati, nonché in forma itinerante su qualsiasi area pubblica.

Articolo 28 - Soggetto passivo

1. Il canone di concessione mercatale è dovuto dal titolare della concessione ovvero, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.

Articolo 29 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni di cui al presente titolo del regolamento, il canone è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati, e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

Articolo 30 - Tipologie di occupazione in base alla durata

1. Si considera permanente l'occupazione che si protrae per l'intero anno solare.
2. Si considera giornaliera l'occupazione che si protrae per un periodo inferiore all'anno solare.
3. Tutte le occupazioni di cui ai commi precedenti, sia che comportino sia che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da concessione.

Articolo 31 – Categorie di occupazione giornaliera

1. Per l'applicazione delle tariffe del canone sono individuate le seguenti categorie di occupazione giornaliera:

Categoria di occupazione giornaliera
1) Commercio su aree pubbliche di beni durevoli
2) Commercio su aree pubbliche di generi alimentari

Articolo 32 - Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente titolo si fa riferimento alla classificazione in zone del territorio comunale di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Articolo 33 - Tariffe

1. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è € 50,00 per metro quadrato.
2. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è € 1,20 per metro quadrato.
3. La tariffa giornaliera si applica frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo dell'occupazione. Alle occupazioni di durata maggiore di 9 ore si applica la tariffa giornaliera intera.
4. Le occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale si intendono effettuate per un periodo minimo di 8 ore giornaliere, incluso il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.
5. Le tariffe di base di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere variate dal Comune in riduzione, fino all'azzeramento, o in aumento, nella misura massima del 25 per cento delle tariffe stesse.
6. Per ciascuna tipologia di occupazione, permanente o giornaliera, prevista dal presente regolamento sono stabilite tariffe che tengono conto della tipologia e del valore dell'occupazione e cioè e del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dell'area nonché della produzione di rifiuti solidi urbani derivante dall'occupazione.
7. Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe già in vigore in base all'ultima deliberazione.

Articolo 34 – Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, alle occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata la riduzione del 30 per cento del canone dovuto.
2. Alle occupazioni giornaliere diverse da quelle di cui al precedente comma 1, di durata maggiore di 9, si applica la riduzione del 78 per cento del canone dovuto.

Articolo 35 - Termini e modalità di pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato a favore del Comune di Pisa unicamente utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 o con le altre modalità previste dal medesimo Codice.
2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per la prima annualità è effettuato prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione. Il pagamento del canone per ciascuna delle successive annualità è effettuato entro il 28 febbraio dell'anno di competenza.

3. Il canone relativo alle concessioni permanenti, se di importo superiore ad Euro 300,00, può essere corrisposto in quattro rate di pari importo, aventi scadenza nell'anno a cui si riferisce, l'ultimo giorno dei mesi di febbraio, aprile, luglio e ottobre, senza aggravio di interessi.

4. Il canone relativo alle concessioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, calcolato per anno solare sulla base delle occupazioni previste dal provvedimento di concessione, se di importo superiore ad € 300,00, può essere versato in due rate, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre dell'anno a cui si riferisce.

5. Il canone relativo a tutte le altre concessioni giornaliere è assolto in unica soluzione, prima dell'inizio dell'occupazione.

6. La S.E.PI. S.p.A. trasmette annualmente gli avvisi di pagamento del canone dovuto dai titolari di concessioni aventi carattere permanente. Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.

Articolo 36 - Occupazione abusiva

1. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni

- difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine di scadenza, in assenza di rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la decadenza, estinzione o revoca della concessione;
- che sono effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo canone.

2. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa redazione di processo verbale di contestazione delle violazioni, dispone la rimozione dell'occupazione, la messa in pristino del suolo e/o dei beni pubblici interessati, assegnando un termine per provvedervi trascorso il quale procede d'ufficio con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato l'occupazione.

3. Resta comunque a carico del trasgressore ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecati al Comune o a terzi per effetto della violazione posta in essere.

4. Alle occupazioni realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone, relativo alla tipologia di occupazione, maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come giornaliere le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

5. Le occupazioni permanenti per le quali è impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, sono considerate decorrenti dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva.

Articolo 37 – Disposizioni speciali relative al commercio su aree pubbliche

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di concessione di occupazione di suolo pubblico se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore, e salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate dagli strumenti di pianificazione comunali.

2. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel Piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso Piano.

3. Relativamente al commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi, perché non assegnati o per assenza del concessionario, l'operatore che li occupa è tenuto al pagamento del canone dovuto per l'occupazione.

4. Può essere consentita l'occupazione del suolo pubblico a carattere giornaliero per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il rispetto di eventuali vincoli.

Titolo IV

PROCEDURE AMMINISTRATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Oggetto

Articolo 38 - Oggetto

1. La disciplina di cui al presente titolo si applica al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e, per quanto non diversamente disciplinato da norme di rango superiore e dal precedente art. 37, al Canone mercatale.

Capo II **Procedure amministrative**

Articolo 39 - Disposizioni generali in materia di procedimento

1. Il provvedimento di concessione che costituisce titolo per l'occupazione o il provvedimento di autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari è rilasciato a seguito dell'avvio, dello svolgimento e della conclusione del procedimento amministrativo disciplinato dal presente regolamento.

2. Il rilascio del provvedimento amministrativo di concessione o autorizzazione deve precedere l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari.

3. Il procedimento di cui al comma 1 deve rispettare i principi dettati dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e deve essere coordinato con le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il Codice della strada, e dal relativo Regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1992 n. 495.

Articolo 40 - Istanza

1. Il soggetto interessato ad effettuare l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari deve presentare istanza in bollo alla S.E.P.I. S.p.A..

2. Allo scopo di cui al comma precedente, S.E.P.I. S.p.A. rende disponibili modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione e di esposizione pubblicitaria, che è possibile utilizzare per presentare l'istanza.

3. L'istanza di concessione o autorizzazione deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) per le persone fisiche: le generalità del richiedente, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e, se esistenti, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico;
- b) per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda e, se esistenti, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico;
- c) il luogo dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;
- d) la misura dell'occupazione o del mezzo pubblicitario;
- e) la durata dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;
- f) le modalità e tipologia di occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;
- g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o autorizzazione, nonché a prestare le eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

Articolo 41 - Procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d'urgenza

1. Quando l'occupazione è resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose e persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante deve dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale ed alla S.E.P.I. S.p.A. direttamente o a mezzo di posta elettronica certificata, fax o telegramma e, entro tre giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, deve comunque presentare l'istanza per ottenere il rilascio della concessione.

3. L'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagio e pericolo per gli utenti della strada, inclusa un'adeguata segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. Qualora l'occupazione riguardi l'esecuzione di lavori interessanti la sede stradale ed altri spazi pubblici comunali, devono essere rispettate le norme vigenti al momento dell'occupazione stessa, previste dal regolamento "Criteri e modalità per l'esecuzione di lavori interessanti sedi stradali e spazi pubblici comunali", nonché dal regolamento edilizio.

4. Se l'ufficio competente accerta la mancanza dei motivi che giustificano l'urgenza oppure se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, fermo restano l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, lo stesso canone subisce una maggiorazione del 20 per cento.

5. In ogni caso resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione e di effettuare l'eventuale ripristino dei luoghi.

6. Il presente articolo non si applica con riferimento al Canone mercatale, per il quale non è prevista l'ipotesi di occupazione d'urgenza.

Articolo 42 – Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento cura la istruttoria per verificare la regolarità e completezza dell'istanza ed i presupposti di diritto e di fatto per il suo accoglimento o rigetto.

2. Il responsabile del procedimento, qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, inoltra l'istanza agli uffici comunali competenti per acquisire i pareri tecnici che si rendono opportuni o che sono previsti da norme di legge o regolamentari.

3. Se l'esito dell'istruttoria è negativo, il responsabile del procedimento, entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, chiede all'interessato, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione è precisato che l'integrazione dell'istanza deve essere effettuata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e che, in caso contrario, l'istanza è archiviata.

4. La richiesta di acquisizione di pareri, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. E' sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché S.E.PI. S.p.A. comunichi il rigetto dell'istanza motivandolo con riferimento al recepimento dei pareri acquisiti.

6. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti i canoni oggetto del presente regolamento o per debiti relativi ai previgenti COSAP e CIMP.

Articolo 43 – Adozione del provvedimento

1. Al termine dell'istruttoria, acquisiti i pareri dei competenti uffici, è adottato provvedimento motivato di concessione o autorizzazione o di diniego della stessa.

Articolo 44 - Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- dati identificativi del soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario;
- le misure e l'ubicazione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario;
- la durata dell'occupazione o della diffusione del messaggio e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione o autorizzazione, incluse quelle prescritte dal Comune a tutela dei diritti di terzi;
- gli adempimenti e gli obblighi cui è tenuto il titolare della concessione o autorizzazione;
- l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone e di ogni altro onere economico connessi all'occupazione o alla diffusione del messaggio pubblicitario;
- l'ammontare della cauzione, ove dovuta, ai sensi del presente regolamento;
- la riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della concessione o autorizzazione;
- l'obbligo di esporre l'atto che legittima l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario.

2. La concessione o autorizzazione acquista efficacia dal momento del pagamento della prima ovvero della rata unica del canone. L'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario, pertanto, si considera abusiva ove si realizzi prima dell'assolvimento di tale obbligo.

Articolo 45 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio di concessione o autorizzazione è condizionato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- pagamento, se dovuta, dell'imposta di bollo per l'atto;
- rimborso delle spese di sopralluogo, ove previsto;
- prestazione della cauzione, ove richiesta e nella misura stabilita dall'ufficio;
- pagamento della prima rata o della rata unica del canone secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Articolo 46 - Cauzione

1. Quando, per il tipo di occupazione in rapporto alla destinazione d'uso, l'occupante deve procedere alla manomissione o modifica delle aree o eseguire opere, ovvero l'attività posta in essere può comunque arrecare danno agli spazi occupati, è dovuta la presentazione di una cauzione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

2. Al termine della concessione, nel caso in cui non sia rinnovata, il titolare della concessione ha l'obbligo di eseguire a sue cure e spese la rimozione delle opere installate e il ripristino del suolo pubblico, nei termini fissati dal Comune.

3. La cauzione è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica, da parte degli uffici comunali competenti, della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro 30 giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

4. La cauzione è costituita con le modalità previste dal Regolamento generale delle entrate.

Articolo 47 - Obblighi dell'occupante

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nel provvedimento di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino il suolo, lo spazio o i beni pubblici, al termine della durata della concessione qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
- c) esporre, in modo ben visibile al pubblico, l'atto che legittima l'occupazione;
- d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- e) osservare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- f) osservare il divieto di cambiamento di destinazione di uso, se non previa autorizzazione;
- g) versare il canone alle scadenze previste;
- h) esporre nell'ipotesi di esecuzione di opere edilizie, un cartello di dimensioni non inferiori ad un metro quadrato con la denominazione del committente e della ditta esecutrice dei lavori.

Articolo 48 - Obblighi della Società Entrate Pisa S.p.A.

1. I provvedimenti di concessione o autorizzazione sono annotati in un apposito registro, anche informatico, in base all'ordine cronologico del rilascio ed al nominativo del titolare.

2. Il registro di cui al comma 1 deve essere continuamente aggiornato in modo che sia possibile verificare con esattezza la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche ed ogni variazione che si sia verificata relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi dell'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari.

Articolo 49 - Termine di scadenza della concessione o autorizzazione

1. Ad eccezione delle fattispecie indicate negli articoli seguenti, la concessione dell'occupazione o l'autorizzazione della diffusione del messaggio pubblicitario scade con il semplice decorso del termine indicato nel provvedimento di concessione o autorizzazione, senza che occorra alcun ulteriore atto da parte degli uffici competenti.

Articolo 50 - Cause di cessazione dell'efficacia della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione perde efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca da parte degli uffici competenti, dal giorno in cui si verifica uno degli eventi di seguito indicati:

- a) morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione o autorizzazione, o estinzione della persona giuridica, sempre che non si verifichi quanto prescritto nel successivo articolo del presente regolamento;
- b) sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione o esposizione pubblicitaria già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.

Articolo 51 - Modifica, revoca e decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è sempre modificabile o revocabile da parte del Comune o della S.E.PI. S.p.A., senza obbligo d'indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza e viabilità.

2. In caso di revoca parziale dell'atto di concessione o autorizzazione, il canone è ridotto in misura proporzionale alla minore disponibilità e durata dell'area occupata o della diffusione del messaggio pubblicitario.

3. La revoca dell'atto di concessione o autorizzazione da parte del Comune o della S.E.PI. S.p.A. comporta il rimborso nel caso delle sole fattispecie temporanee; la modifica comporta il rimborso o l'integrazione dell'importo versato, come risulta dalla rideterminazione del canone in base ai nuovi elementi di calcolo.

4. La decadenza della concessione è disposta dal Comune di Pisa o da S.E.PI. S.p.A., quando si verificano:

- a) violazioni di norme di legge o regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico o di diffusione di messaggi pubblicitari;
- b) violazione delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione;
- c) mancata occupazione del suolo di cui al provvedimento di concessione senza giustificato motivo, entro 90 giorni successivi al rilascio della concessione nei casi di occupazioni permanenti o entro 30 giorni successivi alla stessa data, in caso di occupazioni temporanee;
- d) mancato pagamento di una annualità, ovvero di tre rate anche non consecutive per le concessioni o autorizzazioni permanenti. La decadenza è impedita se, entro il termine fissato da S.E.PI. S.p.A., il pagamento è eseguito con gli interessi dovuti.
- e) il mancato pagamento di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive nel caso di occupazioni temporanee, determina la decadenza della concessione. L'occupazione deve cessare ed ove ciò non avvenga, l'occupazione è abusiva.

Articolo 52 - Rinuncia e posticipazione della concessione

1. Il titolare può rinunciare o chiedere la posticipazione della concessione o autorizzazione temporanea mediante comunicazione agli uffici competenti, entro il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria oppure, per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi, entro il giorno d'inizio dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.

2. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente non fa decadere l'obbligo di versamento del canone e delle eventuali penalità ed interessi, se maturati.

3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione permanente o alla diffusione permanente del messaggio pubblicitario con comunicazione scritta agli uffici competenti entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica tale cessazione anticipata. La cessazione decorre dall'anno successivo. Il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa o la cessazione.

4. In assenza di comunicazione rimane dovuto il canone stabilito.

5. L'interruzione dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario non equivale a rinuncia.

6. La rinuncia da parte dell'interessato, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario non è iniziata, comporta la restituzione del canone e della cauzione eventualmente prestatati, senza interessi, solo nel caso in cui ne sia stata data comunicazione entro il giorno di inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio del provvedimento di concessione (diritti fissi, costo del cartello, ecc.).

7. Se l'occupazione è in corso al momento della rinuncia, non si precede al rimborso.

Articolo 53 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. L'interessato può chiedere il rinnovo della concessione o autorizzazione.

2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata ai competenti uffici con le modalità previste dal presente regolamento per l'istanza iniziale di concessione o autorizzazione, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza. Nella domanda devono essere riportati gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.

3. Nell'ipotesi in cui il rinnovo riguardi esclusivamente il prolungamento dei termini dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario, lasciando inalterati tutti gli altri elementi, alla domanda di rinnovo non deve essere allegata alcuna documentazione ad eccezione della sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità dell'attività posta in essere alla precedente concessione o autorizzazione. E' fatta salva la possibilità di verifica da parte dei soggetti preposti al controllo.

4. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo costituisce una nuova concessione.

Articolo 54 - Subentro nell'occupazione o nella diffusione di messaggi pubblicitari

1. La concessione all'occupazione o l'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari, permanente o temporanea, non può essere ceduta a terzi.

2. Se il titolare della concessione o autorizzazione, nel periodo di durata della stessa, trasferisce ad altri, con atto tra vivi, la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione o l'autorizzazione, deve darne comunicazione entro 30 giorni all'ufficio competente che, ove nulla osti, ne aggiorna la titolarità.

3. Nel caso di cui al comma precedente, il cessante non ha diritto al rimborso, neanche parziale, di quanto versato a titolo di canone né ad alcuna forma di indennizzo.

4. Colui che subentra nell'occupazione o nella diffusione del messaggio pubblicitario deve chiedere all'ufficio competente la voltura della concessione o autorizzazione entro 10 giorni dall'acquisizione dell'attività o del bene in relazione al quale è effettuata l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario, a pena di immediata decadenza della concessione o autorizzazione, indicando gli elementi di cui all'art. 39 del presente regolamento.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in relazione alle occupazioni per i passi carrabili.

6. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione.

7. Il subentro nell'occupazione o nella diffusione del messaggio pubblicitario non determina l'interruzione delle stesse ai fini dell'assolvimento del canone.

8. In caso di morte del titolare della concessione o autorizzazione gli eredi subentrano nel godimento della stessa ma, entro un anno dalla data del decesso, devono darne comunicazione all'ufficio competente che, ove nulla osti, provvede ad aggiornarne l'intestazione.

Capo III

Rimborsi, sanzioni e riscossione coattiva

Articolo 55 - Rimborso del canone

1. Entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione del canone, il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può presentare al competente ufficio l'istanza di rimborso.

2. Le somme versate e non dovute sono rimborsate entro 180 giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza di rimborso avanzata dall'interessato. Nello stesso termine l'ufficio può negare il rimborso degli importi versati mediante motivazione comunicazione all'interessato.

3. La modifica dell'atto di concessione o autorizzazione dà diritto al rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.

4. La revoca e la rinuncia dell'atto di concessione o autorizzazione danno diritto al rimborso di una quota del canone corrispondente al periodo in cui l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario non è stata effettuata.

Articolo 56 – Sanzioni

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, oltre ad applicare le indennità previste dal presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità dovuta in caso di occupazione o esposizione abusiva, né superiore al doppio del canone, ferme restando le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

2. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone, oltre al recupero del canone non versato, si applica la sanzione del 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non può comunque essere inferiore di € 25,00 né maggiore di € 500,00, nel rispetto della legge 24 novembre 1981 n. 689 e nella misura fissata dall'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

3. L'ufficio competente provvede, in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi o di omesso, parziale o tardivo versamento del canone, alla notifica, a mezzo atto giudiziario, di atti di contestazione, aventi natura di accertamento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, commi 792 e 794, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, contenenti l'importo dovuto a titolo di canone, sanzioni e interessi. Il soggetto obbligato è tenuto ad adempiere nel termine previsto per la proposizione dell'eventuale ricorso all'autorità competente.

4. La notifica dei predetti atti è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone.

5. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, della sanzione e degli interessi, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato.

Articolo 57 - Riscossione coattiva

1. Nel caso in cui il soggetto che vi è obbligato non provvede al pagamento del canone nei termini previsti ovvero dell'indennità, delle sanzioni e degli interessi, la S.E.PI. S.p.A. procede alla riscossione coattiva del canone e delle altre somme dovute seguendo la procedura prevista dall'art. 1, commi 792 e 794, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, relativi alla valenza di titolo esecutivo degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali.

Titolo V PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I Disciplina delle pubbliche affissioni

Articolo 58 - Soppressione del servizio delle pubbliche affissioni

1. Con decorrenza dal 1 dicembre 2021 è soppresso il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Articolo 59 – Pubbliche affissioni garantite

1. Il Comune garantisce in ogni caso l'affissione, da parte degli interessati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati. Tali affissioni sono effettuate, da parte degli interessati, negli impianti destinati dal Comune a tale scopo.

2. Si intendono privi di rilevanza economica i messaggi non correlati all'esercizio di attività economiche in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti e servizi.

3. L'obbligo, previsto da leggi o regolamenti, di affissione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali, è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei relativi siti internet.

Articolo 60 - Canone per le affissioni garantite

1. Per le affissioni di cui al comma 1 dell'articolo precedente è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune.

2. Per la determinazione del canone e per tutto quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si applica la disciplina relativa all'esposizione di messaggi pubblicitari.

Articolo 61 - Esenzioni

1. Sono in ogni caso esenti dal canone le affissioni di:

- a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusa;
- b) manifesti dello Stato, della Regione o della Provincia, relativamente alle proprie attività istituzionali;
- c) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) manifesti relativi agli adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, del parlamento europeo, regionali e amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge o per regolamento.

Titolo VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 62 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla legge e dal presente regolamento, si rinvia alle norme del Regolamento generale delle entrate.

Articolo 63 - Disposizioni transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche e le autorizzazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari.

2. I concessionari o gli autorizzati possono rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamenti normativi derivanti dall'applicazione del nuovo canone.

3. Restano fermi, fino alla loro naturale scadenza, i contratti di concessione amministrativa di suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, finalizzati all'installazione di impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazione, già conclusi dalle parti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 64 - Allegati

1. Sono allegati al presente regolamento, quali parti integranti dello stesso, i seguenti:
 - allegato "A": tipologie dei mezzi pubblicitari ai fini dell'articolazione delle tariffe;
 - allegato "B": suddivisione delle strade per zone;
 - allegato "C": elenco delle località comprese nella Categoria speciale.

Articolo 65 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Allegato A

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA			
Tariffe PUBBLICITA'			
Descrizione	L. 160/2019 - art. 1 comma 826 Tariffa standard	Tariffa ANNUA (€ al mq)	
		Categoria normale	Categoria speciale
PUBBLICITA' ORDINARIA			
Pubblicità di superficie inferiore a 5,50 mq			
Pubblicità di superficie compresa da 5,50 a 8,50 mq			
Pubblicità di superficie superiore a 8,50 mq			
PUBBLICITA' LUMINOSA			
Pubblicità di superficie inferiore a 5,50 mq			
Pubblicità di superficie compresa da 5,50 a 8,50 mq			
Pubblicità di superficie superiore a 8,50 mq			
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI PER CONTO PROPRIO (tariffa unitaria)			
Autoveicoli con portata pari o superiore a 3.000 Kg			
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg			
Motoveicoli ed altri veicoli			
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI PER CONTO TERZI			
Pubblicità di superficie inferiore a 5,50 mq			
Pubblicità di superficie compresa da 5,50 a 8,50 mq			
Pubblicità di superficie superiore a 8,50 mq			
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI LINEA, TAXI, BUS NAVETTA			
Pubblicità di superficie inferiore a 5,50 mq			
Pubblicità di superficie compresa da 5,50 a 8,50 mq			
Pubblicità di superficie superiore a 8,50 mq			
IMPIANTI SPECIFICI			
Categoria poster non luminoso - m 6x3			
Categoria poster luminoso - m 6x3			
Impianti messaggio variabile non luminoso - m 6x3			
Impianti messaggio variabile luminoso - m 6x3			
Maxi schermo non luminoso - m 4x3			
Maxi schermo luminoso - m 4x3			
Stendardi di superficie fino a 1 mq			
Stendardi di superficie oltre 1 mq e fino a 2 mq			
Stendardi di superficie oltre 2 mq e fino a 3 mq			
Striscioni			
Preinsegne			

Descrizione	L. 160/2019 - Art. 1 comma 827 Tariffa standard	Tariffa GIORNALIERA (€ al mq)	
		Categoria normale	Categoria speciale
PUBBLICITA' ORDINARIA			
Pubblicità di superficie inferiore a 5,50 mq			
Pubblicità di superficie compresa da 5,50 a 8,50 mq			
Pubblicità di superficie superiore a 8,50 mq			
PUBBLICITA' LUMINOSA			
Pubblicità di superficie inferiore a 5,50 mq			
Pubblicità di superficie compresa da 5,50 a 8,50 mq			
Pubblicità di superficie superiore a 8,50 mq			

ELENCO STRADE CITTA' DI PISA SUDDIVISE PER ZONE AI FINI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E CANONE MERCATALE (ordine alfabetico)		
Legenda :		
Zona 1	Asse pedonale	
Zona 2	Litorale	
Zona 3	Centro storico - Porta a Lucca - Porta a Piagge	
Zona 4	CEP - La Vettola - Porta a Mare - Barbaricina - Porta Nuova - Gagno	
Zona 5	Ospedaletto - Coltano - Oratoio - Montacchiello	
Codice via	Nome via	Zona CANONE UNICO e MERCATALE
3452	BORGO STRETTO	1
5854	CHIASSO S.UBALDESCA	3
14103	CORSO ITALIA	1
3006	CORTE AGONIGI	3
2052	CORTE BRACCI	3
3253	CORTE BRACCINI trav.BONAINI	3
36901	CORTE BRACCINI trav.via ROSELLINI	3
19553	CORTE CAMBI	4
6904	CORTE CASE MEDICEE	4
10301	CORTE DEL PORTICO	4
47456	CORTE DI GADDO	4
7303	CORTE S. FEDERIGHI	4
14604	CORTE SAN DOMENICO A	3
14652	CORTE SAN DOMENICO B	3
14755	CORTE SAN DOMENICO C	3
14803	CORTE SAN DOMENICO D	3
10356	CORTE TIEZZI	3
29606	DISCESA SOARTA	3
30100	GALL. DON LUIGI STURZO	3
12304	GALL. GERACE GIOVAN BATTISTA	4
13355	GALLERIA A A. GRAMSCI	3
13403	GALLERIA B A. GRAMSCI	3
36702	L.GO BRUNO PONTECORVO	4
33202	L.GO F. GIOVANNINI	4
8065	L.GO FRA'BARTOLOMEO DA S.CONCORDIO	4
36455	L.GO GABRIELE MONASTERIO	4
36201	L.GO MARINAI D'ITALIA	3
20053	L.NO ANTONIO PACINOTTI	3
4056	L.NO BRUNO BUOZZI	3
7254	L.NO COSIMO I DEI MEDICI	3
40305	L.NO GABRIELE D'ANNUNZIO	4
11454	L.NO GALILEO GALILEI	3
9951	L.NO LEONARDO FIBONACCI	3
29400	L.NO R. SIMONELLI	3
29750	L.NO S. SONNINO	3
38054	L.NO S.GIOVANNI AL GATANO	4
7954	LARGO A. DUCA D'AOSTA	3
26051	LARGO B. PONTECORVO	3
2656	LARGO BETTI MARCO	2
16450	LARGO C. MARCHESI	3
16903	LARGO C. NELLO MASSEI	3
16596	LARGO CATALLO	4
34506	LARGO CESARE BALBO	3
17603	LARGO CIRO MENOTTI	4

ELENCO STRADE CITTA' DI PISA SUDDIVISE PER ZONE AI FINI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E CANONE MERCATALE (ordine alfabetico)		
Legenda :		
Zona 1	Asse pedonale	
Zona 2	Litorale	
Zona 3	Centro storico - Porta a Lucca - Porta a Piagge	
Zona 4	CEP - La Vettola - Porta a Mare - Barbaricina - Porta Nuova - Gagno	
Zona 5	Ospedaletto - Coltano - Oratoio - Montacchiello	
21500	LARGO D'ANNUNZIO	4
20705	LARGO DEL PARLASCIO	3
8551	LARGO DELLA DEGAZIA	3
33902	LARGO ESPERANTO	4
34602	LARGO F. BELLONZI	4
21302	LARGO F. PETRARCA	3
49254	LARGO IPPOLITO NIEVO	3
24253	LARGO RIVIERA	2
27403	LARGO S.ZENO	3
49906	LOC. CASCINE NUOVE	5
50330	LOC. CASCINE VECCHIE	5
37203	LOC. LA SCALETTA	
37052	LOCALITA' BOSCHETTO	5
37155	LOCALITA' LA PINETA	5
37251	LOCALITA' PALAZZINA	5
11804	LUNGARNO GAMBACORTI	3
13650	LUNGARNO GUADOLONGO	3
17452	LUNGARNO MEDICEO	3
33456	P.LE C. D'ASCANIO	4
34554	P.LE DELL'AEROSTAZIONE	4
34650	P.ZA ANTICHE REPUBBLICHE MARINARE	3
32756	P.ZA BARCHIELLI IACOPO	4
30004	P.ZA DELLA STAZIONE	3
32550	P.ZA DELLE VETTOVAGLIE	3
17953	P.ZA DON LORENZO MILANI	3
28151	P.ZA S.CROCE IN FOSSABANDA	3
25701	P.ZA S.FELICE DI NOLA	1
26552	P.ZA S.MATTEO IN SOARTA	3
26806	P.ZA S.PAOLO A RIPA D'ARNO	3
26854	P.ZA S.PAOLO ALL'ORTO	3
32804	P.ZA VITTORIO EMANUELE II	3
35405	P.ZETTA DELLE DONNE	4
5106	P.ZETTA TONGIORGI EZIO	3
39255	P.ZZA A. DEL SARTO	3
36805	P.ZZA A. RICHARD GINORI	3
43352	P.ZZA ALESSANDRO D'ANCONA	3
1805	P.ZZA B.DA SASSOFERRATO	3
35000	P.ZZA CADUTI DI CEFALONIA DIV.ACQUI	3
4152	P.ZZA CADUTI DI EL ALAMEIN	4
11852	P.ZZA CHIARA GAMBACORTI	3
8400	P.ZZA DANTE ALIGHIERI	3
7556	P.ZZA DEL CROCIFISSO	3
23704	P.ZZA DELLA REPUBBLICA	3
17301	P.ZZA DON P. MAZZOLARI	3
3905	P.ZZA F. BUONAMICI	1
24800	P.ZZA F. DEL ROSSO	3
5703	P.ZZA FELICE CAVALLOTTI	1

ELENCO STRADE CITTA' DI PISA SUDDIVISE PER ZONE AI FINI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E CANONE MERCATALE (ordine alfabetico)		
Legenda :		
Zona 1	Asse pedonale	
Zona 2	Litorale	
Zona 3	Centro storico - Porta a Lucca - Porta a Piagge	
Zona 4	CEP - La Vettola - Porta a Mare - Barbaricina - Porta Nuova - Gagno	
Zona 5	Ospedaletto - Coltano - Oratoio - Montacchiello	
9155	P.ZZA G. BATTISTA DONATI	1
35954	P.ZZA G. GARIBALDI (ORATOIO)	4
16752	P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA	3
35350	P.ZZA MASSIMO D'ANTONA	4
45651	P.ZZA PAPA GIOVANNI XXIII	4
16505	P.ZZA SS.AUSILIATRICE	2
15352	P.ZZA VITTORIO LOCCHI	3
851	PIAZZA ARCIVESCOVADO	1
27506	PIAZZA AURELIO SAFFI	3
2505	PIAZZA BELVEDERE	2
4255	PIAZZA CAIROLI	1
5305	PIAZZA CARRARA	3
16306	PIAZZA DANIELE MANIN	4
5655	PIAZZA DEI CAVALIERI	1
9504	PIAZZA DEI FACCHINI	3
10452	PIAZZA DEI FIORI	2
13554	PIAZZA DEI GRILLETTI	1
38253	PIAZZA DEL CARMINE	1
9306	PIAZZA DEL DUOMO	1
22805	PIAZZA DEL POZZETTO	1
10706	PIAZZA DELLA FORNACE	4
1400	PIAZZA DELLE BALEARI	2
13101	PIAZZA DELLE GONDOLE	3
37656	PIAZZA DI TERZANAIA	1
36400	PIAZZA DON G. MINZONI	3
31301	PIAZZA E. TORRICELLI	1
13705	PIAZZA F.D. GUERRAZZI	3
12655	PIAZZA G. DA RIVALTO	3
12806	PIAZZA G. GIUSTI	3
17253	PIAZZA G. MAZZINI	3
31102	PIAZZA G. TONIOLO	3
2780	PIAZZA G. VERGA	3
32900	PIAZZA G. VIVIANI	2
6436	PIAZZA G.C. MARIA CLARI	3
11900	PIAZZA G.GARIBALDI	3
13156	PIAZZA GORGONA	2
15105	PIAZZA LEONE XIII	4
15551	PIAZZA LUCANIA	4
8002	PIAZZA M. D'AZEGLIO	3
25200	PIAZZA S.ANTONIO	3
27952	PIAZZA S.CATERINA	3
25756	PIAZZA S.FRANCESCO	3
25852	PIAZZA S.FREDIANO	1
25955	PIAZZA S.GIORGIO	3
26401	PIAZZA S.LUCA	3
26504	PIAZZA S.MARTINO	3
26703	PIAZZA S.OMOBONO	3

ELENCO STRADE CITTA' DI PISA SUDDIVISE PER ZONE AI FINI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E CANONE MERCATALE (ordine alfabetico)		
Legenda :		
Zona 1	Asse pedonale	
Zona 2	Litorale	
Zona 3	Centro storico - Porta a Lucca - Porta a Piagge	
Zona 4	CEP - La Vettola - Porta a Mare - Barbaricina - Porta Nuova - Gagno	
Zona 5	Ospedaletto - Coltano - Oratoio - Montacchiello	
54073	PIAZZA S.RANIERI	4
27101	PIAZZA S.SEPOLCRO	3
27156	PIAZZA S.SILVESTRO	3
28556	PIAZZA SARDEGNA	2
29654	PIAZZA SOLFERINO	3
33106	PIAZZA XX SETTEMBRE	1
556	PIAZZALE AMALFI	3
90007	PIAZZALE DELLO SPORT	4
43750	PIAZZALE DONATELLO	4
12250	PIAZZALE GENOVA	3
47051	PIAZZALE M.L.KING	3
23553	PIAZZALE RAVENNA	3
29201	PIAZZALE SICILIA	3
32303	PIAZZALE VENEZIA	3
34904	PISTA CICLABILE BARDOTTI	3
34801	PISTA CICLABILE VITTIME CIV.DI GUERRA	3
35302	PONTE CITTADELLA	3
35604	PONTE DELLA FORTEZZA	3
38102	PONTE DELLA VITTORIA	3
34705	PONTE DELL'AURELIA	4
38150	PONTE DELLE BOCCHETTE	4
36352	PONTE DI MEZZO	3
37553	PONTE SOLFERINO	3
20005	ROTONDA DELLA PACE	4
41705	V.LE CADUTI DI KINDU	5
21954	V.LE GIOVANNI PISANO	3
700	V.LO DELL'ANNUNZIATA	3
9203	V.LO DELLE DONZELLE	3
34355	VIA A. BELLATALLA	5
2203	VIA A. BELLATALLA Trav.A	5
40806	VIA A. BORODIN	4
41156	VIA A. BRAGAZZI	3
8050	VIA A. DA MORRONA	3
23100	VIA A. DELLA PURA	3
29751	VIA A. DELLA SPINA	3
43654	VIA A. DEPRETIS	4
8702	VIA A. DI VESTEA	3
45253	VIA A. GHERARDESCA	5
12504	VIA A. GHISLERI	4
13602	VIA A. GUADAGNOLI	3
15304	VIA A. LOCATELLI	3
16354	VIA A. MANZONI	1
18152	VIA A. MOMIGLIANO	3
22201	VIA A. POERIO	3
38651	VIA A. PONCHIELLI	4
1260	VIA A. USODIMARE	2
2354	VIA A. VENEZIANO	4

ELENCO STRADE CITTA' DI PISA SUDDIVISE PER ZONE AI FINI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E CANONE MERCATALE (ordine alfabetico)		
Legenda :		
Zona 1	Asse pedonale	
Zona 2	Litorale	
Zona 3	Centro storico - Porta a Lucca - Porta a Piagge	
Zona 4	CEP - La Vettola - Porta a Mare - Barbaricina - Porta Nuova - Gagno	
Zona 5	Ospedaletto - Coltano - Oratoio - Montacchiello	
16599	VIA A.COCCHI TRAV.A	5
3802	VIA A.EVARISTO BRECCIA	5
36654	VIA A.F. PIGAFETTA	2
20554	VIA A.G. PARDO ROQUES	3
11550	VIA A.GALLI TASSI	3
18002	VIA A.GUGLIELMO LORI	2
652	VIA A.PIETRO DA BARGA	3
21851	VIA A.PISANO DETTO PISANELLO	3
33655	VIA A.R. TONIOLO	4
32105	VIA A.VACCA'BERLINGHIERI	3
46056	VIA ACHILLE GRANDI	4
38905	VIA ADIGE	4
19600	VIA ADOLFO OMODEO	4
40106	VIA AGOSTINO BASSI	5
40353	VIA AGOSTINO BERTANI	4
39056	VIA ALBERELLO	4
16550	VIA ALBERTO MARIO	2
35151	VIA ALDO CAPITINI	3
22007	VIA ALDO MORO	3
34101	VIA ALESSANDRO VOLPI	4
33003	VIA ALESSANDRO VOLTA	3
5504	VIA ALFREDO CATALANI	3
12353	VIA ALFREDO GENTILI	4
32480	VIA AMERIGO VESPUCCI	3
25900	VIA ANDREA BONAIUTI	4
6053	VIA ANDREA CESALPINO	3
43153	VIA ANDREA COSTA	4
16052	VIA ANDREA MANTEGNA	4
50304	VIA ANDREA PISANO	3
50315	VIA ANDREA PISANO	4
32455	VIA ANDREA VESALIO	4
1956	VIA ANGELO BATTELLI	3
44100	VIA ANGELO FABRONI	4
34953	VIA ANGROGNA	5
5902	VIA ANTONIO CECI	3
16598	VIA ANTONIO COCCHI	5
11200	VIA ANTONIO FRATTI	3
48403	VIA ANTONIO MEUCCI	4
21103	VIA ANTONIO PESENTI	4
24651	VIA ANTONIO ROSMINI	3
34651	VIA ARCO GUALANDI	3
954	VIA ARIETI SILVANO	3
8853	VIA ARMANDO DIAZ	3
34300	VIA ARNACCIO	5
1050	VIA ARNINO	2
30505	VIA ASCANIO TEALDI	4
39502	VIA ASMARA	4

ELENCO STRADE CITTA' DI PISA SUDDIVISE PER ZONE AI FINI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E CANONE MERCATALE (ordine alfabetico)		
Legenda :		
Zona 1	Asse pedonale	
Zona 2	Litorale	
Zona 3	Centro storico - Porta a Lucca - Porta a Piagge	
Zona 4	CEP - La Vettola - Porta a Mare - Barbaricina - Porta Nuova - Gagno	
Zona 5	Ospedaletto - Coltano - Oratoio - Montacchiello	
39550	VIA ASPROMONTE	4
39605	VIA ASSOPARDI	4
16155	VIA AUGUSTO MANCINI	4
50492	VIA AUGUSTO RIGHI	5
39653	VIA AURELIA NORD	4
39756	VIA AURELIA SUD	5
34753	VIA AURELIA Trav.A	5
47552	VIA AURELIO LOMI	4
41554	VIA B. DA CAPRONA	4
8105	VIA B. DA PADULE	3
47902	VIA B. MARAGONE	3
30203	VIA B.IGINIO SUPINO	4
38754	VIA B.ZOCCOLI	
1304	VIA BALDO DEGLI UBALDI	3
1352	VIA BALDUINETTI	3
1654	VIA BARATTULARIA	3
35556	VIA BARI	3
1853	VIA BASILICATA	4
2004	VIA BATTICHIODI	3
206	VIA BEATO AGNELLO	4
405	VIA BEATO ALBERTO	4
2306	VIA BELLE DONNE	3
2402	VIA BELLE TORRI	1
2403	VIA BELVEDERE	2
7405	VIA BENEDETTO CROCE	3
45980	VIA BENOZZO GOZZOLI	4
30402	VIA BERNARDO TANUCCI	1
2800	VIA BERNINI G.LORENZO	4
2855	VIA BEZZECA	4
90019	VIA BICCHI	5
3054	VIA BIDUINO	3
40600	VIA BIGATTIERA LATO MARE	2
3102	VIA BIGATTIERA LATO MONTE	4
16586	VIA BOCCALACCIO	4
3205	VIA BOLOGNA	3
21906	VIA BONANNO PISANO	3
3356	VIA BORGHESE	3
3500	VIA BORGUNDIO	3
41300	VIA BRENTA	4
41506	VIA BUFFALMACCO	4
42954	VIA C. NAMAZIANO	4
50400	VIA C. PRAMPOLINI	4
27610	VIA C. SALVESTRONI	3
6602	VIA C.COLOMBO	3
11351	VIA C.FRANCESCO GABBA	3
22455	VIA C.L. RAGGHIANI	5
41650	VIA CADUTI DEL LAVORO	4

ELENCO STRADE CITTA' DI PISA SUDDIVISE PER ZONE AI FINI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E CANONE MERCATALE (ordine alfabetico)		
Legenda :		
Zona 1	Asse pedonale	
Zona 2	Litorale	
Zona 3	Centro storico - Porta a Lucca - Porta a Piagge	
Zona 4	CEP - La Vettola - Porta a Mare - Barbaricina - Porta Nuova - Gagno	
Zona 5	Ospedaletto - Coltano - Oratoio - Montacchiello	
4180	VIA CADUTI DI SARAJEVO	4
35002	VIA CADUTI NEI LAGER NAZISTI	4
35055	VIA CADUTI NELL'EGEO	3
4200	VIA CAGLIARI	3
41856	VIA CAGLIARITANA	2
4260	VIA CALABRIA	4
4303	VIA CALAFATI	3
4351	VIA CALATAFIMI	4
27436	VIA CALLESTRO	4
14851	VIA CAMILLA DEL LANTE	3
46255	VIA CAMILLO GUIDI	2
4454	VIA CAMPANIA	4
42000	VIA CAMPIGIANA	4
35001	VIA CAMPO ALL'ORZO	5
36256	VIA CAMPODAVELA	5
4605	VIA CANNICCI	4
42055	VIA CANNIZZARO	5
4653	VIA CANTO DEL NICCHIO	3
90012	VIA CAPANNE BRUCIATE	4
42151	VIA CAPELVENERE	2
42206	VIA CAPITETA	4
4852	VIA CAPPUCCINI	3
4900	VIA CAPRERA	4
42254	VIA CAPRI	4
5003	VIA CARABOTTAIA	3
35206	VIA CARAVAGGIO (MERISI MICHELANGELO)	4
50525	VIA CARDINALE C.ROSSI	4
4804	VIA CARDINALE FERDINANDO CAPPONI	3
15805	VIA CARDINALE P. MAFFI	3
42256	VIA CARIOLA	4
41801	VIA CARLO CAFIERO	4
4406	VIA CARLO CAMMEO	1
5552	VIA CARLO CATTANEO	3
22956	VIA CARLO DEL PRETE	4
9800	VIA CARLO FEDELI	3
13005	VIA CARLO GOLDONI	3
47154	VIA CARLO LASINIO	4
17102	VIA CARLO MATTEUCCI	3
18502	VIA CARLO MORANDI	3
50256	VIA CARLO PISACANE	4
42257	VIA CARRARECCIA	4
5401	VIA CASE DIPINTE	3
42501	VIA CASTAGNOLO	4
5456	VIA CASTELFIDARDO	4
16597	VIA CAVA	5
5600	VIA CAVALCAVIA S.GIUSTO	3
5806	VIA CECCO DI PIETRO	3

ELENCO STRADE CITTA' DI PISA SUDDIVISE PER ZONE AI FINI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E CANONE MERCATALE (ordine alfabetico)		
Legenda :		
Zona 1	Asse pedonale	
Zona 2	Litorale	
Zona 3	Centro storico - Porta a Lucca - Porta a Piagge	
Zona 4	CEP - La Vettola - Porta a Mare - Barbaricina - Porta Nuova - Gagno	
Zona 5	Ospedaletto - Coltano - Oratoio - Montacchiello	
39955	VIA CENTRO RAI	5
42755	VIA CERVINO	4
2100	VIA CESARE BATTISTI	3
2155	VIA CESARE BECCARIA	3
30052	VIA CESARE STUDIATI	3
42803	VIA CHIASSATELLO	5
6101	VIA CHIASSETTO S.MARCO	3
6156	VIA CHIASSO MOZZO	3
6300	VIA CIMABUE	3
50470	VIA CIRO RAVENNA	4
6355	VIA CISANELLO	3
17754	VIA CLEMENTE MERLO	1
13506	VIA COCCO GRIFFI	3
6441	VIA COLLEGIO FERDINANDO	3
6451	VIA COLLEGIO RICCI	3
6506	VIA COLLODI	3
7000	VIA CONSOLI DEL MARE	3
5751	VIA CONTE C.B.CAVOUR	3
9752	VIA CONTE FAZIO	3
17006	VIA CONTESSA MATILDE	4
7151	VIA CORSICA	3
7206	VIA CORTA	3
23855	VIA COSIMO RIDOLFI	3
7755	VIA CURTATONE E MONTANARA	3
7803	VIA CURZOLARI	2
34952	VIA D. BATAACCHI	3
32454	VIA D.VERNAGALLI	3
8201	VIA DAIBERTO	2
8304	VIA DALMAZIA	3
6204	VIA DAMIANO CHIESA	3
8352	VIA DANIMARCA	4
46105	VIA DANTE GRASSINI	3
15503	VIA DARIO SIMONI	4
43503	VIA DARSENA	5
7501	VIA D'ARSULA	4
30155	VIA DAVID SUPINO	4
350	VIA DEGLI ALBERI	2
453	VIA DEGLI ALBIANI	3
39152	VIA DEGLI ALLORI	2
1105	VIA DEGLI ARTIGIANI	3
36503	VIA DEGLI OLMETTI	4
19504	VIA DEGLI OLMI	4
19655	VIA DEGLI ONTANI	2
19703	VIA DEGLI ORAFI	3
31953	VIA DEGLI UFFIZI	3
40401	VIA DEI BIANCOSPINI	2
4502	VIA DEI CAMPI ELISI	4

ELENCO STRADE CITTA' DI PISA SUDDIVISE PER ZONE AI FINI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E CANONE MERCATALE (ordine alfabetico)		
Legenda :		
Zona 1	Asse pedonale	
Zona 2	Litorale	
Zona 3	Centro storico - Porta a Lucca - Porta a Piagge	
Zona 4	CEP - La Vettola - Porta a Mare - Barbaricina - Porta Nuova - Gagno	
Zona 5	Ospedaletto - Coltano - Oratoio - Montacchiello	
37005	VIA DEI CAPPELLANI	5
42453	VIA DEI CASTAGNI	2
38301	VIA DEI CICLAMINI	2
7302	VIA DEI CRISANTEMI	4
9450	VIA DEI FACCHINI	3
40854	VIA DEI FALASCHI	5
10404	VIA DEI FIORI	2
44800	VIA DEI FRASSINI	2
45102	VIA DEI GATTICI	2
45150	VIA DEI GELSI	2
36002	VIA DEI GELSI	2
45301	VIA DEI GIACINTI	2
38356	VIA DEI GIAGGIOLI	2
45404	VIA DEI GINEPRI	2
45754	VIA DEI GIRASOLI	2
45850	VIA DEI GLADIOLI	2
12902	VIA DEI GLICINI	2
41101	VIA DEI GUARIGANGHI	5
38404	VIA DEI LARICI	2
47202	VIA DEI LECCI	2
46001	VIA DEI LIGUSTRI	2
47854	VIA DEI MANDORLI	2
18001	VIA DEI MILLE	1
49103	VIA DEI MUGHETTI	2
49151	VIA DEI NARCISI	2
46371	VIA DEI PINI	5
50201	VIA DEI PIOPPI	2
50352	VIA DEI PLATANI	2
54121	VIA DEI SALICI	2
54423	VIA DEI SEPOLCRI	4
29702	VIA DEI SOMARI	3
90021	VIA DEI TIGLI	2
760	VIA DEI TULIPANI	2
1901	VIA DEL BASTIONE	3
34856	VIA DEL BISCOTTINO	5
3404	VIA DEL BORGHETTO	3
49630	VIA DEL BOSCHETTO	5
41005	VIA DEL BOSSOLO	2
3850	VIA DEL BRENNERO	3
4001	VIA DEL BUONGUSTO	3
4057	VIA DEL BUSCHETTO	3
41904	VIA DEL CALIGI	5
42103	VIA DEL CAPANNONE	4
4756	VIA DEL CAPPELLO	3
5250	VIA DEL CARMINE	3
42405	VIA DEL CASONE	2
5457	VIA DEL CASTELLETTO	3

ELENCO STRADE CITTA' DI PISA SUDDIVISE PER ZONE AI FINI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E CANONE MERCATALE (ordine alfabetico)		
Legenda :		
Zona 1	Asse pedonale	
Zona 2	Litorale	
Zona 3	Centro storico - Porta a Lucca - Porta a Piagge	
Zona 4	CEP - La Vettola - Porta a Mare - Barbaricina - Porta Nuova - Gagno	
Zona 5	Ospedaletto - Coltano - Oratoio - Montacchiello	
7652	VIA DEL CUORE	3
44203	VIA DEL FAGIANO	5
10953	VIA DEL FOSSO VECCHIO	5
11605	VIA DEL GALLORO	3
12552	VIA DEL GIARDINO	3
50341	VIA DEL GOMBO	5
45953	VIA DEL GONFO	4
14954	VIA DEL LAVATOIO	3
48180	VIA DEL MARMIGLIAIO	4
16600	VIA DEL MARTELLO	4
18255	VIA DEL MONTE	1
18653	VIA DEL MORO	3
46201	VIA DEL MULINACCIO	5
22256	VIA DEL POGGIOLO	4
90015	VIA DEL PORTO PISANO	5
22702	VIA DEL POSCHI	3
48753	VIA DEL RAGNAINO	5
49620	VIA DEL RENAINO	5
30553	VIA DEL TEATRO	3
30752	VIA DEL TIDI	3
95891	VIA DEL TIRO A SEGNO	4
31006	VIA DEL TONDO	4
31356	VIA DEL TORTI	3
31357	VIA DEL TORZI	3
90006	VIA DEL VIADOTTO	5
37306	VIA DELLA CASA ROSSA	5
43105	VIA DELLA CORNACCHIAIA	2
7453	VIA DELLA CROCE ROSSA	3
44553	VIA DELLA FERROVIA	4
44656	VIA DELLA FOCE	2
10603	VIA DELLA FOGLIA	3
44586	VIA DELLA LAVORIA	5
50540	VIA DELLA PALAZZINA	5
20300	VIA DELLA PALLA A CORDA	3
23155	VIA DELLA QUALQUONIA	3
24102	VIA DELLA RIPAIOLA	4
28453	VIA DELLA SAPIENZA	3
28906	VIA DELLA SCUOLA	3
29503	VIA DELLA SIRENETTA	2
90002	VIA DELLA SOFINA	5
38205	VIA DELLA STERPAIA	5
151	VIA DELL'AEROPORTO	4
39001	VIA DELL'AGRIFOGLIO	2
39303	VIA DELL'ARGINE	4
39351	VIA DELL'ARGINONE	4
90011	VIA DELL'AVIAZIONE	5
38802	VIA DELLE ABETELLE	2

ELENCO STRADE CITTA' DI PISA SUDDIVISE PER ZONE AI FINI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E CANONE MERCATALE (ordine alfabetico)		
Legenda :		
Zona 1	Asse pedonale	
Zona 2	Litorale	
Zona 3	Centro storico - Porta a Lucca - Porta a Piagge	
Zona 4	CEP - La Vettola - Porta a Mare - Barbaricina - Porta Nuova - Gagno	
Zona 5	Ospedaletto - Coltano - Oratoio - Montacchiello	
103	VIA DELLE ACACIE	2
38953	VIA DELLE AGAVI	2
906	VIA DELLE ARDENNE	4
39406	VIA DELLE ARGONNE	4
2752	VIA DELLE BETULLE	2
40751	VIA DELLE BOCCHETTE	4
4701	VIA DELLE CAPANNELLE	5
27005	VIA DELLE CASCINE	3
42652	VIA DELLE CEDRINE	2
43002	VIA DELLE COLOMBAIE	5
6650	VIA DELLE COLONNE	3
6753	VIA DELLE CONCE	3
6952	VIA DELLE CONSEGNE	5
44052	VIA DELLE ERICHE	2
44354	VIA DELLE FELCI	2
45054	VIA DELLE GARDENIE	2
45452	VIA DELLE GINESTRE	2
41053	VIA DELLE GIUNCHIGLIE	2
47250	VIA DELLE LENZE	4
47703	VIA DELLE MAGNOLIE	2
15956	VIA DELLE MAIOLICHE	3
48005	VIA DELLE MARGHERITE	4
48650	VIA DELLE MIMOSE	2
49055	VIA DELLE MORTELLE	2
49501	VIA DELLE ORCHIDEE	2
19902	VIA DELLE ORTENSIE	2
38452	VIA DELLE PALME	
50455	VIA DELLE QUERCIOLE	2
24500	VIA DELLE ROSE	2
54176	VIA DELLE SALVIE	2
90003	VIA DELLE TAMERICI	5
31253	VIA DELLE TORRI	4
31850	VIA DELLE TRINCERE	3
37951	VIA DELLE VACCHE	5
38555	VIA DELLE VERBENE	2
4955	VIA DELLE VIOLE	2
9354	VIA DELL'EDERA	2
44507	VIA DELL'IDROVORA	5
37100	VIA DELL'IPPODROMO	5
90014	VIA DELL'ISOLA	4
38500	VIA DELLO SPIGO	
19456	VIA DELL'OCCHIO	3
49700	VIA DELL'ORNELLO	2
19950	VIA DELL'OZERETTO	3
32001	VIA DELL'ULIVO	3
49556	VIA DEODATO ORLANDI	4
46320	VIA DEODATO ORLANDI	5

ELENCO STRADE CITTA' DI PISA SUDDIVISE PER ZONE AI FINI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E CANONE MERCATALE (ordine alfabetico)		
Legenda :		
Zona 1	Asse pedonale	
Zona 2	Litorale	
Zona 3	Centro storico - Porta a Lucca - Porta a Piagge	
Zona 4	CEP - La Vettola - Porta a Mare - Barbaricina - Porta Nuova - Gagno	
Zona 5	Ospedaletto - Coltano - Oratoio - Montacchiello	
8606	VIA DERNA	3
25605	VIA DI BAGNILE	4
12703	VIA DI BALDUCCIO G.	3
45603	VIA DI BALDUCCIO G.	4
1503	VIA DI BANCHI	3
41753	VIA DI CAFAGGIO	4
41952	VIA DI CAMPALDO	4
27904	VIA DI CATALLO	4
6801	VIA DI CONCETTE	3
44251	VIA DI FASANNA	4
10754	VIA DI FORTEZZA	3
40902	VIA DI FOSSA NUOVA	5
44903	VIA DI GAGNO	3
40950	VIA DI GARGALONE	5
12154	VIA DI GELLO	3
45802	VIA DI GIUNCHETA	5
13053	VIA DI GOLETTA	4
13451	VIA DI GRAMUSTELLO	5
46104	VIA DI GRANUCCIO	5
46152	VIA DI GUALDUCCIO	2
48053	VIA DI MARMICETO	4
17802	VIA DI MEZZANA	5
17850	VIA DI MEZZO	2
19250	VIA DI NUDO	4
49350	VIA DI NUGOLAIO	5
19751	VIA DI ORATOIO	4
20156	VIA DI PADULE	4
49851	VIA DI PANCALE	4
20602	VIA DI PARIGI	4
50050	VIA DI PIAGGETTA	4
21405	VIA DI PIAGGIA	4
50411	VIA DI PRATAGLIA	4
22853	VIA DI PRATALE	3
70004	VIA DI SCEPRE	5
90010	VIA DI STERPULINO	4
90016	VIA DI TEGULAIA	4
90004	VIA DI TORRETTA	5
3300	VIA DI VIACCIA	4
32653	VIA DI VIETTA	4
8901	VIA DIGIONE	4
9004	VIA DIOTISALVI	3
43702	VIA DOGALI	4
5553	VIA DOMENICO CAVALCA	3
23004	VIA DOMENICO SARTORI	4
16203	VIA DON C.MANDER	3
3651	VIA DON G. BOSCHI	3
2601	VIA DON G.BERTINI	3

ELENCO STRADE CITTA' DI PISA SUDDIVISE PER ZONE AI FINI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E CANONE MERCATALE (ordine alfabetico)		
Legenda :		
Zona 1	Asse pedonale	
Zona 2	Litorale	
Zona 3	Centro storico - Porta a Lucca - Porta a Piagge	
Zona 4	CEP - La Vettola - Porta a Mare - Barbaricina - Porta Nuova - Gagno	
Zona 5	Ospedaletto - Coltano - Oratoio - Montacchiello	
35501	VIA DON I.FELICI	2
21151	VIA DON U. PESSINA	3
41252	VIA DONATO BRAMANTE	4
9052	VIA DONATORI DI SANGUE	4
43805	VIA DUE ARNI	4
43853	VIA DUE SETTEMBRE	4
9251	VIA DUODO DUODI	2
8455	VIA E. DE AMICIS	3
2450	VIA E.BENEDETTINI	5
9402	VIA E.F. DUCA D'AOSTA	3
18852	VIA E.NOVELLI DETTO YAMBO	4
37505	VIA E.SOCCI Trav.A	4
43901	VIA ELBA	4
7906	VIA ELEONORA DUSE	5
42700	VIA ELVEZIO CERBONI	4
16305	VIA EMANUELE REPETTI	4
43956	VIA EMILIA	3
40552	VIA EMILIA	4
44004	VIA EMILIO SCAURO	4
33401	VIA ENRICO AVANZI	3
2704	VIA ENRICO BETTI	3
8654	VIA ENRICO DI TEDICE	3
8805	VIA ENRICO DIACONO	2
9903	VIA ENRICO FERMI	3
16100	VIA ENRICO MALATESTA	5
48252	VIA ENRICO MASCA	5
21206	VIA ENRICO PEZZI	5
22102	VIA ENRICO PISTOLESI	4
31555	VIA ENRICO TOTI	3
33305	VIA ENZO ZERBOGLIO	3
29050	VIA ETTORE SERANI	3
29256	VIA ETTORE SIGHIERI	3
54671	VIA ETTORE SOCCI	4
6252	VIA EUGENIO CHIESA	3
6705	VIA EUGENIO COLORNI	3
9030	VIA EUGENIO DONADONI	3
35453	VIA EUGENIO III	4
1606	VIA F. BARACCA	3
41451	VIA F. BRUNELLESCHI	4
3953	VIA F. BUONARROTI	3
5251	VIA F. CARNELUTTI	4
7055	VIA F. CORRIDONI	3
11104	VIA F. DA BUTI	3
8256	VIA F. DAL BORGO	3
8503	VIA F. DE PINEDO	4
43606	VIA F. DE SANCTIS	3
10555	VIA F. FLAMINI	4

ELENCO STRADE CITTA' DI PISA SUDDIVISE PER ZONE AI FINI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E CANONE MERCATALE (ordine alfabetico)		
Legenda :		
Zona 1	Asse pedonale	
Zona 2	Litorale	
Zona 3	Centro storico - Porta a Lucca - Porta a Piagge	
Zona 4	CEP - La Vettola - Porta a Mare - Barbaricina - Porta Nuova - Gagno	
Zona 5	Ospedaletto - Coltano - Oratoio - Montacchiello	
34451	VIA F. GALIANI	3
47106	VIA F. LANFREDUCCI	2
14556	VIA F. LANFREDUCCI	5
47655	VIA F. MAGELLANO	2
24150	VIA F. RISMONDO	3
34156	VIA F. SBRANA	4
34252	VIA F. TEMPESTI	3
35803	VIA F. UMBERTO TARV E	5
10802	VIA F. UMBERTO TRAV A	5
35652	VIA F. UMBERTO TRAV B	5
35700	VIA F. UMBERTO TRAV C	5
35755	VIA F. UMBERTO TRAV D	5
254	VIA F.A. DELLA SETA	4
1551	VIA F.LLI BANDIERA	3
41403	VIA F.LLI BRONZETTI	4
42750	VIA F.LLI CERVI	3
13252	VIA F.LLI GOZZI	3
17500	VIA F.LLI MELANI	3
24706	VIA F.LLI ROSSELLI	3
10006	VIA FABIO FILZI	3
44155	VIA FAGIANA	4
18057	VIA FAGIANA SUD	4
54574	VIA FAUSTO SESTINI	4
29051	VIA FAZIO DEGLI UBERTI	3
90017	VIA FEDERICO TESIO	4
31754	VIA FELICE TRIBOLATI	4
43551	VIA FILIPPO DE BONI	4
17150	VIA FILIPPO MAZZEI	4
29002	VIA FILIPPO SERAFINI	3
31931	VIA FILIPPO TURATI	3
10054	VIA FINLANDIA	4
10205	VIA FIORENTINA	3
44601	VIA FIORENTINA	4
10500	VIA FIRENZE	3
39200	VIA FLAVIO ANDO'	2
10651	VIA FONDA	4
28010	VIA FOSSA DUCARIA	4
10905	VIA FOSSO DELLA BUFALINA	3
11001	VIA FRA' MANSUETO	4
11056	VIA FRANCESCHI	3
1655	VIA FRANCESCO BARBOLANI	2
42851	VIA FRANCESCO CILEA	4
7350	VIA FRANCESCO CRISPI	3
11406	VIA FRANCESCO GALDI	4
19003	VIA FRANCESCO NIOSI	3
20506	VIA FRANCESCO PARDI	4
23656	VIA FRANCESCO REDI	4

ELENCO STRADE CITTA' DI PISA SUDDIVISE PER ZONE AI FINI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E CANONE MERCATALE (ordine alfabetico)		
Legenda :		
Zona 1	Asse pedonale	
Zona 2	Litorale	
Zona 3	Centro storico - Porta a Lucca - Porta a Piagge	
Zona 4	CEP - La Vettola - Porta a Mare - Barbaricina - Porta Nuova - Gagno	
Zona 5	Ospedaletto - Coltano - Oratoio - Montacchiello	
31603	VIA FRANCESCO TRAINI	3
755	VIA FRATELLI ANTONI	4
11233	VIA FRIULI	4
33751	VIA G. AGNELLI	3
604	VIA G. AMENDOLA	4
33352	VIA G. ARCANGELI	3
30601	VIA G. BATTISTA TEMPESTI	4
24280	VIA G. BONAMICI	4
41355	VIA G. BRODOLINI	4
5202	VIA G. CARMIGNANI	3
55	VIA G. CESARE ABBA	3
45205	VIA G. DA FABRIANO	4
8130	VIA G. DA SANGALLO	3
7851	VIA G. D'ACHIARDI	3
7701	VIA G. DE RUGGIERO	4
19552	VIA G. DELL'OMODARME	4
12751	VIA G. DI SIMONE	3
8750	VIA G. DI VITTORIO	3
43751	VIA G. DONIZETTI	4
11955	VIA G. GARIBALDI	1
16052	VIA G. MALAGOLI	4
47950	VIA G. MARCONI	4
48300	VIA G. MASSARENTI	3
17054	VIA G. MATTEOTTI	3
17555	VIA G. MENEGHINI	4
95892	VIA G. MONASTERIO	5
18200	VIA G. MONTANELLI	3
48856	VIA G. MONTANELLI	4
19401	VIA G. OBERDAN	1
49803	VIA G. PANCALDI	4
23505	VIA G. RANDACCIO	3
50536	VIA G. ROSSINI	4
2251	VIA G. VECCHIANI	2
40250	VIA G.A. BELLONI	4
18892	VIA G.B. NICCOLINI	3
49453	VIA G.B. OLIVA	5
20952	VIA G.B. PELLIZZI	3
50002	VIA G.B. PERGOLESI	4
33552	VIA G.B. PICOTTI	3
23402	VIA G.B. QUEIROLO	3
11303	VIA G.BATTISTA FUNAIOLI	4
43400	VIA G.DA VERRAZZANO	2
9601	VIA G.FALCONE	3
40154	VIA G.GIOACCHINO BELLI	3
14906	VIA G.M. LAVAGNA	3
45006	VIA G.PAOLO GAMERRA	3
19353	VIA G.TOZZETTI TARGIONI	4

ELENCO STRADE CITTA' DI PISA SUDDIVISE PER ZONE AI FINI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E CANONE MERCATALE (ordine alfabetico)		
Legenda :		
Zona 1	Asse pedonale	
Zona 2	Litorale	
Zona 3	Centro storico - Porta a Lucca - Porta a Piagge	
Zona 4	CEP - La Vettola - Porta a Mare - Barbaricina - Porta Nuova - Gagno	
Zona 5	Ospedaletto - Coltano - Oratoio - Montacchiello	
32406	VIA G.VERNACCINI	3
32502	VIA GABRIELE VETTORI	3
7103	VIA GAETANO CORSANI	2
44450	VIA GALILEO FERRARIS	5
12003	VIA GAROFANI	3
1256	VIA GASTONE BALDAN	4
15455	VIA GENERALE O.LORENZINI	3
10150	VIA GENNARO FIORE	4
15106	VIA GIACOMO LEOPARDI	3
22957	VIA GIACOMO PUCCINI	3
35254	VIA GINO CHIERICI	4
47504	VIA GINO LOMBARDI	3
15702	VIA GINO LUZZATTO	4
20753	VIA GIOACCHINO VOLPE	5
3870	VIA GIORDANO BRUNO	3
4104	VIA GIORGIO BYRON	3
21254	VIA GIORGIO PERLASCA	4
2085	VIA GIORGIO VASARI	4
3603	VIA GIOSUE' BORSI	3
5051	VIA GIOSUE' CARDUCCI	3
45555	VIA GIOTTO	4
38850	VIA GIOVANNI ACERBI	4
3706	VIA GIOVANNI BOVIO	3
41602	VIA GIOVANNI CABOTO	2
43050	VIA GIOVANNI CONTI	4
33950	VIA GIOVANNI GRONCHI	4
20801	VIA GIOVANNI PASCOLI	3
24603	VIA GIOVANNI ROSINI	4
2980	VIA GIOVANNI VERITA'	4
42258	VIA GIROLAMO CARUSO	4
23601	VIA GIROLAMO RAZZI	3
49954	VIA GIULIO PASTORE	4
22002	VIA GIUNTA PISANO	3
1153	VIA GIUSEPPE AVERANI	4
39900	VIA GIUSEPPE BANDI	4
1702	VIA GIUSEPPE BARETTI	3
44402	VIA GIUSEPPE FERRARI	4
35851	VIA GIUSEPPE GAMBINI	4
12854	VIA GIUSEPPE GIUSTI	3
17205	VIA GIUSEPPE MAZZINI	4
48355	VIA GIUSEPPE MAZZONI	3
18605	VIA GIUSEPPE MORUZZI	4
20650	VIA GIUSEPPE PARINI	3
50481	VIA GIUSEPPE RAVIZZA	5
50503	VIA GIUSEPPE ROMITA	4
27554	VIA GIUSEPPE SAINATI	4
28501	VIA GIUSEPPE SARAGAT	3

ELENCO STRADE CITTA' DI PISA SUDDIVISE PER ZONE AI FINI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E CANONE MERCATALE (ordine alfabetico)		
Legenda :		
Zona 1	Asse pedonale	
Zona 2	Litorale	
Zona 3	Centro storico - Porta a Lucca - Porta a Piagge	
Zona 4	CEP - La Vettola - Porta a Mare - Barbaricina - Porta Nuova - Gagno	
Zona 5	Ospedaletto - Coltano - Oratoio - Montacchiello	
54622	VIA GIUSEPPE SIRTORI	4
38006	VIA GIUSEPPE VERDI	3
31002	VIA GIUSEPPE VIVOLI	4
47806	VIA GOFFREDO MAMELI	5
40504	VIA GRAZIA DELEDDA	4
46200	VIA GUARDISTALLO	3
24404	VIA GUGLIELMO ROMITI	3
33806	VIA GUGLIELMO TADDEI	4
13753	VIA GUIDO DA PISA	3
48554	VIA GUIDO MIGLIOLI	4
50466	VIA GUIDO RADI	3
34053	VIA GUIDO ROSSA	3
30951	VIA GUIDO TIZZONI	3
42100	VIA GUSCELLA	5
46303	VIA GUSCELLINA	5
54224	VIA GUSTAVO SALVINI	2
3754	VIA H. BRACCI-TORSI	4
13801	VIA HERMADA	3
10102	VIA I. LAZZERI	4
49604	VIA I. ORLANDI	2
20856	VIA I. PELLEGRINI	4
50155	VIA I. PINDEMONTE	3
24555	VIA I. ROSELLINI	3
13856	VIA I.DI MICHELE IL GERA	3
38701	VIA I.ROSELLINI CORTE PUNTONI	3
39454	VIA IACOPO ARROSTI	4
42906	VIA IACOPO CIURINI	2
46454	VIA IACOPO INGHIRAMI	2
34053	VIA IL SANGUIGNO	4
46406	VIA IMMAGINETTA	4
46502	VIA IPPICA	4
14000	VIA ISOLA BELLA	4
46550	VIA ISOLA DEL GIGLIO	4
46605	VIA ISOLA DI CAPRAIA	4
46653	VIA ISOLA DI GIANNUTRI	4
46701	VIA ISOLA DI MONTECRISTO	4
46756	VIA ISOLA DI PALMARIA	4
46804	VIA ISOLA DI PANTELLERIA	4
13904	VIA ISOLA DI PONZA	4
16656	VIA ISOLA DI PROCIDA	4
46852	VIA ISOLA DI STROMBOLI	4
9100	VIA ISOLA DI VULCANO	4
13952	VIA ISOLA D'ISCHIA	4
46900	VIA ISOLE EGADI	4
46955	VIA ISOLE LIPARI	3
14020	VIA ISONZO	4
14055	VIA ISTRIA	3

ELENCO STRADE CITTA' DI PISA SUDDIVISE PER ZONE AI FINI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E CANONE MERCATALE (ordine alfabetico)		
Legenda :		
Zona 1	Asse pedonale	
Zona 2	Litorale	
Zona 3	Centro storico - Porta a Lucca - Porta a Piagge	
Zona 4	CEP - La Vettola - Porta a Mare - Barbaricina - Porta Nuova - Gagno	
Zona 5	Ospedaletto - Coltano - Oratoio - Montacchiello	
1750	VIA ITALO BARGAGNA	4
45356	VIA ITALO GIGLIOLI	4
22750	VIA ITALO POSSENTI	3
33600	VIA ITALO SIMON	4
47003	VIA IVIZZA	2
36551	VIA JAN PALACH	5
90008	VIA JEAN-HENRY DUNANT	4
14151	VIA K. DEI SISMONDI	3
36105	VIA KEITH HARING	4
803	VIA L' ARANCIO	1
40655	VIA L. BISSOLATI	4
6440	VIA L. COCCAPANI	3
47305	VIA L. DA VINCI	3
39104	VIA L.BATTISTA ALBERTI	4
33250	VIA L.L. ZAMENHOF	3
29105	VIA L.SETTEMBRINI	3
36153	VIA LA FIGURETTA	3
14206	VIA LA MADDALENA	3
14254	VIA LA NUNZIATINA	1
14302	VIA LA PERA	3
14350	VIA LA PERGOLA	3
14405	VIA LA TINTA	3
49652	VIA LAMBERTO ORLANDI	2
14556	VIA LANFRANCHI	3
15002	VIA LAZIO	4
10430	VIA LE CROCIATE	4
44750	VIA LE RENE	5
15050	VIA LE RENE Trav.A	5
31054	VIA LEONIDA TONELLI	3
21803	VIA LEOPOLDO PILLA	3
14700	VIA LIBERO RAGLIANTI	4
15153	VIA LIGURIA	4
15201	VIA LITORANEA	2
15256	VIA LIVENZA	4
12401	VIA LIVIA GERESCHI	3
47401	VIA LIVORNESE	4
90025	VIA LIVORNESE CAMPO DARBY	5
22105	VIA LIVORNESE CRESAM	5
33930	VIA LIVORNESE SETAF	SOSTITUITA
38706	VIA LIVORNESE TRAV.A	4
15400	VIA LOMBARDIA	4
18654	VIA LORENZO MOSSA	3
46351	VIA LOTARIO GUSMARI	2
12456	VIA LUCA GHINI	3
20101	VIA LUCA PACIOLI	4
15606	VIA LUCCHESE	3
1002	VIA LUDOVICO ARIOSTO	3

ELENCO STRADE CITTA' DI PISA SUDDIVISE PER ZONE AI FINI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E CANONE MERCATALE (ordine alfabetico)		
Legenda :		
Zona 1	Asse pedonale	
Zona 2	Litorale	
Zona 3	Centro storico - Porta a Lucca - Porta a Piagge	
Zona 4	CEP - La Vettola - Porta a Mare - Barbaricina - Porta Nuova - Gagno	
Zona 5	Ospedaletto - Coltano - Oratoio - Montacchiello	
2903	VIA LUIGI BIANCHI	3
40702	VIA LUIGI BOCCHERINI	4
11756	VIA LUIGI GALVANI	3
21000	VIA LUIGI PERA	4
24301	VIA LUIGI RIZZO	3
24850	VIA LUIGI RUSSO	4
33703	VIA M. D'AZEGLIO	3
22901	VIA M. GIAMBATTISTA	3
47751	VIA M. MALPIGHI	4
47600	VIA M. DI SAVOIA	4
15750	VIA MACCATELLA	4
30656	VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA	3
12960	VIA MAESTRI DEL LAVORO	4
335	VIA MAESTRO R. TORRINI	3
15853	VIA MAGENTA	3
15901	VIA MAGGIORE DI ORATOIO	4
35906	VIA MAHATMA GANDHI	3
16004	VIA MAIORCA	2
16402	VIA MARCHE	4
22304	VIA MARCO POLO	3
18756	VIA MARINELLO NELLI	3
4550	VIA MARIO CANAVARI	3
12051	VIA MARIO GATTAI	4
14453	VIA MARIO LALLI	3
16553	VIA MARISCOGLIO	3
48156	VIA MARMICCIOLO	4
16595	VIA MARSALA	3
36304	VIA MARTELLACCI	3
34000	VIA MARTIN LUTERO	4
16704	VIA MARTIRI	3
16800	VIA MARTIRI DELLE ARDEATINE	3
48204	VIA MARZABOTTO	3
16855	VIA MASACCIO	3
34204	VIA MATTEO MARANGONI	3
17356	VIA MECHERINI	4
17404	VIA MEDAGLIE D'ORO	3
17651	VIA MENTANA	1
17706	VIA MERCANTI	4
6554	VIA MEZZANINA	5
48506	VIA MICHELANGELO	5
17905	VIA MILANO	4
48602	VIA MILAZZO	4
18056	VIA MINORCA	2
48801	VIA MINORE	4
18104	VIA MOLISE	3
34005	VIA MONGINEVRO	4
16251	VIA MONS. A. MANGHI	2

ELENCO STRADE CITTA' DI PISA SUDDIVISE PER ZONE AI FINI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E CANONE MERCATALE (ordine alfabetico)		
Legenda :		
Zona 1	Asse pedonale	
Zona 2	Litorale	
Zona 3	Centro storico - Porta a Lucca - Porta a Piagge	
Zona 4	CEP - La Vettola - Porta a Mare - Barbaricina - Porta Nuova - Gagno	
Zona 5	Ospedaletto - Coltano - Oratoio - Montacchiello	
48904	VIA MONTE BIANCO	4
18351	VIA MONTE GRAPPA	3
18303	VIA MONTE ORTIGARA	3
48952	VIA MONTE ROSA	4
18400	VIA MONTELLO	3
18406	VIA MONTELUNGO	4
18454	VIA MONTEROTONDO	4
18702	VIA NAPOLI	3
9704	VIA NARCISO FAVILLI	4
49206	VIA NATISONE	4
28652	VIA NAZARIO SAURO	3
42302	VIA NEVILIO CASAROSA	3
39804	VIA NICOLA BADALONI	4
22003	VIA NICOLA PISANO	3
33352	VIA NICOLA ZUCHELLI	4
3150	VIA NINO BIXIO	3
22050	VIA NINO PISANO	4
19106	VIA NOCELLI	4
19154	VIA NORVEGIA	4
19202	VIA NOTARI	3
49302	VIA NOVECCHIO	4
39852	VIA NULLO BALDINI	4
19305	VIA NUOVA ORATOIO	4
12305	VIA O. GENTILESCHI	3
45905	VIA O. GNOCCHI VIANI	4
18701	VIA O. MOSSOTTI	3
2553	VIA O. BERNARDINI	3
3555	VIA ODOARDO BORRANI	4
19456	VIA OLBIA	3
49405	VIA OLEANDRI	2
19806	VIA ORDINE DI S. STEFANO	2
9656	VIA P. FANCELLI	3
18502	VIA P. PONTECORVO	5
43455	VIA P. TOSCANELLI DAL POZZO	2
29153	VIA P.B. SHELLEY	3
40003	VIA P. BARACHINI	3
11653	VIA P. GALLUPPI	3
12106	VIA P. GAUDENZI	4
302	VIA PADRE A. DA MONTEFELTRO	2
44306	VIA PADRE BRUNO FEDI	3
40051	VIA PADRE E. BARSANTI	5
22956	VIA PADRE F. PRINETTI	3
49755	VIA PADRE PIO DA PIETRALCINA	4
6474	VIA PADRE XIMENES	4
46360	VIA PALAZZI	5
20204	VIA PALERMO	3
20252	VIA PALESTRO	3

ELENCO STRADE CITTA' DI PISA SUDDIVISE PER ZONE AI FINI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E CANONE MERCATALE (ordine alfabetico)		
Legenda :		
Zona 1	Asse pedonale	
Zona 2	Litorale	
Zona 3	Centro storico - Porta a Lucca - Porta a Piagge	
Zona 4	CEP - La Vettola - Porta a Mare - Barbaricina - Porta Nuova - Gagno	
Zona 5	Ospedaletto - Coltano - Oratoio - Montacchiello	
42556	VIA PANFILO CASTALDI	5
3601	VIA PAOLO BORSELLINO	3
28700	VIA PAOLO SAVI	3
31905	VIA PAOLO TRONCI	3
20403	VIA PAOLO VI	4
45706	VIA PAPARELLI A.	3
20451	VIA PARADISA	4
14501	VIA PASQUALE LANDI	3
20355	VIA PASQUALE PAOLI	3
33504	VIA PASQUALE PARDI	4
21055	VIA PERUGIA	3
21453	VIA PIASTRONI	4
21501	VIA PIAVE	3
50105	VIA PIAVOLA A BUTI	3
21556	VIA PICCOLOMINI OTTAVIO	5
21604	VIA PIEMONTE	4
21652	VIA PIERDICINO	4
50153	VIA PIERIN DEL VAGA	4
6856	VIA PIERO CONSANI	3
8654	VIA PIERO DI PUCCIO	3
12950	VIA PIERO GOBETTI	3
21700	VIA PIETRASANTINA	3
50154	VIA PIETRASANTINA	4
7700	VIA PIETRO CUPPARI	3
21755	VIA PIETRO DA PISA	3
44505	VIA PIETRO FERRONI	4
45500	VIA PIETRO GIORDANI	3
13204	VIA PIETRO GORI	3
16951	VIA PIETRO MASCAGNI	2
18550	VIA PIETRO MORICONI	2
18804	VIA PIETRO NENNI	4
31500	VIA PIETRO TOSELLI	3
50326	VIA PISORNO	2
50363	VIA PO	4
18233	VIA PODERI DEL PINO	4
22352	VIA PONTE A PIGLIERI	5
22400	VIA PONTE DELL'AMMIRAGLIO	4
50374	VIA PONTICELLI	4
48101	VIA PORCARI	2
50385	VIA PORCARI	5
22503	VIA PORTA A MARE	3
22551	VIA PORTA BUOZZI	3
50396	VIA PORTA CARLO	3
22606	VIA PORTA DOLFI	3
22654	VIA PORTON ROSSO	3
14030	VIA PRIMALBELLO	4
50422	VIA PRIMO MAGGIO	4

ELENCO STRADE CITTA' DI PISA SUDDIVISE PER ZONE AI FINI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E CANONE MERCATALE (ordine alfabetico)		
Legenda :		
Zona 1	Asse pedonale	
Zona 2	Litorale	
Zona 3	Centro storico - Porta a Lucca - Porta a Piagge	
Zona 4	CEP - La Vettola - Porta a Mare - Barbaricina - Porta Nuova - Gagno	
Zona 5	Ospedaletto - Coltano - Oratoio - Montacchiello	
37402	VIA PRINI	5
29805	VIA PRIVATA BIANCHI	3
36956	VIA PRIVATA PALLA	3
31001	VIA PRUNALBA	4
22958	VIA PUGLIA	4
22959	VIA PUGLIA TRAV.A	4
23000	VIA PUNGILUPO	4
36750	VIA PUNGILUPO TRAV.A	4
50433	VIA PUTIGNANO	4
50444	VIA QUADRIO	4
23203	VIA QUARANTOLA	3
23251	VIA QUARANTOTTI	3
23306	VIA QUARTO	4
23354	VIA QUATTRO NOVEMBRE	3
42604	VIA R. CASTINELLI	4
44704	VIA R. FRANCARDI	2
12202	VIA R. GEMIGNANI	4
53815	VIA R. RUBATTINO	4
34403	VIA R. ZANDONAI	3
2951	VIA R.BIANCHI BANDINELLI	3
9553	VIA R.FALCONCINI	3
54272	VIA RAFFAELLO SANZIO	4
23450	VIA RAINALDO	3
44951	VIA RANIERI GALLETTI	4
36050	VIA RANIERI GRASSI	4
28604	VIA RANIERI SARDO	4
27053	VIA REGINA ELENA	5
11255	VIA RENATO FUCINI	3
36606	VIA RENATO PAGNI	4
23752	VIA REPUBBLICA PISANA	2
9855	VIA RICCARDO FELICI	3
23854	VIA RICUCCHI	3
23903	VIA RIGATTIERI	3
23951	VIA RIMEDIOTTI	3
24006	VIA RIMINALDI	4
24205	VIA RISORGIMENTO	3
24231	VIA RISORTI	3
24334	VIA ROMA	3
24356	VIA ROMAGNA	4
36853	VIA ROMBOLI BRUNO	4
24754	VIA ROSSELMINI	3
30903	VIA RUFFO TITTA	3
24905	VIA RUSTICHELLO DA PISA	3
22153	VIA S. PIZZARELLO	4
23335	VIA S. QUASIMODO	3
27650	VIA S. SANCASCIANI	3
24953	VIA S.AGOSTINO	3

ELENCO STRADE CITTA' DI PISA SUDDIVISE PER ZONE AI FINI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E CANONE MERCATALE (ordine alfabetico)		
Legenda :		
Zona 1	Asse pedonale	
Zona 2	Litorale	
Zona 3	Centro storico - Porta a Lucca - Porta a Piagge	
Zona 4	CEP - La Vettola - Porta a Mare - Barbaricina - Porta Nuova - Gagno	
Zona 5	Ospedaletto - Coltano - Oratoio - Montacchiello	
25001	VIA S.AMBROGIO	4
25056	VIA S.ANDREA	3
25104	VIA S.ANSANO	3
53826	VIA S.ANSELMO	4
25152	VIA S.ANTONIO	3
53874	VIA S.APOLLINARE	4
25255	VIA S.BENEDETTO	4
25303	VIA S.BERNARDO	3
25351	VIA S.BIAGIO	4
25406	VIA S.BONAVENTURA	4
25454	VIA S.CATALDO	4
6005	VIA S.CENTOFANTI	3
53922	VIA S.CONCORDIO	4
25550	VIA S.COSIMO	3
25653	VIA S.DONNINO	4
25782	VIA S.FRANCESCO	1
25804	VIA S.FREDIANO	3
26003	VIA S.GIOVANNI AL GATANO	3
26106	VIA S.GIOVANNI BOSCO	3
26154	VIA S.GIUSEPPE	3
26202	VIA S.GIUSEPPE B.COTTOLENGO	3
26250	VIA S.GIUSTO	4
53970	VIA S.GUIDO	2
26300	VIA S.IACOPINO	3
54025	VIA S.JACOPO	3
26305	VIA S.LORENZINO	3
26353	VIA S.LORENZO	3
54026	VIA S.LUSSORIO	4
25502	VIA S.MARCO	3
26456	VIA S.MARTINO	3
26600	VIA S.MICHELE DEGLI SCALZI	3
26655	VIA S.NICOLA	3
26751	VIA S.PAOLO	3
26902	VIA S.PIERINO	3
37004	VIA S.PIETRO	4
37450	VIA S.PIO DA PIETRALCINA	4
26950	VIA S.RANIERINO	3
27204	VIA S.SIMONE	3
27252	VIA S.STEFANO	3
27300	VIA S.TOMMASO	3
27355	VIA S.VITO	3
27451	VIA S.ZENO	3
27602	VIA SALEMI	4
43304	VIA SALVO D'ACQUISTO	3
47353	VIA SANDRO PERTINI	4
27705	VIA SANTA APOLLONIA	3
27753	VIA SANTA BIBBIANA	3

ELENCO STRADE CITTA' DI PISA SUDDIVISE PER ZONE AI FINI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E CANONE MERCATALE (ordine alfabetico)		
Legenda :		
Zona 1	Asse pedonale	
Zona 2	Litorale	
Zona 3	Centro storico - Porta a Lucca - Porta a Piagge	
Zona 4	CEP - La Vettola - Porta a Mare - Barbaricina - Porta Nuova - Gagno	
Zona 5	Ospedaletto - Coltano - Oratoio - Montacchiello	
27801	VIA SANTA BONA	4
27856	VIA SANTA CATERINA	3
28103	VIA SANTA CECILIA	3
28206	VIA SANTA LUCIA	3
28254	VIA SANTA MARGHERITA	3
28302	VIA SANTA MARIA	1
28350	VIA SANTA MARTA	1
30354	VIA SANTE TANI	3
28405	VIA SANT'ORSOLA	3
28631	VIA SASSARI	3
28755	VIA SAVONA	3
28851	VIA SCARDIGLI	3
29551	VIA SCIPIO SLATAPER	3
90001	VIA SCOGLIO DELLA MELORIA	2
28000	VIA SCORNIGIANA	4
28055	VIA SCORNIGLIANA Trav.A	4
28055	VIA SCORNIGLIANA Trav.B	4
54375	VIA SELVASTRELLE	2
28954	VIA SEMPIONE	4
54471	VIA SERCHIO	4
54526	VIA SESIA	4
29083	VIA SETTE VOLTE	3
29304	VIA SILVESTRI	3
15654	VIA SILVIO LUSCHI	3
20951	VIA SILVIO PELLICO	3
29352	VIA SIMITERI	4
16601	VIA SIMONE MARTINI	4
29455	VIA SIRACUSA	3
37601	VIA SOLARINO ALFREDO	3
5154	VIA SPARTACO CARLINI	3
29853	VIA SPINELLO ARETINO	3
90009	VIA SS.EFISIO E POTITO	4
29901	VIA STAMPACE	3
46370	VIA STEFANO PIAZZINI	4
30251	VIA SVEZIA	4
11502	VIA T.GALIMBERTI DETTO DUCCIO	3
37903	VIA T.VECCELLIO Trav.A	4
44855	VIA TADDEO GADDI	4
90013	VIA TAGLIAMENTO	4
30306	VIA TALAMONE	4
30450	VIA TAVOLERIA	3
5950	VIA TENENTE A.CEI	3
90018	VIA TEVERE	4
30704	VIA TIBET	3
90020	VIA TICINO	3
37704	VIA TIEPOLO GIAMBATTISTA	4
90022	VIA TIMAVO	4

ELENCO STRADE CITTA' DI PISA SUDDIVISE PER ZONE AI FINI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E CANONE MERCATALE (ordine alfabetico)		
Legenda :		
Zona 1	Asse pedonale	
Zona 2	Litorale	
Zona 3	Centro storico - Porta a Lucca - Porta a Piagge	
Zona 4	CEP - La Vettola - Porta a Mare - Barbaricina - Porta Nuova - Gagno	
Zona 5	Ospedaletto - Coltano - Oratoio - Montacchiello	
37752	VIA TIMPANARO SEBASTIANO JR.(ORATOIO)	5
30755	VIA TINO DI CAMAINO	3
37800	VIA TINTORETTO	4
37855	VIA TIZIANO VECELLIO	4
32152	VIA TOBAGI WALTER	4
22101	VIA TOMMASO PISANO	3
50514	VIA TOMMASO ROOK	4
31150	VIA TORINO	3
30450	VIA TORQUATO TASSO	3
31404	VIA TOSCANA	4
31452	VIA TOSCANELLI	3
31651	VIA TRAVERSA	3
35103	VIA TRE CANCELLI	5
31706	VIA TRENTO	3
31802	VIA TRIESTE	3
7604	VIA TULLIO CROSIO	2
32200	VIA TURINO VANNI	3
39105	VIA U. ALDROVANDI	5
9505	VIA U. DELLA FAGGIOLA	3
10850	VIA UGO FOSCOLO	3
24054	VIA UGO RINDI	3
6437	VIA UGOLINO E VADINO VIVALDI	2
6403	VIA UGONE VISCONTI	4
8956	VIA ULISSE DINI	1
10840	VIA UMBERTO FORTI	5
29956	VIA UMBERTO GIORDANO	4
32605	VIA UMBERTO VIALE	4
32056	VIA UMBRIA	4
32104	VIA UPEZZINGHI	3
1201	VIA V. BALDACCI	3
11152	VIA V. FRASCANI	4
11701	VIA V. GALLUZZI	4
12600	VIA V. GIOBERTI	3
38603	VIA VALDAGNO	1
32150	VIA VALGIMIGLI	4
32955	VIA VASCO VIVIANI	3
2156	VIA VECCHIA BARBARICINA	3
90005	VIA VECCHIA MARINA	4
32200	VIA VECCHIA TRANVIA	4
19051	VIA VENANZIO NISI	3
32351	VIA VENEZIA GIULIA	4
33154	VIA VICINALE DI VIGNOLI	4
4045	VIA VIGNAGLIA	5
32701	VIA VILLA GLORI	4
40202	VIA VINCENZO BELLINI	4
43201	VIA VINCENZO CUOCO	3
49000	VIA VINCENZO MONTI	3

ELENCO STRADE CITTA' DI PISA SUDDIVISE PER ZONE AI FINI CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) E CANONE MERCATALE (ordine alfabetico)		
Legenda :		
Zona 1	Asse pedonale	
Zona 2	Litorale	
Zona 3	Centro storico - Porta a Lucca - Porta a Piagge	
Zona 4	CEP - La Vettola - Porta a Mare - Barbaricina - Porta Nuova - Gagno	
Zona 5	Ospedaletto - Coltano - Oratoio - Montacchiello	
501	VIA VITTORIO ALFIERI	3
18885	VIA VITTORIO NICCOLI	4
32852	VIA VITTORIO VENETO	3
33051	VIA VOLTURNO	3
54670	VIA WILLIAM SMITH	4
33106	VIA XXIV MAGGIO	3
13300	VIALE A. GRAMSCI	3
30855	VIALE DEL TIRRENO	2
54320	VIALE DELLA SELVA	2
5353	VIALE DELLE CASCINE	3
42350	VIALE DELLE CASCINE	4
21350	VIALE DELLE PIAGGE	3
3301	VIALE F. BONAINI	3
48451	VIALE MEZZAPIAGGIA	4
8153	VICOLO DA SCORNO	3
24802	VICOLO DEL RUSCHI	3
30800	VICOLO DEL TINTI	3
32653	VICOLO DEL VIGNA	3
19854	VICOLO DELL'ORO	3
23800	VICOLO RICCIARDI	3
24452	VICOLO RONCIONI	3
28803	VICOLO SCARAMUCCI	3
1455	VIONE VANNINI	2

COD. STRADE	SPECIE-ISTAT	DENOMINAZIONE	DA VIA	A VIA	CAP	LOC.	CATEGORIA
55	VIA	ABBA GIUSEPPE CESARE	VIA LUIGI BIANCHI	VIA RISMONDO	56123	PORTA A LUCCA	cs
103	VIA DELLE	ABETELLE	VIA DELLA SELVA	VIA PISORNO	56018	TIRRENIA	cs
151	VIA DELLE	ACACIE	VIA DEL TIRRENO	VIA DEI PIOPPI	56018	TIRRENIA	cs
302	VIA DELL'	AEROPORTO	VIA MONTANELLI	PIAZZALE D'ASCANIO	56121	S.GIUSTO	cs
50536	VIA	AGNELLI GUGLIELMO	VIA RAINALDO	VIA MATTEOTTI	56124	PORTA A PIAGGE	cs
4303	CORTE	AGONIGI	VIA LUIGI BIANCHI	F.C.	56123	PORTA A LUCCA	cs
556	VIA DELL'	AGRIFOGLIO	VIALE DEL TIRRENO	VIA DEI BIANCOSPINI	56018	TIRRENIA	cs
604	VIA	ALBERELLO	VIA ORATOIO	F.C.	56015	ORATOIO	cs
652	VIA DEGLI	ALBERI	VIA DEL TIRRENO	VIA PISORNO	56018	TIRRENIA	cs
803	VIA DEGLI	ALBIANI	VIA S.MARTINO	VIA S.BERNARDO	56125	S.MARTINO	cs
851	VIA	ALDROVANDI ULISSE	VIA MEUCCI	VIA MAGGIORE DI ORATOIO	56121	OSPEDALETTO	cs
12456	VIA	ALESSANDRO DA MORRONA	PIAZZA GIUSTI	VIA S.MARCO	56121	S.MARCO	cs
906	VIA	ALFIERI VITTORIO	VIA TASSO	F.C.	56127	S.FRANCESCO	cs
1002	PIAZZALE	AMALFI	VIA RINDI	F.C.	56123	PORTA A LUCCA	cs
1050	VIA	AMENDOLA GIOVANNI	VIA UMBERTO VIALE	F.C.	56124	S.BIAGIO	cs
1201	VIA	ANGELI PIETRO DA BARGA	VIA DELLA PURA	VIA SANTE TANI	56123	PORTA A LUCCA	cs
1256	VICOLO DELL'	ANNUNZIATA	VIA LA MADDALENA	VIA A.MARIO	56125	S.ANTONIO	cs
1260	PIAZZETTA	ANTICHE REPUBBLICHE MARINARE	VICOLO RICCIARDI	VIA MECHERINI	56125	S.ANTONIO	cs
1352	VIA	ARANCIO	PIAZZA S.FREDIANO	VIA S.MARIA	56126	S.MARIA	cs
50315	VIA	ARCANGELI GIOVANNI	VIA VASCO VIVIANI	VIA AVANZI	56124	PORTA A PIAGGE	cs
1400	PIAZZA	ARCIVESCOVADO	VIA CAPPONI	PIAZZA DUOMO	56126	S.MARIA	cs
1455	VIA	ARCO DEI GUALANDI	PIAZZA CAVALIERI	VIA DALMAZIA	56126	S.MARIA	cs
1503	VIA DELLE	ARDENNE	VIA FIORENTINA	VIA ORATOIO	56015	ORATOIO	cs
1654	VIA DELLE	ARGONNE	VIA FIORENTINA	F.C.	56015	ORATOIO	cs
1702	VIA	ARIOSTO LUDOVICO	VIA BYRON	VIA DI PRATALE	56127	DON BOSCO	cs
1901	VIA DEGLI	ARTIGIANI	PIAZZA S.SILVESTRO	VIA GARIBALDI	56124	S.FRANCESCO	cs
2004	VIA	ASPROMONTE	VIA ORATOIO	VIA CATELFIDARDO	56015	ORATOIO	cs
50326	VIA	AVANZI ENRICO	VIA S.MICHELE	VIA CUPPARI	56124	PORTA A PIAGGE	cs
2203	VIA	AVERANI GIUSEPPE	VIA DI PRATALE	VIA SPARTACO CARLINI	56127	S.FRANCESCO	cs
95891	LARGO	BALBO CESARE	VIA MONTANELLI	F.C.	56121	S.MARCO	cs
2402	VIA	BALDACCI VALENTINO	PIAZZA S.CROCE	VIA CISANELLO	56124	PORTA A PIAGGE	cs
2505	VIA	BALDO DEGLI UBALDI	VIA LANDI	VIA BARTOLO DA SASSOFERRATO	56124	PORTA A PIAGGE	cs
2553	VIA	BALDUINETTI	LUNGARNO SONNINO	VIA S.PAULO	56125	S.ANTONIO	cs
2601	PIAZZA DELLE	BALEARI	VIA T.CROSIO	VIA REPUBBLICA PISANA	56013	MARINA DI PISA	cs
2656	VIA DI	BANCHI	PIAZZA XX SETTEMBRE	CORSO ITALIA	56125	S.MARTINO	cs
2752	VIA	BANDIERA FRATELLI	VIA S.MARCO	F.C.	56121	S.MARCO	cs
2800	VIA	BARACCA FRANCESCO	VIA N.SAURO	F.C.	56123	PORTA A LUCCA	cs
2855	VIA	BARACHINI PAOLO	VIA GRASSINI	VIA S.JACOPO	56123	PORTA NUOVA	cs
2903	VIA	BARATTULARIA	VIA DON MINZONI	PIAZZA GUERRAZZI	56125	S.MARTINO	cs
3006	VIA	BARETTI GIUSEPPE	VIA GOLDONI	VIA F.LLI GOZZI	56127	S.FRANCESCO	cs
3102	VIA	BARSANTI EUGENIO PADRE	VIA MEUCCI	F.C.	56121	OSPEDALETTO	cs
3150	PIAZZA	BARTOLO DA SASSOFERRATO	VIA LANDI	VIA BALDO DEGLI UBALDI	56124	PORTA A PIAGGE	cs
3253	VIA	BASSI AGOSTINO	VIA MEUCCI	VIA FOSSE VECCHIO	56121	OSPEDALETTO	cs

3301	VIA DEL	BASTIONE	VIA GIOBERTI	ALLE MURA URBANE	56124	PORTA A PIAGGE	CS
3300	VIA	BATACCHI DOMENICO	VIA GIUSEPPE PARINI	VIA GIUSEPPE BARETTI	56127	S.FRANCESCO	CS
3356	VIA	BATTELLI ANGELO	VIA S.FRANCESCO	VIA DI PRATALE	56127	S.FRANCESCO	CS
3404	VIA	BATTICHIODI	VIA MERCANTI	VIA S.FRANCESCO	56127	S.FRANCESCO	CS
3500	VIA	BATTISTI CESARE	VIAle GRAMSCI	VIA QUARANTOLA	56125	S.ANTONIO	CS
3555	VIA	BECCARIA CESARE	VIA PALESTRO	VIA CARMIGNANI	56127	S.FRANCESCO	CS
90020	VIA	BELLATALLA ARCHIMEDE	VIA MONASTERIO	F.C.	56121	OSPEDALETTO	CS
3601	VIA	BELLATALLA ARCHIMEDE TRAV A	VIA ARCHIMEDE BELLATALLA	F.C.	56121	OSPEDALETTO	CS
3603	VIA DELLE	BELLE DONNE	LUNGARNO GAMBACORTI	VIA LA NUNZIATINA	56125	S.ANTONIO	CS
3651	VIA DELLE	BELLE TORRI	LUNGARNO MEDICEO	PIAZZA CAIROLI	56127	S.FRANCESCO	CS
3905	PIAZZA	BELVEDERE	VIA BELVEDERE	VIA DEI FIORI	56018	TIRRENIA	CS
3850	VIA	BELVEDERE	PIAZZA BELVEDERE	AL MARE	56018	TIRRENIA	CS
3870	VIA	BENEDETTINI EUGENIO	VIA LE RENE	F.C.	56121	OSPEDALETTO	CS
3953	VIA	BERNARDINI ORESTE	VIA M.LALLI	VIA S.FRANCESCO	56127	S.FRANCESCO	CS
4104	VIA	BETTI ENRICO	VIA LANDI	LARGO C.MARCHESI	56124	PORTA A PIAGGE	CS
4057	LARGO	BETTI MARCO	S.STEFANO	F.C.	56013	MARINA DI PISA	CS
4152	VIA DELLE	BETULLE	VIA DEL TIRRENO	VIA ALLORI	56018	TIRRENIA	CS
4200	VIA	BEZZECA	VIA PONTE DELL'AMMIRAGLIO	F.C.	56015	RIGLIONE	CS
4255	VIA	BIANCHI LUIGI	VIA DEL BRENNERO	VIA G.PISANO	56123	PORTA A LUCCA	CS
44855	VIA	BIANCHI PRIVATA	SPINA	F.C.	56125	S.MARTINO	CS
4406	VIA	BIDUINO	VIA COLLODI	VIA GENTILESCHI	56123	PORTA A LUCCA	CS
4454	VIA DELLA	BIGATTIERA LATO MARE	VIALE DEL TIRRENO	ALLA PINETA	56018	TIRRENIA	CS
4653	VIA	BIXIO NINO	PIAZZA S.ANTONIO	VIA ROMITI	56125	S.ANTONIO	CS
4756	VIA DELLE	BOCCHETTE	VIA FIORENTINA (320)	VIA PUTIGNANO	56121	PUTIGNANO	CS
50341	PONTE ALLE	BOCCHETTE	VIA GIOVANNI GRONCHI	VIA PADRE PIO DA PIETRALCINA	56121	PUTIGNANO	CS
12504	VIA	BONACCORSO DA PADULE	VIA PORTA A MARE	F.C.	56122	PORTA A MARE	CS
4900	VIALE	BONAINI FRANCESCO	PIAZZA GUERRAZZI	VIALE GRAMSCI	56125	S.MARTINO	CS
5003	VICOLO	BORGHESE	VIA S.MARTINO	VIA S.BERNARDO	56125	S.MARTINO	CS
5051	VIA DEL	BORGHETTO	PIAZZA DEL ROSSO	VIA S.MICHELE	56124	PORTA A PIAGGE	CS
5154	VIA	BORGUNDIO	LUNGARNO GAMBACORTI	VIA LA MADDALENA	56125	S.ANTONIO	CS
5250	VIA	BORRANI ODOARDO	VIA S.G.BOSCO	VIA AVERANI	56127	S.FRANCESCO	CS
5353	VIA	BOSCHI DON GAETANO	PIAZZA CAVALLOTTI	PIAZZA ARCIVESCOVADO	56126	S.MARIA	CS
5456	VIA	BOVIO GIOVANNI	LUNGARNO GALILEI	PIAZZA GIUSEPPE TONIOLO	56125	S.MARTINO	CS
3452	CORTE	BRACCI	VIA BATTISTI	VIA CATALANI	56125	S.ANTONIO	CS
5457	VIA	BRACCI TORSI HARRY	VIA EMILIA N.269	S.G.C. FIRENZE PISA LIVORNO	56121	OSPEDALETTO	CS
4852	CORTE	BRACCINI TRAV. VIA BONAINI	VIA BONAINI	F.C.	56125	S.MARTINO	CS
5553	VIA	BRECCIA EVARISTO ANNIBALE	VIA MONASTERIO TRAV. A	F.C.	56121	OSPEDALETTO	CS
5600	VIA DEL	BRENNERO	VIA LUIGI BIANCHI	VIA LUCCHESE	56127	PORTA A LUCCA	CS
5854	VIA	BRUNO GIORDANO	VIA CECI	VIA CROCE	56125	S.MARTINO	CS
6005	PIAZZA	BUONAMICI FRANCESCO	VIA PAOLI	VIA DEI MILLE	56126	S.MARIA	CS
6053	VIA	BUONARROTI FILIPPO	VIA S.FRANCESCO	VIA S.ZENO	56127	S.FRANCESCO	CS
6101	VIA DEL	BUONGUSTO	LUNGARNO PACINOTTI	PIAZZA LOCCHI	56126	S.MARIA	CS
6156	LUNGARNO	BUOZZI BRUNO	PIAZZA CADUTI CEFALONIA	LUNGARNO MEDICEO	56124	S.FRANCESCO	CS
6204	VIA DEL	BUSCHETTO	VIA S.BIBBIANA	PIAZZA DELLE REPUBBLICA	56127	S.FRANCESCO	CS

6252	VIA	BYRON GIORGIO	VIA CARLINI	VIA SHELLEY	56127	S.FRANCESCO	CS
6474	LARGO	CADUTI NELL'ECEO	VIA DI PRATALE	VIA IPPOLITO PINDEMONTE	56127	S.FRANCESCO	CS
6650	PIAZZA	CAIROLI	LUNGARNO MEDICEO	VIA CAVOUR	56127	S.FRANCESCO	CS
6753	VIA	CALAFATI	PIAZZA S.PAULO ALL'ORTO	VIA S.FRANCESCO	56127	S.FRANCESCO	CS
70357	PONTE DEL	CALAMBRONE	VIALE DEL TIRRENO	CONFINE COMUNE LIVORNO			CS
6801	VIA	CALATAFIMI	VIA FIORENTINA	VIA ORATORIO	56015	RIGLIONE	CS
6856	VIA DEL	CALIGI	VIA EMILIA N. 446	STRADA DEL MULINACCIO	56121	OSPEDALETTO	CS
6904	VIA	CALLESTRO	VIA CALIGI	VIA DEL FAGIANO	56121	OSPEDALETTO	CS
6952	VIA	CAMMEO CARLO SALOMONE	PIAZZA MANIN	VIA M.NELLI	56126	PORTA NUOVA	CS
7103	VIA DEI	CAMPI ELISI	VIA GEMIGNANI	F.C.	56015	RIGLIONE	CS
7302	VIA	CANAVARI MARIO	VIA GARIBALDI	VIA S.GIOVANNI BOSCO	56127	S.FRANCESCO	CS
7405	VIA	CANNIZZARO STANISLAO	VIA RIGHI	VIA ALDROVANDI	56121	OSPEDALETTO	CS
7453	VIA	CANTO DEL NICCHIO	VIA OBERDAN	VIA S.APOLLONIA	56126	S.MARIA	CS
7556	VIA DELLE	CAPANELLE	VIA ALBERELLO	F.C.	56015	ORATOIO	CS
7700	VIA	CAPITETA	VIE EMILIA 321	VIA GRONCHI	56121	OSPEDALETTO	CS
7701	GALLERIA	CAPITINI ALDO	VIA GAROFANI	VIA DELL'OCCHIO	56125	S.ANTONIO	CS
7803	VIA DEL	CAPPELLO	PIAZZA DEI FACCHINI	VIA LA NUNZIATINA	56125	S.ANTONIO	CS
7851	VIA	CAPPONI FERDINANDO CARDINALE	PIAZZA ARCIVESCOVADO	VIA S.GIUSEPPE	56126	S.MARIA	CS
7906	VIA	CAPPUCCINI	VIA S.AGOSTINO	VIA QUARANTOLA	56121	S.GIUSTO	CS
7954	VIA	CAPRERA	VIA FIORENTINA	VIA ORATOIO	56015	RIGLIONE	CS
8050	VIA	CARABOTTAIA	VIA S.PAULO	VIA NIOSI	56125	S.ANTONIO	CS
8105	VIA	CARDUCCI GIOSUE'	VIA OBERDAN	VIA FEDELI	56127	S.FRANCESCO	CS
8201	VIA	CARLINI SPARTACO	VIA GIOVANNI BOSCO	VIA DI PRATALE	56127	S.FRANCESCO	CS
8256	VIA	CARMIGNANI GIOVANNI	VIA S.ORSOLA	VIA COCCAPANI	56127	S.FRANCESCO	CS
8304	VIA DEL	CARMINE	VIA P.GORI	CORSO ITALIA	56125	S.MARTINO	CS
70004	PIAZZA DEL	CARMINE	CORSO ITALIA	VIA DEL CARMINE	56125	S.MARTINO	CS
8400	PIAZZA	CARRARA	LUNGARNO PACINOTTI	VIA C.RICCI	56126	S.MARIA	CS
8702	VIA DELLE	CASE DIPINTE	VIA MERCANTI	VIA S.FRANCESCO	56127	S.FRANCESCO	CS
8901	VIA	CASTALDI PANFILO	VIA MEUCCI	VIA MAGGIORE D'ORATOIO	56121	OSPEDALETTO	CS
8956	VIA	CASTELFIDARDO	VIA SPROMONTE	F.C.	56015	ORATOIO	CS
9004	VIA DEL	CASTELLETTO	PIAZZA S.FELICE	VIA TAVOLERIA	56126	S.MARIA	CS
9052	VIA	CATALANI ALFREDO	VIA BATTISTI	VIA MASCAGNI	56125	S.ANTONIO	CS
9155	VIA	CATTANEO CARLO	PIAZZA GUERRAZZI	VIA EMILIA	56125	S.MARTINO	CS
53970	VIA	CAVA	VIA MAGGIORE D'ORATOIO	F.C.	56121	OSPEDALETTO	CS
9203	VIA	CAVALCA DOMENICO	PIAZZA VETTOVAGLIE	VIA CURTATONE E MONTANARA	56126	S.MARIA	CS
9251	VIA	CAVALCAVIA S. GIUSTO	VIA CORRIDONI	PIAZZA GIUSTI	56121	S.GIUSTO	CS
9306	PIAZZA DEI	CAVALIERI	VIA DINI	VIA CORSICA	56126	S.MARIA	CS
9354	PIAZZA	CAVALLOTTI FELICE	VIA DEI MILLE	VIA S.MARIA	56126	S.MARIA	CS
9402	VIA	CAVOUR CAMILLO BENSO	PIAZZA CAIROLI (BERLINA)	VIA MERCANTI	56127	S.FRANCESCO	CS
9505	VIA	CECI ANTONIO	PIAZZA GIUSEPPE TONIOLO	VIA S.MARTINO	56125	S.MARTINO	CS
9553	VIA DELLE	CEDRINE	VIA DELL'EDERA	VIA DELLE GINESTRE	56018	TIRRENIA	CS
9656	VIA	CENTOFANTI SILVESTRO	VIA S.GIOVANNI OBOSCO	VIA ANGELO BATELLI	56127	S.FRANCESCO	CS
9903	VIA	CESALPINO ANDREA	VIA ROSELLINI	F.C.	56124	PORTA A PIAGGE	CS
10006	VIA	CHIASETTO S. MARCO	VIA CATTENO	VIA CORRIDONI	56125	PORTA FIORENTINA	CS

10054	VIA	CHIASSO MOZZO	VIA S.MARTINO	F.C.	56125	S.MARTINO	CS
10150	VIA	CHIESA DAMIANO	VIA GIOVANNI PISANO	VIA XXIV MAGGIO	56123	PORTA A LUCCA	CS
10205	VIA	CHIESA EUGENIO	VIA RINDI	F.C.	56123	PORTA A LUCCA	CS
10404	VIA	CISANELLO	VIA LUSCHI	VIA S.BIAGIO	56124	S.BIAGIO	CS
10430	PONTE DELLA	CITTADELLA	VIA PORTA A MARE	PIAZZA TERZANAIA	56121	PORTA A MARE	CS
10500	PIAZZA	CLARI G. CARLO MARIA	VIA S.MARTINO	PIAZZA S.SEPOLCRO	56125	S.MARTINO	CS
10603	VIA	COCCAPANI LUDOVICO	VIA PALESTRO	PIAZZA D'ANCONA	56127	S.FRANCESCO	CS
54025	VIA	COCCHI ANTONIO	VIA MEUCCI	F.C.	56121	OSPEDALETTO	CS
54026	VIA	COCCHI TRAV A	VIA ANTONIO COCCHI	VIA GIOACCHINO VOLPE	56121	OSPEDALETTO	CS
10651	VIA	COLLEGIO FERDINANDO	VIA S,MARIA	VIA D.G.BOSCHI	56126	S.MARIA	CS
10706	VIA	COLLEGIO RICCI	PIAZZA DANTE	PIAZZA CARRARE	56126	S.MARIA	CS
10754	VIA	COLLODI	VIA XXIV MAGGIO	VIA T. DA CAMAINO	56123	PORTA A LUCCA	CS
10850	VIA	COLOMBO CRISTOFORO	VIA BONAINI	VIA CORRIDONI	56125	S.MARTINO	CS
10905	VIA DELLE	COLONNE	BORGO STRETTO	PIAZZA DELLE VETTOVAGLIE	56126	S.MARIA	CS
10953	VIA	COLORNI EUGENIO	VIA XXIV MAGGIO	VIA GOBETTI	56123	PORTA A LUCCA	CS
11001	VIA DELLE	CONCE	LUNGARNO GAMBACORTI	VIA A.MARIO	56125	S.ANTONIO	CS
11056	VIA DI	CONCETTE	PIAZZA S.SILVESTRO	F.C.	56124	S.FRANCESCO	CS
11200	VIA	CONSOLI DEL MARE	VIA S.APOLLONIA	PIAZZA DEI CAVALIERI	56126	S.MARIA	CS
15304	VIA	CONTE FAZIO	VIA DI PORTA A MARE	VIA AURELIA SUD	56122	PORTA A MARE	CS
11303	VIA	CORRIDONI FILIPPO	VIA TRONCI	PIAZZA STAZIONE	56125	S.MARTINO	CS
11406	VIA	CORSICA	PIAZZA DEI CAVALIERI	PIAZZA BUONAMICI	56126	S.MARIA	CS
11454	VIA	CORTA	PIAZZA ARCIVESCOVADO	VIA C.MAFFI	56126	S.MARIA	CS
39255	VIA	BENEDETTO	CORSO ITALIA	VIA D'AZEGLIO	56125	S.ANTONIO	CS
11653	VIA	CRISPI FRANCESCO	PIAZZA SAFFI	PIAZZA S.ANTONIO	56125	S.ANTONIO	CS
11701	VIA	CROCE BENEDETTO	PIAZZA GIUSEPPE TONIOLO	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	56125	S.MARTINO	CS
11756	VIA DELLA	CROCE ROSSA	VICOLO DDEL TIDI	VIA CURTATONE E MONTANARA	56126	S.MARIA	CS
11804	PIAZZA DEL	CROCIFISSO	VIA CEICI	F.C.	56125	S.MARTINO	CS
11852	VIA	CROSIO TULLIO	DALLA FOCE DELL'ARNO	PIAZZA BALEARI	56013	MARINA DI PISA	CS
11955	VIA DEL	CUORE	VIA DELLE BELLE TORRI	VIA PALESTRO	56127	S.FRANCESCO	CS
12003	VIA	CUPPARI PIETRO	VIA S.MICHELE	VIA CISANELLO	56124	PORTA A PIAGGE	CS
12051	VIA	CURTATONE E MONTANARA	LUNGARNO PACINOTTI	PIAZZA S.FREDIANO	56126	S.MARIA	CS
12154	VIA	D' ACHIARDI GIOVANNI	VIA GALDI	VIA CANAVARI	56127	S.FRANCESCO	CS
12250	PIAZZA	D' ANCONA ALESSANDRO	VIA S.ANDREA	VIA COCCAPANI	56127	S.FRANCESCO	CS
50385	PIAZZALE	D' ASCANIO CORRADINO	AEROSTAZIONE CIVILE	VIA EUGENIO III	56121	S.GIUSTO	CS
50525	VIA	D' AZEGLIO MASSIMO	PIAZZA D'AZEGLIO	VIA MANZONI	56125	S.ANTONIO	CS
12401	PIAZZA	D' AZEGLIO MASSIMO	VIA MANZONI	PIAZZA VITTORIO EMANUELE	56125	S.ANTONIO	CS
12600	VICOLO	DA SCORNO	LUNGARNO GALILEI	VIA S.MARINO	56125	S.MARTINO	CS
12703	VIA	DAIBERTO	PIAZZA GIUSEPPE VIVIANI	PIAZZA MARIA AUSILIATRICE	56013	MARINA DI PISA	CS
12751	VIA	DAL BORGO FLAMINIO	VIA S.MARTINO	PIAZZA S.SEPOLCRO	56125	S.MARTINO	CS
12854	VIA	DALMAZIA	VIA RCO DEI GUALANDI	VIA DELLA FAGGIOLA	56126	S.MARIA	CS
12902	VIA	DANIMARCA	VIA CISANELLO	VIA C.MERLO	56124	PORTA A PIAGGE	CS
12950	PIAZZA	DANTE ALIGHIERI	VIA TANUCCI	VIA RICCI	56126	S.MARIA	CS
12960	PIAZZA	D'ANTONA MASSIMO	VIA MARSALA	VIA FIORENTINA	56015	RIGLIONE	CS
13053	VIA	DE AMICIS EDMONDO	PIAZZA DELLE GONDOLE	VIA S.FRANCESCO	56127	S.FRANCESCO	CS

50396	VIA	DE RUGGIERO GUIDO	VIA OMODEO	VIA DI PADULE	56124	PORTA A PIAGGE	CS
13252	LARGO DELLA	DEGAZIA	LUNGARNO SONNINO	VIA STAMPACE	56122	PORTA A MARE	CS
23004	VIA	DEL LANTE CAMILLA	LUGARNO GAMBACORTI	VIA A.MARIO	56125	S.ANTONIO	CS
34705	VIA	DEL PRETE CARLO	VIA DELL'AEROPORTO	F.C.	56121	S.MARCO	CS
14906	VIA	DELLA FAGGIOLA UGUCCIONE	VIA DEI MILLE	VIA CAPPONI	56126	S.MARIA	CS
44800	VIA	DELLA SPINA ALESSANDRO	VIALE BONAINI	VIA CORRIDONI	56125	S.MARTINO	CS
13403	VIA	DERNA	VIA ROMA	VIA NICOLA PISANO	56126	S.MARIA	CS
13451	VIA	DI PUCCIO PIERO	VIA S.MICHELE	F.C.	56124	PORTA A PIAGGE	CS
13554	VIA	DI VESTEA ALFONSO	VIA ROSELLINI	VIA CESALPINO	56124	PORTA A PIAGGE	CS
13602	VIA	DI VITTORIO GIUSEPPE	VIA S.LORENZO	F.C.	56127	S.FRANCESCO	CS
13650	VIA	DIACONO ENRICO	PIAZZA SARDEGNA	VIA ARNINO	56013	MARINA DI PISA	CS
13753	VIA	DIGIONE	VIA DI QUARTO	VIA DELLE ARDENNE	56015	ORATOIO	CS
13801	VIA	DINI ULISSE	VIA OBERDAN	PIAZZA DEI CAVALIERI	56126	S.MARIA	CS
13856	VIA	DIOTISALVI	VIA BONANNO	VIA ANDREA PISANO	56126	PORTA NUOVA	CS
13952	VIA	DONADONI EUGENIO	VIA GARIBALDI	VIA CANAVARI	56127	S.FRANCESCO	CS
14055	PIAZZA	DONATI GIOVAN BATTISTA	VIA NOTARI	VIA DINI	56126	S.MARIA	CS
14020	VIA	DONATORI DI SANGUE	VIA CARLO MATTEUCCI	VIA PIETRO CUPPARI	56124	PORTA A PIAGGE	CS
14030	PIAZZETTA DELLE	DONNE	VIA MARSALA	VIA FIORENTINA	56015	RIGLIONE	CS
14151	VICOLO DELLE	DONZELLE	LUNGARNO PACINOTTI	VIA NOTARI	56126	S.MARIA	CS
14302	VIA	DUODI DUODO	VIA REPUBBLICA PISANA	VIA DELL'ORDINE S.STEFANO	56013	MARINA DI PISA	CS
14350	PIAZZA DEL	DUOMO	PIAZZA ARCIVESCOVADO	PIAZZA MANIN	56126	S.MARIA	CS
14405	VIA DELL'	EDERA	VIA PISORNO	VIONE S.GIUDO	56018	TIRRENIA	CS
14501	VIA	EMANUELE FILIBERTO DUCA D' AOSTA	VIA V.VENETO	VIA S.FRANCESCO	56127	S.FRANCESCO	CS
14556	VIA	EMILIA	VIA CATTANEO	CONFINE COMUNE CASCINA	56121	PORTA FIORENTINA	CS
54073	LARGO	ESPERANTO	VIA FINLANDIA	VIA W.TOBAGI	56124	PORTA A PIAGGE	CS
14803	VIA DEI	FACCHINI	VIA NUNZIATINA	VIA TOSELLI	56125	S.ANTONIO	CS
14851	PIAZZA DEI	FACCHINI	VIA DEI FACCHINI	VIA TOSELLI	56125	S.ANTONIO	CS
14954	VIA	FAGIANA	VIA BENOZZO GOZZOLI	F.C.	56121	PUTIGNANO	CS
54375	VIA	FAGIANA SUD	VIA CAPITETA	ALLA FERROVIA	56015	OSPEDALETTO	CS
15002	VIA DEL	FAGIANO	VIA EMILIA N.454	FERROVIA PISA-COLLESALVETTI	56121	OSPEDALETTO	CS
15105	VIA	FALCONCINI RENATO	VIA CISANELLO	VIA LANDI	56124	PORTA A PIAGGE	CS
15352	VIA	FEDELI CARLO	VIA CARDUCCI	LARGO DEL PARLASCIO	56127	S.FRANCESCO	CS
15400	VIA	FEDI BRUNO PADRE	VIA PIETRASANTINA	VIA U. RINDI	56122	PORTA NUOVA	CS
15551	VIA	FELICI RICCARDO	VIA GARIBALDI	VIA BETTI	56124	PORTA A PIAGGE	CS
15606	VIA	FERMI ENRICO	VIA ROMA	VIA NICOLA PISANO	56126	S.MARIA	CS
15702	VIA	FERRARIS GALILEO	VIA MEUCCI	VIA MAGGIORE D'ORATOIO	56121	OSPEDALETTO	CS
15853	LUNGARNO	FIBONACCI LEONARDO	PIAZZA DON MINZONI	PONTE DELLA FORTEZZA	56125	S.MARTINO	CS
15901	VIA	FILZI FABIO	VIA DI GELLO	VIA XXIV MAGGIO	56123	PORTA A LUCCA	CS
15956	VIA	FINLANDIA	VIA CISANELLO	LARGO ESPERANTO	56124	PORTA A PIAGGE	CS
16004	VIA	FIGLIORE GENNARO	VIA PARIGI	VIA GAUDENZI	56124	PORTA A PIAGGE	CS
16052	VIA	FIORENTINA	VIA CATTANEO	CONFINE COMUNE CASCINA	56121	PORTA FIORENTINA	CS
16251	PIAZZA DEI	FIORI	VIA DEI FIORI	F.C.	56018	TIRRENIA	CS
16203	VIA DEI	FIORI	PIAZZA DEI FIORI	PIAZZA BELVEDERE	56018	TIRRENIA	CS
16354	VIA	FLAMINI FRANCESCO	VIA GARIBALDI	LARGO C.MARCHESI	56124	PORTA A PIAGGE	CS

16450	VIA DELLA	FOGLIA	VIA S.BERNARDO	VIA DEL CARMINE	56125	S.MARTINO	CS
16505	VIA	FONDA	VIA FIORENTINA	VIA ORATOIO	56015	RIGLIONE	CS
16550	PIAZZA DELLA	FORNACE	VIA DEGLI OLMI	F.C.	56015	RIGLIONE	CS
16553	VIA DI	FORTEZZA	PIAZZA GIUSEPPE TONIOLO	GIARDINO SCOTTO	56125	S.MARTINO	CS
16586	PONTE DELLA	FORTEZZA	LUNGARNO GALILEI	LUNGARNO MEDICEO	56125	S.MARTINO	CS
16601	VIA	FOSCOLO UGO	VIA DI PRATLE	VIA VETTORI	56127	S.FRANCESCO	CS
16800	VIA DEL	FOSSO VECCHIO	VIA EMILIA	F.C.	56121	OSPEDALETTO	CS
16951	VIA	FRANCESCHI	VIA S.MARTINO	LUNGANRO GALILEI	56125	S.MARTINO	CS
17006	VIA	FRANCESCO DA BUTI	PIAZZA GUERRAZZI	VIA VESPUCCI	56125	S.MARTINO	CS
17054	VIA	FRASCANI VITTORIO	VIA PUNGILUPO	VIA BARGAGNA	56124	S.BIAGIO	CS
17150	VIA	FRATTI ANTONIO	PIAZZA GUERRAZZI	VIA CORRIDONI	56125	S.MARTINO	CS
17253	VIA	FUCINI RENATO	VIA S.FRANCESCO	VIA S.LORENZO	56127	S.FRANCESCO	CS
17301	VIA	FUNAIOLI GIOVAN BATTISTA	VIA CUPPARI	F.C.	56124	PORTA A PIAGGE	CS
17500	VIA	GALDI FRANCESCO	VIA S.GIOVANNI BOSCO	VIA GARIBALDI	56127	S.FRANCESCO	CS
17555	LUNGARNO	GALILEO GALILEI	DAL PONTE DELLA FORTEZZA	A PIAZZA XX SETTEMBRE	56125	S.MARTINO	CS
17706	VIA	GALLI TASSI ANGELO	VIA S.MARIA	VIA ROMA	56126	S.MARIA	CS
17754	VIA DEL	GALLORO	LUNGARNO SONNINO	VIA S.PAOLO	56125	S.ANTONIO	CS
17802	VIA	GALLUPPI PASQUALE	VIA RINDI	F.C.	56123	PORTA A LUCCA	CS
17850	VIA	GALLUZZI VITTORIO	VIA UMBERTO VIALE	VIA PUNGILUPO	56124	S.BIAGIO	CS
17905	VIA	GALVANI LUIGI	VIA S.MARIA	PIAZZA TORRICELLI	56126	S.MARIA	CS
17953	LUNGARNO	GAMBACORTI	PONTE DI MEZZO	PIAZZA SAFFI	56125	S.MARTINO	CS
18001	PIAZZA	GAMBACORTI CHIARA	VIA LA PERA	VIA LA FOGLIA	56125	S.MARTINO	CS
18057	VIA	GANDHI MAHATMA	LARGO CADUTI NELL'EGEO	CONFINE COMUNE S.GIULIANO TERME	56127	S.FRANCESCO	CS
18234	PIAZZETTA	GARIBALDI GIUSEPPE	VIA FONDA	VIA DI ORATOIO	56015	ORATOIO	CS
18255	VIA	GARIBALDI GIUSEPPE	VIA S.MARTA	CONFINE COMUNE S.GIULIANO TERME	56124	S.FRANCESCO	CS
18200	PIAZZA	GARIBALDI GIUSEPPE	PONTE DI MEZZO	BORGO STRETTO	56126	S.MARIA	CS
18303	VIA	GAROFANI	VIA TOSELLI	PIAZZA DEI GRILLETTI	56125	S.ANTONIO	CS
18400	VIA	GATTAI MARIO	VIA PIETRO NENNI	F.C.	56124	PORTA A PIAGGE	CS
18406	VIA	GAUDENZI PAGANINO	VIA VASCO VIVIANI	VIA FIORE	56124	PORTA A PIAGGE	CS
18502	VIA DEI	GELSI	VIALE DEL TIRRENO	VIA DEI PIOPI	56018	TIRRENIA	CS
18550	VIA	GEMIGNANI RENELLO	VIA FIORENTINA	CONFINE COMUNE CASCINA	56015	RIGLIONE	CS
18552	VIA	GEMIGNANI RENELLO TRAV A	VIA RENELLO GEMIGNANI	F.C.	56015	RIGLIONE	CS
18554	VIA	GEMIGNANI RENELLO TRAV B	VIA RENELLO GEMIGNANI	F.C.	56015	RIGLIONE	CS
18605	PIAZZALE	GENOVA	VIA UGO RINDI	F.C.	56123	PORTA A LUCCA	CS
18701	VIA	GENTILESCHI ORAZIO	VIA GOBETTI	F.C.	56123	PORTA A LUCCA	CS
18702	VIA	GENTILI ALFREDO	VIA HARRY BRACCI-TORSI	F.C.	56121	OSPEDALETTO	CS
18654	GALLERIA	GERACE GIOVANNI BATTISTA	VIA CARLO MATTEUCCI	VIA LUIGI RUSSO	56124	PORTA A PIAGGE	CS
18756	VIA	GERESCHI LIVIA	VIA S.MARTA	VIA S.BIBBIANA	56127	S.FRANCESCO	CS
18804	VIA	GHERARDESCA ALESSANDRO	VIA MEUCCI	F.C.	56121	OSPEDALETTO	CS
18852	VIA	GHINI LUCA	VIA S.MARIA	VIA PORTA BUOZZI	56126	S.MARIA	CS
19003	VIA DEL	GIARDINO	PIAZZA DELLE GONDOLE	VIA DI SIMONE	56127	S.FRANCESCO	CS
19154	VIA DELLE	GINESTRE	VIA DEI CASTAGNI	VIONE S.GUIDO	56018	TIRRENIA	CS
19202	VIA	GIOBERTI VINCENZO	VIA CISANELLO	VIA GARIBALDI	56124	PORTA A PIAGGE	CS
19305	PIAZZA	GIORDANO DA RIVALTO	VIA CARDUCCI	VIA S.GIUSEPPE	56126	S.MARIA	CS

19456	VIA	GIOVANNI DI BALDUCCIO	GATANO	VIA ALDO MORO	56122	PORTA A MARE	CS
19504	VIA	GIOVANNI DI SIMONE	VIA DEL GIARDINO	VIA S.FRANCESCO	56127	S.FRANCESCO	CS
50155	LARGO	GIOVANNINI FERRUCCIO	VIA PISTOLESI	VIA UMBERTO VIALE	56124	CISANELLO	CS
12552	VIA	GIULIANO DA SANGALLO	PIAZZA DON MINZONI	PIAZZA GUERRAZZI	56125	S.MARTINO	CS
19655	VIA DI	GIUNCHETA	VIA DI CALIGI	F.C.	56121	OSPEDALETTO	CS
19751	PIAZZA	GIUSTI GIUSEPPE	CAVALCAVIA S.GIUSTO	VIA MONTANELLI	56121	S.GIUSTO	CS
19806	VIA	GIUSTI GIUSEPPE	VIA SIGHIERI	PIAZZA DELLA REPUBBLICA	56127	S.FRANCESCO	CS
19902	VIA DEI	GLICINI	VIA DEL TIRRENO	VIA DEGLI ONTANI	56018	TIRRENIA	CS
20005	VIA	GOBETTI PIERO	VIA RINDI	VIA COLLODI	56123	PORTA A LUCCA	CS
20053	VIA	GOLDONI CARLO	VIA GIUSEPPE PARINI	VIA DI PRATALE	56127	S.FRANCESCO	CS
20156	PIAZZA DELLE	GONDOLE	VIA S.MARTA	VIA ZAMENHOF	56127	S.FRANCESCO	CS
20252	PIAZZA	GORGONA	VIA REPUBBLICA PISANA	VIA ORLANDI	56013	MARINA DI PISA	CS
20300	VIA	GORI PIETRO	VIA S.MARTINO	VIA SANCASCIANI	56125	S.MARTINO	CS
20355	VIA	GOZZI FRATELLI	VIA GIUSEPPE PARINI	VIA DI PRATALE	56127	S.FRANCESCO	CS
20451	VIALE	GRAMSCI ANTONIO	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	PIAZZA STAZIONE	56125	S.MARTINO	CS
20506	GALLERIA	GRAMSCI ANTONIO - A	VIALE GRAMSCI	VIA PUCCINI	56125	S.MARTINO	CS
20554	GALLERIA	GRAMSCI ANTONIO - B	VIALE GRAMSCI	VIA MASCAGNI	56125	S.MARTINO	CS
20602	VIA DI	GRAMUSTELLO	VIA MAGGIORE D'ORATOIO	F.C.	56015	ORATOIO	CS
20705	VIA DI	GRANUCCIO	VIA EMILIA N.454	F.C.	56121	OSPEDALETTO	CS
20753	VIA	GRASSI RANIERI	VIA DI PADIULE	F.C.	56124	S.BIAGIO	CS
20856	LARGO	GRIFFI COCCO	VIA CONTESSA MATILDE	VIA CAMMEO	56126	PORTA NUOVA	CS
20951	PIAZZA DEI	GRILLETTI	VIA GAROFANI	VIA LA NUNZIATINA	56125	S.ANTONIO	CS
20952	VIA	GUADAGNOLI ANTONIO	VIA MASACCIO	F.C.	56124	PORTA A PIAGGE	CS
21000	LUNGARNO	GUADOLONGO	PIAZZA DON MINZONI	LUNGO L'ARNO	56125	S.MARTINO	CS
21206	PIAZZA	GUERRAZZI FRANCESCO DOMENICO	VIA DA SANGALLO	VIA B. CROCE	56125	S.MARTINO	CS
21302	VIA	GUIDO DA PISA	VIA CAVOUR	VIA VERDI	56127	S.FRANCESCO	CS
21501	VIA	HERMADA	VIA DI PRATALE	VIA PELLIZZI	56127	S.FRANCESCO	CS
2085	PONTE DELL'	IMPERO	VIA AURELIA NORD	VIA PONTE A PIGLIERI	56121	PORTA A MARE	CS
22201	VIA	ISOLE LIPARI	PIAZZALE SICILIA	VIA PIAVE	56123	PORTA A LUCCA	CS
22304	VIA	ISTRIA	VIA DEL BRENNERO	VIA RISMONDO	56123	PORTA A LUCCA	CS
22352	CORSO	ITALIA	VIA DI BANCHI	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	56125	S.MARTINO	CS
22503	VIA	KINZICA DEI SISMONDI	VIA S.MARTINO	VIA DEL CARMINE	56125	S.MARTINO	CS
22805	VIA	LALLI MARIO	VIA SIGHIERI	VIA DE AMICIS	56127	S.FRANCESCO	CS
22853	VIA	LANDI PASQUALE	VIA CISANELLO	VIA GIOBERTI	56124	PORTA A PIAGGE	CS
23155	VIA	LAVAGNA GIOVANNI MARIA	VIA CRISPI	VIA NISI	56125	S.ANTONIO	CS
23203	VIA DEL	LAVATOIO	PIAZZA S.SILVESTRO	VIA GARIBALDI	56124	S.FRANCESCO	CS
23402	VIA DEI	LECCI	VIA DEL TIRRENO	VIA DEI PIOPPI	56018	TIRRENIA	CS
23505	VIA	LEONARDO DA VINCI	VIA CONTESSA MATILDE	VIA FEDI	56126	PORTA NUOVA	CS
23553	PIAZZA	LEONE XIII	VIA GEMIGNANI	VIA PIASTRONI	56015	RIGLIONE	CS
23601	VIA	LEOPARDI GIACOMO	VIA DELLA FFAGGIOLA	VIA DON GAETANO BOSCHI	56126	S.MARIA	CS
23656	VIA	LIGURIA	VIA ROSELLINI	VIA REDI	56124	PORTA A PIAGGE	CS
23752	VIA	LITORANEA	VIA PADRE AGOSTINI	VIALE DEL TIRRENO	56013	MARINA DI PISA	CS
23951	VIA	LOCATELLI ANTONIO	VIA RISMONDO	VIA LUCCHESE	56123	PORTA A LUCCA	CS
24231	PIAZZA	LUCANIA	VIA MACCATELLA	F.C.	56124	S.BIAGIO	CS

24301	VIA	LUSCHI SILVIO	VIA DEL BORGHETTO	VIA CISANELLO	56124	PORTA A PIAGGE	CS
24334	VIA	LUZZATTO GINO	VIA VALGIMIGLI	VIA GARIBALDI	56124	PORTA A PIAGGE	CS
24356	VIA	MACCATELLA	VIA DELLE PIAGGE	VIA CISANELLO	56124	S.BIAGIO	CS
70020	VIA DEI	MACELLI	VIA BONANNO PISANO	F.C.	56126	S.MARIA	CS
22551	VIA LA	MADDALENA	VIA AMAZZINI	PIAZZA SAFFI	56125	S.ANTONIO	CS
24452	VIA	MAFFI PIETRO CARDINALE	LARGO DEL PARLASCIO	PIAZZA DUOMO	56126	S.MARIA	CS
24555	VIA	MAGENTA	VIA TRIESTE	VIA RISORGIMENTO	56126	S.MARIA	CS
24603	VIA	MAGGIORE DI ORATOIO	VIA ORATOIO	VIA EMILIA	56121	ORATOIO	CS
24706	VIA DELLE	MAIOLICHE	VIA S.BIBBIANA	VIA DEL GIARDINO	56127	S.FRANCESCO	CS
24754	VIA	MAIORCA	VIALE D'ANNUNZIO	PIAZZA BALEARI	56013	MARINA DI PISA	CS
24802	VIA	MALAGOLI GIUSEPPE	VIA CARLO MATTEUCCI	VIA GIOVAN BATTISTA FUNAIOLI	56124	PORTA A PIAGGE	CS
24850	VIA	MALATESTA ENRICO	VIA FIORENTINA	FIUME ARNO	56015	RIGLIONE	CS
24905	VIA	MALPIGHI MARCELLO	VIA MEUCCI	VIA GIOVANNI GRONCHI	56121	OSPEDALETTO	CS
25001	VIA	MANCINI AUGUSTO	VIA CANAVARI	F.C.	56127	DON BOSCO	CS
25152	VIA	MANGHI MONSIGNOR ARISTO	VIA CISANELLO	CONFINE COMUNE S.GIULIANO TERME	56124	S.BIAGIO	CS
25200	PIAZZA	MANIN DANIELE	PIAZZA DUOMO	VIA NICCOLINI	56126	PORTA NUOVA	CS
25255	VIA	MANZONI ALESSANDRO	VIA MAZZINI	VIA CRISPI	56125	S.ANTONIO	CS
25351	VIA	MARCHE	VIA MOLISE	VIA BRENNERO	56123	PORTA A LUCCA	CS
25406	LARGO	MARCHESI CONCETTO	VIA BETTI	VIA VALGIMIGLI	56124	PORTA A PIAGGE	CS
25605	LARGO	MARINAI D' ITALIA	VIA STAMPACE	VIA BATTISTI	56122	PORTA A MARE	CS
34651	VIA	MARINO GIAMBATTISTA	VIA DIPRATALE	F.C.	56127	S.FRANCESCO	CS
25653	VIA	MARIO ALBERTO	VIA MAZZINI	VIA S.ANTONIO	56125	S.ANTONIO	CS
25782	VIA	MARMICCILO	VIA CAPITETA	VIA MARMICETO	56121	OSPEDALETTO	CS
25756	VIA DI	MARMICETO	VIA NOVECCHIO	VIA FAGIANA	56121	OSPEDALETTO	CS
25852	VIA	MARSALA	VIA FIORENTINA	VIA FIORENTINA	56015	RIGLIONE	CS
25900	VIA	MARTELLACCI	VIA MERCANTI	VIA CASE DIPINTE	56127	S.FRANCESCO	CS
26003	VIA	MARTINI SIMONE	VIA COLLODI	VIA RINDI	56123	PORTA A LUCCA	CS
26051	VIA	MARTIRI	VIA DALMAZIA	VIA S.GIUSEPPE	56126	S.MARIA	CS
26106	PIAZZA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	PIAZZA S.CATERINA	VIA S.LORENZO	56127	S.FRANCESCO	CS
26250	VIA	MASACCIO	VIA DELLE PIAGGE	VIA S.MICHELE	56124	PORTA A PIAGGE	CS
26353	VIA	MASCAGNI PIETRO	VIA BATTISTI	PIAZZA DELLA STAZIONE	56125	S.ANTONIO	CS
26300	LARGO	MASSEI COSTANTINO NELLO	VIA EMILIA	F.C.	56121	OSPEDALETTO	CS
26456	VIA	MATILDE CONTESSA	VIA LUIGI BIANCHI	VIA CAMMEO	56123	PORTA A LUCCA	CS
26504	VIA	MATTEOTTI GIACOMO	PIAZZA CADUTI DI CEFALONIA	VIA MATTEUCCI	56124	PORTA A PIAGGE	CS
26552	VIA	MATTEUCCI CARLO	VIA GIACOMO MATTEOTTI	VIA CISANELLO	56124	PORTA A PIAGGE	CS
26655	VIA	MAZZINI GIUSEPPE	LUNGARNO GAMBACORTI	PIAZZA S.ANTONIO	56125	S.ANTONIO	CS
26703	PIAZZA	MAZZINI GIUSEPPE	LUNGARNO MEDICO	VIA S.BIBBIANA	56127	S.FRANCESCO	CS
26751	PIAZZA	MAZZOLARI DON PRIMO	VIA VETTORI	VIA BYRON	56127	S.FRANCESCO	CS
26854	VIA	MECHERINI	LUNGARNO GAMBACORTI	VIA LA MADDALENA	56125	S.ANTONIO	CS
26902	VIA DELLE	MEDAGLIE D' ORO	VIA DI PRATALE	VIA VENETO	56127	S.FRANCESCO	CS
26950	LUNGARNO	MEDICEO	PONTE DELLA FORTEZZA	PIAZZA GARIBALDI	56127	S.FRANCESCO	CS
70021	VIA DEI	MEDICI	VIA EMILIA	F.C.	56121	OSPEDALETTO	CS
27005	VIA	FRANCESCO	VIA S.G.BOSCO	VIA AVERANI	56127	S.FRANCESCO	CS
27053	VIA	MENEGHINI GIUSEPPE	VIA FIORE	VIA VIETTA	56124	PORTA A PIAGGE	CS

27101	LARGO	MENOTTI CIRO	VIA CASE DIPINTE	BORGO STRETTO	56127	S.FRANCESCO	CS
27156	VIA	MENTANA	VIA FIORENTINA	F.C.	56015	RIGLIONE	CS
27204	VIA	MERCANTI	VIA CAVOUR	BORGO STRETTO	56127	S.FRANCESCO	CS
27252	VIA	MERLO CLEMENTE	VIA SVEZIA	VIA DE RUGGERO	56124	PORTA A PIAGGE	CS
27300	VIA	MEUCCI ANTONIO	VIA EMILIA	F.C.	56121	OSPEDALETTO	CS
27436	PONTE DI	MEZZO	PIAZZA XX SETTEMBRE	PIAZZA GARIBALDI	56125	S.MARTINO	CS
27610	PIAZZA	MILANI LORENZO DON	VIA RENELLO GEMIGNANI	F.C.	56015	RIGLIONE	CS
27705	VIA DEI	MILLE	PIAZZA BUONAMICI	PIAZZA CAVALLOTTI	56126	S.MARIA	CS
27801	VIA	MINORCA	PIAZZA BALEARI	VIA DUODI	56013	MARINA DI PISA	CS
27904	PIAZZA	MINZONI DON GIOVANNI	LUNGARNO FIBONACCI	LUNGARNO GUADALONGO	56125	S.MARTINO	CS
27952	VIA	MOLISE	VIA DEL BRENNERO	VIA RIMONDO	56123	PORTA A LUCCA	CS
28000	VIA	MOMIGLIANO ATTILIO	VIA GARIBALDI	VIA D'ACHIARDI	56127	S.FRANCESCO	CS
28010	LARGO	MONASTERIO GABRIELE	VIA GIUSEPPE GARIBALDI	VIA ALESSANDRO VOLPI	56127	PRATALE	CS
28103	VIA DEL	MONTE	PIAZZA DONATI	PIAZZA S.FELICE	56126	S.MARIA	CS
28302	VIA	MONTE GRAPPA	VIA XXIV MAGGIO	VIA GOBETTI	56123	PORTA A LUCCA	CS
28206	VIA	MONTE ORTIGARA	VIA V.VENETO	VIA HERMADA	56127	S.FRANCESCO	CS
28350	VIA	MONTELLO	VIA DI PRATALE	VIA V.VENETO	56127	S.FRANCESCO	CS
28453	VIA	MONTEROTONDO	VIA FIORENTINA	VIA SALEMI	56015	RIGLIONE	CS
28556	VIA	MORANDI CARLO	VIA GARIBALDI	VIA BETTI	56124	PORTA A PIAGGE	CS
28604	VIA	MORICONI PIETRO	VIA MINORCA	PIAZZA SARDEGNA	56013	MARINA DI PISA	CS
28652	VIA DEL	MORO	LUNGARNO GALILEI	VIA S.MARTINO	56125	S.MARTINO	CS
28755	VIA	MOSSA LORENZO	VIA GARIBALDI	VIA D'ACHIARDI	56127	S.FRANCESCO	CS
28803	VIA	MOSSOTTI OTTAVIANO	LUNGARNO GALILEI	S.MARTINO	56125	S.MARTINO	CS
10550	PISTA CICLABILE	NALDINI MARIO	PONTE DELLA FORTEZZA	PONTE DELLA VITTORIA	56125	S.MARTINO	CS
29051	VIA	NELLI MARINELLO	VIA CONTESSA MATILDE	VIA PIETRASANTINA	56122	PORTA A LUCCA	CS
29083	VIA	NENNI PIETRO	VIA VALGIMIGLI	MATTEUCCI	56124	PORTA A PIAGGE	CS
29201	VIA	NICCOLINI G. BATTISTA	PIAZZA MANIN	VIA CAMMEO	56126	PORTA NUOVA	CS
29304	VIA	NIOSI FRANCESCO	VIA CRISPI	PIAZZA S.PAOLO A RIPA D'ARNO	56125	S.ANTONIO	CS
29352	VIA	NISI VENANZIO	VIA NIOSI	VIA BIXIO	56125	S.ANTONIO	CS
29400	VIA	NOCELLI	VIA GEMIGNANI	CONFINE COMUNE CASCINA	56015	RIGLIONE	CS
29455	VIA	NORVEGIA	VIA CISANELLO	F.C.	56124	PORTA A PIAGGE	CS
29503	VIA	NOTARI	PIAZZA GARIBALDI	PIAZZA DONATI	56126	S.MARIA	CS
29551	VIA	NOVECCHIO	VIA TEGULAIA	VIA SCORNIGIANA	56121	OSPEDALETTO	CS
22606	VIA LA	NUNZIATINA	CORSO ITALIA	VIA MAZZINI	56125	S.ANTONIO	CS
29702	VIA	NUOVA ORATOIO	VIA MAGGIORE D'ORATOIO	VIA ORATOIO	56015	ORATOIO	CS
29750	VIA	OBERDAN GUGLIELMO	BORGO STRETTO	VIA CARDUCCI	56127	S.FRANCESCO	CS
29805	VIA DELL'	OCCHIO	VIA TOSELLI	VIA LA NUNZIATINA	56125	S.ANTONIO	CS
29853	VIA	OLEANDRI	VIA DELLA SELVA	VIA DEI FIORI	56018	TIRRENIA	CS
29901	VIA	OLIVA GIOVAN BATTISTA	VIA MEUCCI	F.C.	56121	OSPEDALETTO	CS
30004	VIA DEGLI	OLMI	VIA FIORENTINA	F.C.	56015	RIGLIONE	CS
30203	VIA DEGLI	ONTANI	VIA DEI FIORI	VIONE S.GUIDO	56018	TIRRENIA	CS
30251	VIA DEGLI	ORAFI	VIA VERNAGALLI	VIA MERCANTI	56127	S.FRANCESCO	CS
30306	VIA DI	ORATOIO	VIA FIORENTINA	CONFINE COMUNE CASCINA	56015	ORATOIO	CS
30402	VIA DELL'	ORDINE DI S. STEFANO	PIAZZA M.AUSILIATRICE	VIA ARNINO	56013	MARINA DI PISA	CS

30505	VIA	ORLANDI ILDEBRANDO	VIA P.AGOSTINO	VIA ANDO	56013	MARINA DI PISA	CS
30656	VICOLO DELL'	ORO	VIA S.MARTINO	VIA S.BERNARDO	56125	S.MARTINO	CS
30704	VIA DELLE	ORTENSIE	VIA DELLE VIOLE	VIA PISORNO	56018	TIRRENIA	CS
30752	VIA DELL'	OZERETTO	VIA LUIGI BIANCHI	VIA MARCHE	56123	PORTA A LUCCA	CS
30755	ROTONDA DELLA	PACE	VIA GIOVANNI GRONCHI	VIA MARCELLO MALPIGHI	56121	OSPEDALETTO	CS
30800	LUNGARNO	PACINOTTI ANTONIO	PIAZZA GARIBALDI	PONTE SOLFERINO	56126	S.MARIA	CS
30855	VIA	PACIOLI LUCA	VIA VESALIO	F.C.	56124	PORTA A PIAGGE	CS
501	VIA	PADRE AGOSTINO DA MONTEFELTRO	PIAZZA SARDEGNA	VIA ARNINO	56013	MARINA DI PISA	CS
30951	VIA DI	PADULE	VIA CISANELLO	VIA PUNGILUPO	56124	S.BIAGIO	CS
31001	VIA	PALACH JAN	VIA CANNIZZARO	VIA MAGGIORE DI ORATOIO	56121	OSPEDALETTO	CS
31102	VIA	PALESTRO	VIA GIUSTI	VIA CAVOUR	56127	S.FRANCESCO	CS
31150	VIA DELLA	PALLA A CORDA	VIA DELLE BELLE TORRI	PIAZZA DELLA REPUBBLICA	56127	S.FRANCESCO	CS
90004	VIA DELLE	PALME	VIA PISORNO	VIONE S.GUIDO	56018		CS
31356	VIA	PAOLI PASQUALE	PIAZZA DANTE	PIAZZA BUONAMICI	56126	S.MARIA	CS
19553	VIA	PAPARELLI ALBERTO	VIA LUCCHESI	VICINO AL CONTINENTE	56127	S.FRANCESCO	CS
31452	VIA	PARDI FRANCESCO	VIA DI PADULE	VIA G.AMENDOLA	56124	S.BIAGIO	CS
31603	VIA	PARINI GIUSEPPE	VIA DI PRATALE	VIA SILVESTRO CENTOFANTI	56127	S.FRANCESCO	CS
31651	LARGO DEL	PARLASCIO	VIA FEDELI	VIA C.MAFFI	56127	S.FRANCESCO	CS
31706	VIA	PASCOLI GIOVANNI	VIA TURATI	CORSO ITALIA	56125	S.MARTINO	CS
31802	VIA	PELLEGRINI IGNAZIO	VIA S.G.BOSCO	VIA AVERANI	56127	S.FRANCESCO	CS
31850	VIA	PELLICO SILVIO	PIAZZA S.ANTONIO	VIA BATTISTI	56125	S.ANTONIO	CS
31905	VIA	PELLIZZI GIOVAN BATTISTA	VIA BATTELLI	VIA MONTELLO	56127	S.FRANCESCO	CS
22654	VIA LA	PERA	VIA S.MARTINO	PIAZZA GAMBACORTI	56125	S.MARTINO	CS
22702	VIA LA	PERGOLA	PIAZZA CARRARA	PIAZZA DANTE	56126	S.MARIA	CS
23853	PIAZZA	PERTINI SANDRO	VIA FIORENTINA	VIA FIORENTINA	56015	RIGLIONE	CS
32104	VIA	PESSINA UMBERTO DON	VIA COLLODI	VIA COLORNI	56123	PORTA A LUCCA	CS
32152	LARGO	PETRARCA FRANCESCO	VIA GIUSEPPE PARINI	VIA BYRON	56127	DON BOSCO	CS
32200	VIALE DELLE	PIAGGE	PIAZZA CADUTI DI CEFALONIA	VIA S.BIAGIO	56124	PORTA A PIAGGE	CS
32351	VIA	PIASTRONI	PIAZZA LEONE XIII	CONFINE COMUNE CASCINA	56015	RIGLIONE	CS
32406	VIA	PIAVE	VIA CONTESSA MATILDE	VIA RINDI	56123	PORTA A LUCCA	CS
50466	VIA	PICOTTI GIOVANNI BATTISTA	VIA VASCO VIVIANI	VIA CUPPARI	56124	PORTA A PIAGGE	CS
32550	VIA	PIERDICINO	VIA NOCELLI	VIA NOCELLI	56015	RIGLIONE	CS
32701	VIA	PIETRO DA PISA	VIA RUSTICHELLO	F.C.	56126	PORTA NUOVA	CS
32804	VIA	PILLA LEOPOLDO	VIA EMILIA N.116	VIA MONTINELLI	56121	S.MARCO	CS
32852	VIA	PINDEMONTE IPPOLITO	VIA DI PRATALE	CONFINE COMUNE S.GIULIANO TERME	56127	S.FRANCESCO	CS
33051	VIA	PISANO ANTONIO DETTO PISANELLO	VIA XXIV MAGGIO	VIA TINO DA CAMAINO	56123	PORTA A LUCCA	CS
33154	VIA	PISANO BONANNO	PIAZZA MANIN	PIAZZALE TERZANAIA	56126	PORTA NUOVA	CS
33305	VIA	PISANO NICOLA	LUNGARNO SIMONELLI	VIA SAVI	56126	S.MARIA	CS
33353	VIA	PISANO NINO	VIA LIVORNESE	VIA DUE SETTEMBRE	56122	PORTA A MARE	CS
33401	VIA	PISANO TOMMASO	VIA GOBETTI	VIA TINO DI CAMAINO	56123	PORTA A LUCCA	CS
33504	VIA	PISTOLESI ENRICO	VIA UMBERTO VIALE	VIA VITTORIO FRASCANI	56124	S.BIAGIO	CS
33703	VIA	POERIO ALESSANDRO	VIA A.DA MORRONA	VIA MONTANELLI	56121	S.MARCO	CS
33751	VIA DEL	POGGIOLO	VIA FIORENTINA N.313	FIUME ARNO	56015	RIGLIONE	CS
33806	VIA	POLO MARCO	VIA VESPUCCI	CHIASSETTO S.MARCO	56125	S.MARTINO	CS

33950	VIA	PONTE DELL' AMMIRAGLIO	VIA FONDA	VIA BEZZECA	56015	RIGLIONE	cs
33930	LARGO	PONTECORVO BRUNO	VIA S.LORENZO	VIA FILIPPO BUONARROTI	56127	S.FRANCESCO	cs
54471	VIA	PONTECORVO PELLEGRINO	VIA CAPITETA	VIA EMILIA	56015	OSPEDALETTO	cs
34101	VIA	PORTA A MARE	VIA B.DA PADULE	FERROVIA PISA-GENOVA	56122	PORTA A MARE	cs
34156	VIA	PORTA BUOZZI	VIA L.GHINI	VIA GALLI TASSI	56126	S.MARIA	cs
34252	VIA	PORTA DOLFI	VIA LUNGARNO SONNINO	VIA S.PAOLO	56125	S.ANTONIO	cs
16100	CORTE DEL	PORTICO	VIA FIORENTINA	F.C.	56015	RIGLIONE	cs
34355	VIA	PORTON ROSSO	LUNGARNO PACINOTTI	VICOLO DEL TIDI	56126	S.MARIA	cs
34403	VICOLO DEL	POSCHI	VIA CASE DIPINTE	BORGO STRETTO	56127	S.FRANCESCO	cs
34451	VIA	POSSENTI ITALO	VIA S.MARCO	VIA MONTANELLI	56121	S.MARCO	cs
34506	PIAZZA DEL	POZZETTO	PIAZZA GARIBALDI	VIA RIGATTIERI	56127	S.FRANCESCO	cs
34650	VIA DI	PRATALE	VIA DEL BRENNERO	VIA A.VOLPI	56127	S.FRANCESCO	cs
34801	VIA	PRINETTI FELICE PADRE	VIA MASACCIO	F.C.	56124	PORTA A PIAGGE	cs
39955	VIA	PRIVATA PALLA	VIA S.MICHELE DEGLI SCALZI	F.C.	56124	PORTA A PIAGGE	cs
34904	VIA	PUCCHINI GIACOMO	VIALE BONAINI	PIAZZA STAZIONE	56125	S.MARTINO	cs
35206	VIA DELLA	QUALQUONIA	VIA S.PAOLO	VIA NIOSI	56125	S.ANTONIO	cs
35254	VIA	QUARANTOLA	VIA DEI CAPPUCCINI	VIA BATTISTI	56121	S.GIUSTO	cs
35302	VIA	QUARANTOTTI	VIA TAVOLERIA	VIA CAVALCA	56126	S.MARIA	cs
35350	VIA	QUARTO	VIA DELLE ARDENNE	VIA ORATOIO	56015	ORATOIO	cs
35405	VIA	QUASIMODO SALVATORE	VIA UGO FOSCOLO	F.C.	56127	S.FRANCESCO	cs
35453	VIA	QUATTRO NOVEMBRE	VIA XXIV MAGGIO	VIA GOBETTI	56123	PORTA A LUCCA	cs
35501	VIA	QUEIROLO GIAN BATTISTA	VIALE BONAINI	VIA B.CROCE	56125	S.MARTINO	cs
35556	VIA DELLE	QUERCIOLE	VIALE DEL TIRRENO	VIA DEI PIOPPI	56018	TIRRENIA	cs
34000	VIA	RAGGHIANI CARLO LUDOVICO	VIA EMILIA	F.C.	56121	OSPEDALETTO	cs
35700	VIA	RAINALDO	VIA DELLE PIAGGE	VIA S.MICHELE	56124	PORTA A PIAGGE	cs
35803	PIAZZALE	RAVENNA	PIAZZALE AMALFI	F.C.	56123	PORTA A LUCCA	cs
35906	VIA	RAVIZZA GIUSEPPE	VIA MEUCCI	F.C.	56121	OSPEDALETTO	cs
35954	VIA	RAZZI GIROLAMO	VIA SPARTACO CARLINI	VIA CARLO GOLDONI	56127	PRATALE	cs
36002	VIA	REDI FRANCESCO	VIA GIUSEPPE MALAGOLI	F.C.	56124	PORTA A PIAGGE	cs
36105	PIAZZA DELLA	REPUBBLICA	VIA S.ANDREA	VIA BUSCHETTO	56127	S.FRANCESCO	cs
36153	VIA DELLA	REPUBBLICA PISANA	PIAZZA BALEARI	PIAZZA SARDEGNA	56013	MARINA DI PISA	cs
36201	VICOLO	RICCIARDI	LUNGARNO GAMBACORTI	VIA LA MADDALENA	56125	S.ANTONIO	cs
36256	PIAZZA	RICHARD GINORI AUGUSTO	VIA S.MICHELE	VIA DELLE PIAGGE	56124	PORTA A PIAGGE	cs
36304	VIA	RICUCCHI	VIA TRENTO	F.C.	56126	S.MARIA	cs
36352	VIA	RIDOLFI COSIMO	LUNGARNO B.BUOZZI	VIA DEL BORGHETTO	56124	PORTA A PIAGGE	cs
36400	VIA	RIGATTIERI	PIAZZA CAIROLI	PIAZZA DEL POZZETTO	56127	S.FRANCESCO	cs
36455	VIA	RIGHI AUGUSTO	VIA MEUCCI	VIA MAGGIORE D'ORATOIO	56121	OSPEDALETTO	cs
36503	VIA	RIMEDIOTTI	LUNGARNO MEDICEO	PIAZZA S.LUCA	56127	S.FRANCESCO	cs
36551	VIA	RIMINALDI	VIA S.G.BOSCO	VIA AVERANI	56127	S.FRANCESCO	cs
36606	VIA	RINDI UGO	VIA LUIGI BIANCHI	VIA DEL MARMIGLIAIO	56123	PORTA A LUCCA	cs
36654	VIA DELLA	RIPAIOIA	VIA FONDA	VIA ORATOIO	56015	ORATOIO	cs
36702	VIA	RISMONDO FRANCESCO	VIA LUIGI BIANCHI	VIA DEL BRENNERO	56123	PORTA A LUCCA	cs
36750	VIA	RISORGIMENTO	VIA ROMA	VIA BONANNO PISANO	56126	S.MARIA	cs
36805	VIA	RISORTI	VIA DON G.BOSCHI	VIA S.MARIA	56126	S.MARIA	cs

36853	LARGO	RIVIERA	VIALE DEL TIRRENO	VIA BELVEDERE	56018	TIRRENIA	CS
36901	VIA	RIZZO LUIGI	VIA DI GELLO	F.C.	56123	PORTA A LUCCA	CS
36956	VIA	ROMA	PIAZZA SOLFERINO	PIAZZA DUOMO	56126	S.MARIA	CS
37005	VIA	ROMBOLI BRUNO	VIA CARLO MATTEUCCI	VIA CISANELLO	56124	PORTA A PIAGGE	CS
37155	VICOLO	RONCIONI	LUNGARNO MEDICEO	PIAZZA S.LUCA	56127	S.FRANCESCO	CS
37251	VIA DELLE	ROSE	VIALE DEL TIRRENO	VIA DEGLI ONTANI	56018	TIRRENIA	CS
37402	VIA	ROSELLINI IPPOLITO	VIA S.MICHELE	VIA CISANELLO	56124	PORTA A PIAGGE	CS
37450	VIA	ROSINI GIOVANNI	VIA GARIBALDI	F.C.	56124	S.FRANCESCO	CS
37505	VIA	ROSMINI ANTONIO	VIA S.STEFANO	VIA U.RINDI	56123	PORTA A LUCCA	CS
37601	VIA	ROSSELMINI	VIA S.MARTINO	VIA S.BERNARDO	56125	S.MARTINO	CS
37752	PIAZZA DEL	ROSSO FEDERICO	LUNGARNO BUOZII	VIA DEL BORGHETTO	56124	S.FRANCESCO	CS
37855	VICOLO DEL	RUSCHI	PIAZZA D'ANCONA	VIA S.LORENZO	56127	S.FRANCESCO	CS
37903	VIA	RUSSO LUIGI	VIA GIUSEPPE MALAGOLI	VIA GIOVAN BATTISTA FUNAIOLI	56124	PORTA A PIAGGE	CS
37951	VIA	RUSTICHELLO DA PISA	VIA NICOLA PISANO	VIA BONANNO PISANO	56126	PORTA NUOVA	CS
38102	VIA	S. ANDREA	VIA PALESTRO	PIAZZA D'ANCONA	56127	S.FRANCESCO	CS
38150	VIA	S. ANSANO	VIA S.STEFANO	F.C.	56123	PORTA A LUCCA	CS
38301	PIAZZA	S. ANTONIO	VIA BIXIO	VIA S.PELICO	56125	S.ANTONIO	CS
38253	VIA	S. ANTONIO	LUNGARNO GAMBACORTI	PIAZZA S.ANTONIO	56125	S.ANTONIO	CS
42055	VIA	S. APOLLONIA	VIA CONSOLI DEL MARE	PIAZZA DA RIVALTO	56126	S.MARIA	CS
38452	VIA	S. BERNARDO	CORSO ITALIA	VIA P.GORI	56125	S.MARTINO	CS
42103	VIA	S. BIBBIANA	PIAZZA MAZZINI	VIA DEL GIARDINO	56127	S.FRANCESCO	CS
38603	VIA	S. CATALDO	VIA P.NENNI	F.C.	56124	PORTA A PIAGGE	CS
42254	PIAZZA	S. CATERINA	VIA S.ZENO	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA	56127	S.FRANCESCO	CS
42206	VIA	S. CATERINA	PIAZZA S.CATERINA	VIA FEDELI	56127	S.FRANCESCO	CS
42302	VIA	S. CECILIA	VIA S.FRANCESCO	VIA S.LORENZO	56127	S.FRANCESCO	CS
38706	VIA	S. COSIMO	VIA LA MADDALENA	VIA A.MARIO	56125	S.ANTONIO	CS
42350	PIAZZA	S. CROCE IN FOSSABANDA	VIA S.MICHELE	VIA BALDACCI	56124	PORTA A PIAGGE	CS
38802	PIAZZA	S. FELICE DI NOLA	VIA U.DINI	DEL CASTELLETTO	56126	S.MARIA	CS
38850	PIAZZA	S. FRANCESCO	VIA S.FRANCESCO	VIA V.BERLINGHIERI	56127	S.FRANCESCO	CS
38905	VIA	S. FRANCESCO	VIA S.G.BOSCO	VIA OBERDAN	56127	S.FRANCESCO	CS
38953	VIA	S. FREDIANO	PIAZZA S.FREDIANO	PIAZZA DEI CAVALIERI	56126	S.MARIA	CS
39001	PIAZZA	S. FREDIANO	MONTANARA	VIA S.FREDIANO	56126	S.MARIA	CS
39056	PIAZZA	S. GIORGIO	VIA LA PERGOLA	F.C.	56126	S.MARIA	CS
39152	VIA	S. GIOVANNI BOSCO	VIA S.FRANCESCO	VIA GARIBALDI	56127	S.FRANCESCO	CS
39200	VIA	S. GIUSEPPE	PIAZZA DA RIVALTO	VIA CAPPONI	56126	S.MARIA	CS
39351	VIA	S. GUIDO	VIA DEL TIRRENO	CAMPO GOLF	56018	TIRRENIA	CS
39406	VIA	S. IACOPINO	VIA VERNAGALLI	VIA RIGATTIERI	56127	S.FRANCESCO	CS
39502	VIA	S. LORENZINO	VIA S.MARTINO	PIAZZA GAMBACORTI	56125	S.MARTINO	CS
39550	VIA	S. LORENZO	VIA BUONARROTI	VIA G.OBERDAN	56127	S.FRANCESCO	CS
39605	PIAZZA	S. LUCA	VIA RIMEDIOTTI	VIA DEL BUSCHETTO	56127	S.FRANCESCO	CS
42405	VIA	S. LUCIA	PIAZZA LOCCHI	VIA TRENTO	56126	S.MARIA	CS
38701	VIA	S. MARCO	VIA POSSENTI	VIA MONTANELLI	56121	S.MARCO	CS
42453	VIA	S. MARGHERITA	VIA D.CAVALCA	VIA TAVOLERIA	56126	S.MARIA	CS
42501	VIA	S. MARIA	LUNGARNO PACINOTTI	PIAZZA DUOMO	56126	S.MARIA	CS

42556	VIA	S. MARTA	PONTE DELLA FORTEZZA	VIA DE AMICIS	56127	S.FRANCESCO	CS
39804	PIAZZA	S. MARTINO	VIA S.MARTINO	F.C.	56125	S.MARTINO	CS
39756	VIA	S. MARTINO	VIA CECI	CORSO ITALIA	56125	S.MARTINO	CS
39852	PIAZZA	S. MATTEO IN SOARTA	LUNGARNO MEDICEO	F.C.	56127	S.FRANCESCO	CS
39900	VIA	S. MICHELE DEGLI SCALZI	VIA DEL BORGHETTO	PIAZZA RICHARD GINORI	56124	PORTA A PIAGGE	CS
40003	VIA	S. NICOLA	PIAZZA CARRARA	VIA S.MARIA	56126	S.MARIA	CS
40051	PIAZZA	S. OMOBONO	VIA TAVOLERIA	VIA D.CAVALCA	56126	S.MARIA	CS
42604	VIA	S. ORSOLA	VIA CARMIGNANI	BORGO STRETTO	56127	S.FRANCESCO	CS
40106	VIA	S. PAOLO	VIA S.ANTONIO	PIAZZA S.PAOLO A RIPA D'ARNO	56125	S.ANTONIO	CS
40154	PIAZZA	S. PAOLO A RIPA D' ARNO	VIA NIOSI	LUNGARNO SONNINO	56125	S.ANTONIO	CS
40202	PIAZZA	S. PAOLO ALL' ORTO	VIA VERDI	VIA S.FRANCESCO	56127	S.FRANCESCO	CS
40250	VIA	S. PIERINO	VIA BELLE TORRI	VIA PALESTRO	56127	S.FRANCESCO	CS
40401	VIA	S. RANIERINO	VIA C.MAFFI	VIA C.MATILDE	56126	S.MARIA	CS
41252	PIAZZA	S. SEPOLCRO	LUNGARNO GALILEI	VIA F.DAL BORGO	56125	S.MARTINO	CS
41300	PIAZZA	S. SILVESTRO	VIA S.MARTA	VIA DI CONCETTE	56124	S.FRANCESCO	CS
41355	VIA	S. SIMONE	VIA P.PAOLI	PIAZZA TORRICELLI	56126	S.MARIA	CS
41403	VIA	S. STEFANO	VIA LUIGI BIANCHI	VIA CONTESSA MATILDE	56123	PORTA A LUCCA	CS
41451	VIA	S. TOMMASO	VIA F.CAPPONI	VIA C.MAFFI	56126	S.MARIA	CS
41506	VIA	S. VITO	LUNGARNO SIMONELLI	VIA VOLTURNO	56126	S.MARIA	CS
41554	LARGO	S. ZENO	VIA S.ZENO	VIA VENETO	56127	S.FRANCESCO	CS
41602	VIA	S. ZENO	PIAZZA S.CATERINA	LARGO S.ZENO	56127	S.FRANCESCO	CS
41650	PIAZZA	SAFFI AURELIO	LUNGARNO GAMBACORTI	LUNGARNO SONNINO	56125	S.ANTONIO	CS
41753	VIA	SALEMI	VIA MONTEROTONDO	F.C.	56015	RIGLIONE	CS
41801	VIA DEI	SALICI	VIE DEI GELSI	VIA DELLE VIOLE	56018	TIRRENIA	CS
41904	VIA DELLE	SALVIE	VIA DEI LECCI	VIA DEI GELSI	56018	TIRRENIA	CS
22957	CORTE	SAN DOMENICO A	CORSO ITALIA	CORTE SAN DOMENICO D	56125	S.MARTINO	CS
22958	CORTE	SAN DOMENICO B	CORSO ITALIA	VIA PASCOLI	56125	S.MARTINO	CS
22959	CORTE	SAN DOMENICO C	VIA PASCOLI	CORTE SAN DOMENICO D	56125	S.MARTINO	CS
23000	CORTE	SAN DOMENICO D	VIA TURATI	CORTE SAN DOMENICO A	56125	S.MARTINO	CS
39104	LUNGARNO	SAN GIOVANNI AL GATANO	PONTE SULL'AURELIA	F.C.	56122	PORTA A MARE	CS
42000	VIA	SANCASCIANI SIMONE	VIA PIETRO GORI	VIA GIORADANO BRUNO	56125	S.MARTINO	CS
9504	CHIASSO	SANTA UBALDESCA	VIA DEI CECI	F.C.	56125	S.MARTINO	CS
42700	VIA DELLA	SAPIENZA	MONTANARA	VIA DELL'ULIVO	56126	S.MARIA	CS
42750	VIA	SARAGAT GIUSEPPE	VIA EMILIA	VIA TRONCI	56125	S.MARTINO	CS
42755	PIAZZA	SARDEGNA	VIA REPUBBLICA PISANA	VIA PADRE AGOSTINO	56013	MARINA DI PISA	CS
42803	VIA	SARDO RANIERI	VIA A.MORO	VIA S.GIOVANNI AL GATANO	56122	PORTA A MARE	CS
35002	VIA	SARTORI DOMENICO	VIA PUNGILUPO	F.C.	56124	CISANELLO	CS
42954	VIA	SAVI PAOLO	VIA ROMA	VIA NICOLA PISANO	56126	S.MARIA	CS
90009	VIA	SBRANA FERDINANDO	VIA CISANELLO	VIA NENNI	56124	PORTA A PIAGGE	CS
41001	VIA DEGLI	SCALI	VIA DI PORTA A MARE	VIA QUARANTOLA	56122	PORTA A MARE	CS
41000	PIAZZA DEGLI	SCALI	VIA DI PORTA A MARE	VIA DEGLI SCALI	56122	PORTA A MARE	CS
43050	VICOLO	SCARAMUCCI	VIA S.MARTINO	VIA S.BERNARDO	56125	S.MARTINO	CS
43105	VIA	SCARDIGLI	LUNGARNO GAMBACORTI	VIA LA MADDALENA	56125	S.ANTONIO	CS
42256	VIA	SCORNIGIANA	VIA NOVECCHIO	VIA FAGIANA SUD	56121	OSPEDALETTO	CS

42257	VIA	SCORNIGIANA TRAV A	VIA SCORNIGIANA	VIA MARMICETO	56121	OSPEDALETTO	CS
42258	VIA	SCORNIGIANA TRAV B	VIA SCORNIGIANA	F.C.	56121	OSPEDALETTO	CS
43304	VIA DELLA	SCUOLA	VIA DELLE BELLE TORRI	VIA PALESTRO	56127	S.FRANCESCO	CS
43352	VIALE DELLA	SELVA	VIALE DEL TIRRENO	VIA ABETELLE	56018	TIRRENIA	CS
43551	VIA	SERAFINI FILIPPO	LUNGARNO PACINOTTI	VIA DELLA SAPIENZA	56126	S.MARIA	CS
43805	VIA DELLE	SETTE VOLTE	VIA U.DINI	VIA CONSOLI DEL MARE	56126	S.FRANCESCO	CS
43853	VIA	SETTEMBRINI LUIGI	VIA VETTORI	VIA GIUSEPPE PARINI	56127	S.FRANCESCO	CS
43901	VIA	SHELLEY PERCY BYSSHE	VIA DI PRATALE	VIA GIUSEPPE PARINI	56127	S.FRANCESCO	CS
43956	PIAZZALE	SICILIA	VIA PIAVE	VIA ISOLE LIPARI	56123	PORTA A LUCCA	CS
44004	VIA	SIGHIERI ETTORE	VIA GIUSTI	VIA S.FRANCESCO	56127	S.FRANCESCO	CS
44052	VIA	SILVESTRI	LUNGARNO GALILEI	VIA S.MARTINO	56125	S.MARTINO	CS
44155	LUNGARNO	SIMONELLI RANIERI	PIAZZA SOLFERINO	PIAZZALE TERZANAIA	56126	S.MARIA	CS
44251	VIA DELLA	SIRENETTA	PIAZZA GIUSEPPE VIVIANI	VIA BARBOLANI	56013	MARINA DI PISA	CS
44354	VIA	SLATAPER SCIPIO	VIA GIOVANNI PISANO	F.C.	56123	PORTA A LUCCA	CS
44450	DISCESA	SOARTA	LUNGARNO BUOZZI	PIAZZA S.SILVESTRO	56124	S.FRANCESCO	CS
44750	GIARDINI	SOLARINO ALFREDO	VIA S.GIOVANNI BOSCO	VIA GIUSEPPE PARINI	56127	S.FRANCESCO	CS
44586	PONTE	SOLFERINO	PIAZZA SAFFI	PIAZZA SOLFERINO	56126	S.MARIA	CS
44601	PIAZZA	SOLFERINO	LUNGARNO PACINOTTI	LUNGARNO SIMONELLI	56126	S.MARIA	CS
44656	VIA DEI	SOMARI	VIA LA MADDALENA	VIA S.PAOLO	56125	S.ANTONIO	CS
44704	LUNGARNO	SONNINO SIDNEY	PIAZZA SAFFI	PIAZZA S.PAOLO A RIPPA D'ARNO	56125	S.ANTONIO	CS
25550	PIAZZA	SS. MARIA AUSILIATRICE	VIA MANDER	VIA ORDINE S.STEFANO	56013	MARINA DI PISA	CS
45054	VIA	STAMPACE	VIA ROMITI	LARGO MARINAI D'ITALIA	56125	S.ANTONIO	CS
45102	PIAZZA DELLA	STAZIONE	VIA MASCAGNI	VIA CORRIDONI	56125	S.MARTINO	CS
45150	VIA DI	STERPULINO	VIA SCORNIGIANA	F.C.	56121	OSPEDALETTO	CS
5106	BORGO	STRETTO	PIAZZA GARIBALDI	VIA OBERDAN	56127	S.FRANCESCO-S.MARIA	CS
45205	VIA	STUDIATI CESARE	VIA MONTELLO	VIA BATTELLI	56127	S.FRANCESCO	CS
45253	GALLERIA	STURZO DON LUIGI	VIA B.CROCE	VIA BONAINI	56125	S.MARTINO	CS
45301	VIA	SUPINO DAVID	VIA S.G.BOSCO	VIA SUPINO I.BENVENUTO	56127	S.FRANCESCO	CS
45356	VIA	SUPINO IGINIO BENVENUTO	VIA GALDI	VIA D.SUPINO	56127	S.FRANCESCO	CS
45404	VIA	SVEZIA	VIA CISANELLO	VIA C.MERLO	56124	PORTA A PIAGGE	CS
45500	VIA	TALAMONE	VIA MENTANA	VIA VILLA GLORI	56015	RIGLIONE	CS
45651	VIA	TANUCCI BERNARDO	MONTANARA	PIAZZA DANTE	56126	S.MARIA	CS
45706	VIA	TASSO TORQUATO	VIA BYRON	VIA DI PRATALE	56127	S.FRANCESCO	CS
45754	VIA	TAVOLERIA	PIAZZA S.OMOBONO	PIAZZA S.FREDIANO	56126	S.MARIA	CS
45850	VIA DEL	TEATRO	VIA DELLE BELLE TORRI	VIA PALESTRO	56127	S.FRANCESCO	CS
45905	VIA DI	TEGULAIA	VIA CAPITETA	VIA MARMICETO	56121	OSPEDALETTO	CS
45953	VIA	TEMPESTI GIOVANNI BATTISTA	VIA S.G.BOSCO	VIA AVERANI	56127	S.FRANCESCO	CS
46001	PIAZZA DI	TERZANAIA	LUNGARNO SIMONELLI	VIA BONANNO	56126	S.MARIA	CS
46105	VIA	TIBET	VIA AVANZI	F.C.	56124	PORTA A PIAGGE	CS
46200	VICOLO DEL	TIDI	LUNGARNO PACINOTTI	VIA D.CAVALCA	56126	S.MARIA	CS
46321	VIA	TIMPANARO SEBASTIANO JR	VIA CISANELLO	F.C.	56124	CISANELLO	CS
22750	VIA LA	TINTA	LUNGARNO GALILEI	VIA S.MARTINO	56125	S.MARTINO	CS
46406	VICOLO DEL	TINTI	VIA S.FRANCESCO	VIA OBERDAN	56127	S.FRANCESCO	CS
46502	VIALE DEL	TIRRENO	VIA LITORANEA	CONFINE COMUNE LIVORNO	56018	TIRRENIA	CS

46550	VIA	TITTA RUFFO	CORSO ITALIA	VIA GAROFANI	56125	S.ANTONIO	CS
46605	VIA	TIZZONI GUIDO	VIA ROSELLINI	F.C.	56124	PORTA A PIAGGE	CS
48180	VIA	TOBAGI WALTER	VIA VALGIMIGLI	LARGO ESPERANTO	56124	PORTA A PIAGGE	CS
46701	VIA	TONELLI LEONIDA	VIA HERMADA	VIA V.VENETO	56127	S.FRANCESCO	CS
8130	PIAZZETTA	TONGIORNI EZIO	VIA CARDUCCI	PIAZZA G.DA RIVALTO	56126	S.MARIA	CS
50514	VIA	TONIOLO ANTONIO RENATO	VIA DI PADULE	VIA S.CATALDO	56124	PORTA A PIAGGE	CS
46756	PIAZZA	TONIOLO GIUSEPPE	VIA BOVIO	PIAZZA GUERRAZZI	56125	S.MARTINO	CS
46955	PIAZZA	TORRICELLI EVANGELISTA	PIAZZA DANTE	VIA GALVANI	56126	S.MARIA	CS
47003	VIA	TORRINI MAESTRO RAMIRO	VIA S.MARCO	VIA MONTANELLI	56121	S.MARCO	CS
47051	VIA DEL	TORTI	LUNGARNO GALILEI	VIA S.MARTINO	56125	S.MARTINO	CS
47106	VIA DEL	TORZI	VIA S.PAULO	VIA MANZONI	56125	S.ANTONIO	CS
47202	VIA	TOSCANELLI	LUNGARNO MEDICEO	VIA BUSCHETTO	56127	S.FRANCESCO	CS
47250	VIA	TOSELLI PIETRO	CORSO ITALIA	LUNGARNO GAMBACORTI	56125	S.ANTONIO	CS
47401	VIA	TRAVERSA	VIA DELLE BELLE TORRI	VIA PALESTRO	56127	S.FRANCESCO	CS
7303	VIA	TRE CANCELLI	VIA MAGGIORE D'ORATOIO	VIA ALBERELLO	56015	ORATOIO	CS
47456	VIA	TRENTO	VIA S.MARIA	VIA ROMA	56126	S.MARIA	CS
47504	VIA	TRIBOLATI FELICE	VIA S.G.BOSCO	F.C.	56127	S.FRANCESCO	CS
47552	VIA	TRIESTE	VIA ROMA	VIA NICOLA PISANO	56126	S.MARIA	CS
47600	VIA DELLE	TRINCERE	VIA CANAVARI	VIA S.G.BOSCO	56127	S.FRANCESCO	CS
47655	VIA	TRONCI PAOLO	VIA CATTANEO	VIA CORRIDONI	56125	PORTA FIORENTINA	CS
47751	VIA	TURATI FILIPPO	VIA DEL CARMINE	VIA B.CROCE	56125	S.MARTINO	CS
47806	VIA DEGLI	UFFIZI	VIA TOSELLI	PIAZZA XX SETTEMBRE	56125	S.ANTONIO	CS
47854	VIA DELL'	ULIVO	PIAZZA DANTE	VIA DELLA SAPIENZA	56126	S.MARIA	CS
47950	VIA	UPEZZINGHI	LUNGARNO GALILEI	VIA S.MARTINO	56125	S.MARTINO	CS
48053	VIA	VACCA BERLINGHIERI ANDREA	PIAZZA S.FRANCESCO	VIA S.LORENZO	56127	S.FRANCESCO	CS
48101	VIA DELLE	VACCHE	VIA MAGGIORE ORATOIO	CONFINE COMUNE CASCINA	56015	ORATOIO	CS
48156	VIA	VALGIMIGLI MANARA	LARGO MARCHESI	VIA OMODEO	56124	PORTA A PIAGGE	CS
48554	PIAZZALE	VENEZIA	VIA UGO RINDI	F.C.	56123	PORTA A LUCCA	CS
48753	VIA	VERDI GIUSEPPE	VIA PALESTRO	VIA CARMIGNANI	56127	S.FRANCESCO	CS
48904	VIA	VERNACCINI GIUSEPPE	VIA COCCAPANI	PIAZZA S.PAULO ALL'ORTO	56127	S.FRANCESCO	CS
48952	VIA	VERNAGALLI DOMENICO	VIA CAVOUR	BORGO STRETTO	56127	S.FRANCESCO	CS
49000	VIA	VESALIO ANDREA	VIA PASQUALE LANDI	VIA ENRICO BETTI	56124	PORTA A PIAGGE	CS
49055	VIA	VESPUCCI AMERIGO	VIA CORRIDONI	VIA PUCCINI	56125	S.MARTINO	CS
49103	VIA	VETTORI GABRIELE	VIA BYRON	VIA CENTOFANTI	56127	S.FRANCESCO	CS
49151	PIAZZA DELLE	VETTOVAGLIE	VIA D.CAVALCA	VIA DELLE COLONNE	56126	S.MARIA	CS
49302	VIA	VIALE UMBERTO	VIA PISTOLESI	VIA DI PADULE	56124	S.BIAGIO	CS
49350	VIA DI	VIETTA	VIA DELLE PIAGGE	VIA DI PARIGI	56124	PORTA A PIAGGE	CS
49405	VICOLO DEL	VIGNA	LUNGARNO PACINOTTI	VIA D.CAVALCA	56126	S.MARIA	CS
49453	VIA	VILLA GLORI	VIA FIORENTINA	VIA PIASTRONI	56015	RIGLIONE	CS
49556	VIA DELLE	VIOLE	VIALE DEL TIRRENO	VIA DEI PIOPI	56018	TIRRENIA	CS
2780	PISTA CICLABILE	VITTIME CIVILI DI GUERRA	PORTA DI PIAZZA D'ARMI	VIA DI PORTA A MARE	56125	S.ANTONIO - S.MARIA	CS
49630	PONTE DELLA	VITTORIA	VIA GIULIANO DA SANGALLO	PIAZZA CADUTI DI CEFALONIA	56126	S.MARIA	CS
49652	PIAZZA	VITTORIO EMANUELE II	CORSO ITALIA	VIALE GRAMSCI	56125	S.ANTONIO	CS
49700	VIA	VITTORIO VENETO	VIA BATTELLI	VIA DI PRATALE	56127	S.FRANCESCO	CS

49803	PIAZZA	VIVIANI GIUSEPPE	VIA TULLIO CROSIO	VIA IACOPO CIURINI	56013	MARINA DI PISA	cs
49851	VIA	VIVIANI VASCO	VIALE DELLE PIAGGE	VIA CUPPARI	56124	PORTA A PIAGGE	cs
54670	VIA	VOLPE GIOACCHINO	VIA MALPIGHI	VIA MAGGIORE DI ORATOIO	56015	OSPEDALETTO	cs
54671	VIA	VOLPI ALESSANDRO	VIA LUZZATTO	VIA PRATALE	56124	S.FRANCESCO	cs
49954	VIA	VOLTA ALESSANDRO	VIA S.MARIA	VIA ROMA	56126	S.MARIA	cs
50002	VIA	VOLTURNO	LUNGARNO SIMONELLI	VIA NICOLA PISANO	56126	S.MARIA	cs
50105	PIAZZA	XX SETTEMBRE	LUNGARNO GALILEI	LUNGARNO GAMBACORTI	56125	S.ANTONIO	cs
50201	VIA	ZAMENHOF LAZZARO LUDOVICO	PIAZZA DELLE GONDOLE	F.C.	56127	S.FRANCESCO	cs
90021	VIA	ZANDONAI RICCARDO	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	PIAZZA S.ANTONIO	56125	S.ANTONIO	cs
50256	VIA	ZERBOGLIO ENZO	VIA LAVAGNA	VIA ROMITI	56125	S.ANTONIO	cs